

Info - Segreteria Istituzionale

Da: Canc <cancelliere.tam@pa.sm>
Inviato: venerdì 17 luglio 2020 11:07
A: Info - Segreteria Istituzionale
Oggetto: Segnalazione Giudici RSM
Allegati: Segnalazione Giudici RSM.pdf; Indice allegati segnalazione Giudici RSM.pdf; Allegato01.pdf; Allegato02.pdf; Allegato03.pdf; Allegato04.pdf; Allegato05.pdf; Allegato06.pdf; Allegato07.pdf; Allegato08.pdf; Allegato09.pdf; Allegato10.pdf; Allegato11.pdf; Allegato12.pdf; Allegato13.pdf; Allegato14.pdf; Allegato15.pdf; Allegato16.pdf; Allegato17.pdf; Allegato18.pdf; Allegato19.pdf

Priorità: Alta

D'ordine dei firmatari si trasmette, per opportuna conoscenza, l'allegata lettera, ed i relativi allegati, inviata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, con preghiera di trasmetterla alle LL. EE. I Capitani Reggenti, a tutti i Membri dell'On.le Congresso di Stato, all'On.le Consiglio Grande e Generale ed al Presidente del Collegio Garante per la Costituzionalità delle Norme.
L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

Il Cancelliere
Dott.ssa Valeria Venerucci



Prot. n. 72/2020

San Marino, 17 Luglio 2020

Honorable Ms.
MARIJA PEJČINOVIĆ BURIĆ
Secretary General of the Council of Europe

and c.c.

Honorable Mr.
FREDERIC DOLT
Adviser of the Secretary General of the Council of Europe

Onorevole Segretario Generale,

I sottoscritti Giudici del Tribunale della Repubblica di San Marino – in un numero che equivale alla ampia maggioranza dei Magistrati attualmente in servizio – unitamente all'attuale Dirigente del Tribunale, si rivolgono a Lei per rappresentarLe la situazione venutasi a creare a seguito dell'approvazione della Legge Qualificata n. 1 del 20 febbraio 2020 (Allegato I), la quale ha modificato la composizione del Consiglio giudiziario (l'organo con «funzioni di rappresentanza e di garanzia dell'ordine giudiziario» sammarinese: L.Q. n. 145/2003, Allegato II), con conseguenze che rischiano di minare l'indipendenza della magistratura ed incidere negativamente sull'equilibrio tra i poteri costituzionali.

Conviene innanzitutto descriverLe la struttura e le funzioni del Consiglio giudiziario.

Il Consiglio giudiziario si riunisce in:

• • sessioni ordinarie: a cui partecipano tutti i Giudici, i due Capitani Reggenti (i Capi di Stato della Repubblica, che presiedono le sedute), il Dirigente del Tribunale e il Ministro della Giustizia; solo i Giudici hanno diritto di voto; il Dirigente non lo ha più in esito alla recente riforma oggetto della presente segnalazione;



• • sessioni plenarie: a cui partecipano 10 giudici, il Dirigente del Tribunale (senza diritto di voto, in esito alla recente riforma oggetto della presente segnalazione), 10 deputati (membri della Commissione consiliare per gli Affari di giustizia, organo del Consiglio Grande e Generale, il Parlamento della Repubblica di San Marino), il Ministro della giustizia e i Capitani Reggenti (presidenti senza diritto di voto). I 10 giudici non sono eletti, ma pre-selezionati dalla legge nelle seguenti quote: 2 Giudici di terzo grado, 3 Giudici di appello e 5 Giudici di primo grado, in base alla loro anzianità in ciascuna categoria; un undicesimo giudice è stato aggiunto dalla recente riforma per "compensare" la privazione del voto del Dirigente del Tribunale (quando non sia un Magistrato, come nel caso presente).

Al Consiglio Giudiziario Plenario è affidata, tra l'altro, la competenza esclusiva di nominare, promuovere e sanzionare i titolari di cariche giudiziarie, svolgere funzioni di rappresentanza e garanzia, esprimere pareri e formulare richieste su questioni relative all'amministrazione della giustizia e sui rapporti tra l'ordinamento giudiziario e gli altri poteri dello stato.

1. I motivi della presente richiesta

Al termine dell'ultima seduta del Consiglio Giudiziario Ordinario (8 giugno e 22 giugno 2020) i Presidenti, ossia i Capi di Stato della Repubblica di San Marino non hanno consentito che il Collegio deliberasse su un documento, proposto alla votazione da 10 Magistrati (Allegato III), volto ad investire gli organi del Consiglio d'Europa della questione che verrà descritta in prosieguo. In quello stesso frangente i Presidenti della seduta hanno dichiarato inammissibile al voto anche un altro documento, presentato da un altro Giudice (Allegato IV), contenente l'auspicio di una riforma organica dell'ordinamento giudiziario conforme agli *standards* internazionali e in particolare ai pronunciamenti degli organi del Consiglio d'Europa. Inoltre, una volta che la presidenza ha deliberato di non procedere al voto, la seduta è stata dichiarata immediatamente chiusa, senza consentire la verbalizzazione di repliche o dichiarazioni dei membri togati del Consiglio che pure avevano chiesto di intervenire.

2. La Legge Qualificata n. 1 del 20 febbraio 2020 che riforma la composizione del Consiglio giudiziario

Il 6 febbraio 2020 il governo sammarinese aveva presentato in Parlamento un Progetto di Legge Qualificata, di cui il Consiglio giudiziario non era stato



precedentemente informato. I Magistrati ne sono venuti a conoscenza solo dalle notizie di stampa. Il Progetto di legge era composto da tre articoli e si intitolava "*Composizione del Consiglio giudiziario in sessione plenaria*". Successivamente il Progetto di legge è stato approvato dal Parlamento con emendamenti e con l'aggiunta di un art. 4 ed è entrato in vigore come Legge Qualificata n.1 del 20 febbraio 2020.

Appena appresa la notizia della discussione parlamentare sul Progetto di Legge, i sottoscritti Giudici hanno richiesto per tre volte la convocazione di un Consiglio Giudiziario Ordinario per poter contribuire con i propri rilievi alla migliore formulazione della legge. Hanno fatto ciò in base alla competenza attribuita al Consiglio Giudiziario Ordinario dall'art. 7, comma 4, della Legge Qualificata n. 145/2003, la quale prevede che "*il Consiglio giudiziario in seduta ordinaria [...] esamina le questioni di carattere generale concernenti l'amministrazione della giustizia, con facoltà di avanzare richieste e prestare pareri*".

La prima richiesta di convocazione (Allegato V), inoltrata il 13 febbraio 2020 da 8 Giudici (la maggioranza dei Magistrati del Tribunale, tra cui tutti i Giudici di Appello e di Terza Istanza) era sollecitata dalla scelta del Parlamento (votata il 17 febbraio 2020) di adottare la procedura d'urgenza per giungere rapidamente all'approvazione del Progetto. La procedura d'urgenza consente infatti l'approvazione in una sola sessione parlamentare; senza la necessità di passare, come di solito accade, attraverso due letture in due sessioni.

Malgrado la sollecita richiesta dei Magistrati, la procedura d'urgenza è stata approvata e la riunione del Consiglio Giudiziario Ordinario è stata fissata dai Capitani Reggenti (Allegato VI) solo per il giorno 26 febbraio 2020, quando la legge era stata ormai approvata.

La seduta del 26 febbraio 2020 è stata in seguito annullata a causa dell'epidemia Covid-19. Dieci Giudici hanno replicato in data 6 aprile 2020 la richiesta di convocazione della seduta, da svolgersi eventualmente anche in tele-conferenza (cfr. Allegato VII). I Capitani Reggenti, con nota del 20 aprile 2020 (Allegato VIII), comunicavano che avrebbero provveduto alla convocazione compatibilmente con gli impegni in agenda e le misure per il contenimento e la gestione dell'emergenza sanitaria. In questa loro risposta i Capitani Reggenti peraltro ribadivano alcune censure di merito sull'ordine del giorno indicato dai Magistrati, che già avevano esternato nella prima convocazione.



Solo a seguito della terza richiesta di convocazione (dell'11 maggio 2020: Allegato IX) inoltrata da dieci Magistrati, i Capitani Reggenti hanno convocato la seduta, fissandola per il giorno 8 giugno 2020 (Allegati X, XI e XII).

Vale la pena sottolineare che con il ritardo nella convocazione del Consiglio Giudiziario Ordinario si è impedito ai Magistrati di riunirsi tempestivamente, nonostante i Magistrati avessero espresso timori in ordine all'incidenza della legge in approvazione sull'indipendenza della magistratura; e ciò in violazione dell'art. 8 CM/Rec (2010)12, secondo cui *"Quando ritengano che sia minacciata la loro indipendenza, i giudici devono essere posti nelle condizioni di rivolgersi al consiglio giudiziario o un'altra equivalente autorità indipendente"*: art 8 Recommendation CM/Rec(2010)12.

Inoltre, come già accennato in premessa, nella seduta del 22 giugno 2020, prosecuzione di quella dell'8 giugno 2020 (Allegato XIII) la Presidenza del Consiglio Giudiziario ha dichiarato inammissibili al voto le due risoluzioni finali proposte dai Magistrati, chiudendo immediatamente la seduta, senza consentire di mettere a verbale le dichiarazioni dei proponenti.


È doveroso ricordare che il paragrafo V.H della opinione 10 (2007) del Consultative Council of European Judges (CCEJ) del 23 novembre 2007 e il paragrafo 31 della opinione 18(2015) dello stesso organismo tutelano rispettivamente il diritto del potere giudiziario di prestare pareri e opinioni agli altri poteri dello Stato, e di essere consultato ed avere un ruolo attivo nel dibattito riguardante la politica giudiziaria.

3. L'emendamento ritirato

Nel corso della discussione che ha accompagnato l'approvazione della legge 1/2020 alcuni Parlamentari di maggioranza, per contrastare i molti dubbi avanzati da esponenti dell'opposizione, hanno assicurato che la norma non avrebbe avuto efficacia retroattiva e non avrebbe inciso su procedimenti in corso.

Tuttavia, in occasione dell'approvazione della legge sull'assestamento di bilancio, il Governo ha presentato un emendamento (ALLEGATO XIV) destinato ad amplificare l'efficacia retroattiva della legge 1/2020, di cui la nuova norma avrebbe assicurato una applicazione automatica ed immediata ad opera dello stesso Consiglio Giudiziario.

L'emendamento mirava ad introdurre, con la parvenza di una normativa in materia di società commerciali, una sanzione di nullità (fino ad allora non prevista) per



le deliberazioni assunte dall'organo in composizione non "regolare". Inoltre introduceva una conseguenza non prevista dall'ordinamento vigente: che lo stesso organo da cui promanava la deliberazione, una volta ricostituito in modo "regolare", prendesse atto di tale nullità.

La modifica, in altri termini, mirava ad introdurre una ipotesi di nullità che, combinata con le disposizioni della legge 1/2020, avrebbe implicato l'invalidazione *a posteriori* delle deliberazioni assunte dal Consiglio Giudiziario prima delle elezioni politiche del 2019. Inoltre, l'automatismo con cui l'organo - nel nostro caso il Consiglio Giudiziario Plenario (cui partecipa e vota la componente politica attiva, ivi compreso il Ministro della Giustizia, componente dell'esecutivo) - avrebbe dovuto prendere atto della nullità, (addirittura) con esclusione di ogni verifica circa l'effettiva irregolarità delle deliberazioni, cioè sulla effettiva incidenza dei voti espressi dal membro del Consiglio Giudiziario poi escluso, a seguito della diversa composizione dello stesso stabilita dal legislatore *ex post* ma con norma pretesa retroattiva. Ciò avrebbe, inoltre, sottratto la valutazione di tali effetti al vaglio dell'organo giurisdizionale, consentendo di aggirare la necessità di rivolgersi al giudice amministrativo, affinché valutasse *in concreto* se il preteso vizio fosse sussistente, se cioè avesse inciso in misura rilevante sull'esito della votazione, e se vi fossero interessi meritevoli di tutela da bilanciare rispetto all'interesse (difficilmente individuabile quale interesse pubblico rilevante e meritevole in concreto) sotteso alla norma interpretativa.


I molti dubbi espressi sul testo dell'emendamento hanno indotto la maggioranza a ritirarlo.

4. La riunione del Consiglio Giudiziario Plenario del 13 luglio 2020

Il giorno 13 luglio 2020 è stato convocato il Consiglio Giudiziario Plenario, nella nuova composizione di 12 magistrati (1 Giudice di Terza istanza, 1 Giudice d'Appello - anziché 3 come nella precedente previsione normativa - e 9 Commissari della Legge) e 10 membri del Parlamento (7 di maggioranza e 3 di opposizione) oltre al Segretario di Stato (Ministro) per la Giustizia. Alla riunione ha partecipato, senza diritto di voto, il Dirigente del Tribunale.

Il Consiglio Giudiziario è stato convocato per discutere i seguenti punti (Allegato XV):

1. Discussione in ordine alla Legge Qualificata 20 febbraio 2020 n.1 ed eventuali conseguenti determinazioni di competenza



2. Esame dei ricorsi avverso deliberazioni assunte dal Consiglio Giudiziario riunito in seduta plenaria ed eventuali determinazioni di competenza;

3. Reclutamenti dei Magistrati ed esame degli organici;

4. Esame della "Relazione del Dirigente del Tribunale sullo stato della giustizia per l'Anno 2018 (con alcune considerazioni preliminari sulla Relazione per il 2019)"; verifica dell'operato e delle condotte del Dirigente del Tribunale.

La riunione si è protratta dalle 9,30 alle 23,15 circa e si è incentrata esclusivamente sul primo punto all'ordine del giorno, ossia sulla Legge Qualificata 20 febbraio 2020, n.1.

Contraddicendo le rassicurazioni fornite durante il dibattito parlamentare che ha accompagnato l'approvazione della legge, i parlamentari di maggioranza, unitamente a una minoranza di giudici (4 su 9 presenti in consiglio plenario, ma nella sostanza delle rispettive posizioni, 4 su 15), hanno apoditticamente sostenuto un'applicazione retroattiva della legge 1/2020; apoditticamente asserito che dalla stessa derivasse l'invalidità di tutte le deliberazioni assunte dal Consiglio Plenario nella composizione previgente e chiesto che di tale supposta nullità si "prendesse atto".

In altri termini, hanno invocato l'effetto automatico che era previsto dall'emendamento ritirato.

Un consigliere di maggioranza che ha palesato la propria contrarietà, considerandola un atto di forza della politica ai danni della magistratura, ha poi rassegnato le dimissioni come membro del Consiglio Giudiziario dopo aver subito censure da parte degli altri parlamentari di maggioranza per il suo voto dissenziente (conosciuto nonostante la segretezza del voto).

Proprio le dimissioni rassegnate dal parlamentare in dissenso rispetto alla volontà del partito di appartenenza dimostrano l'inadeguatezza dell'attuale composizione Consiglio Giudiziario Plenario a garantire l'autonomia della magistratura. Basti considerare che ne fanno parte membri del Consiglio Grande e Generale e il Segretario di Stato alla Giustizia (complessivamente in numero pari a quello dei magistrati). I politici sono gravati – come dimostrano le annunciate dimissioni del Consigliere dissenziente – da un mandato imperativo verso il proprio gruppo parlamentare, tant'è che in caso dissenso sono indotti alle dimissioni (Allegato XVI: lettera del parlamentare Belluzzi e relativi articoli di stampa).

Da segnalare che, poco prima della riunione del 13 luglio 2020, un altro consigliere di maggioranza, in dissenso con la linea politica del proprio partito in tema



di giustizia, ha rassegnato le proprie dimissioni poco prima che il Consiglio Giudiziario Plenario venisse convocato.

Questi accadimenti dimostrano come il Parlamento e il Governo abbiano attuato una strategia volta a rovesciare le decisioni nel tempo (nei due anni precedenti) assunte dal Consiglio Giudiziario Plenario con il voto favorevole della amplissima maggioranza dei magistrati, così da formare una nuova maggioranza, estromettere (in forza di una legge sopravvenuta) i giudici regolarmente nominati in base alle disposizioni vigenti all'epoca della nomina, così da soppiantarli con altri giudici che verranno nominati con il voto dei politici e di una minoranza di giudici (3 giudici di primo grado, sui 15 complessivi) allineata alle determinazioni della maggioranza politica.

Quanto avvenuto nelle ultime riunioni del Consiglio Giudiziario rende palese, da un lato, che il Consiglio Giudiziario Ordinario (formato da tutti i magistrati in servizio) è stato privato di ogni potere di intervento in materia di autogoverno della magistratura e di tutela dell'autonomia e indipendenza dei giudici; dall'altro, che nel Consiglio Giudiziario Plenario (formato da magistrati, parlamentari in carica e ministro della giustizia) il voto della componente politica è destinato a prevalere su quello dei magistrati. Inoltre, i partiti politici esercitano un attivo controllo sui voti dei propri esponenti e, in forza di un implicito mandato imperativo, inducono alle dimissioni i consiglieri non allineati con i rispettivi gruppi parlamentari. I magistrati non graditi al potere politico possono essere rimossi sulla base di una legge applicata retroattivamente.

Ciò contrasta con le raccomandazioni del Consiglio Consultivo dei Giudici Europei, secondo cui, anche in caso di composizione mista (giudici-non giudici), il «funzionamento del Consiglio della Magistratura non deve consentire alcuna interferenza della maggioranza parlamentare e pressione da parte dell'esecutivo e deve essere libero da qualsiasi subordinazione ai partiti politici, così da salvaguardare i valori e i principi fondamentali della giustizia»¹.

¹ Opinion No. 10 of the CCJE (Consultative Council of European Judge) on "the Council of the Judiciary in the service of society" further develops the position of the CCJE. It provides (at 16): "The Council for the Judiciary can be either composed solely of judges or have a mixed composition of judges and non judges. In both cases, the perception of self-interest, self protection and cronyism must be avoided".

and (at 19) "In the CCJE's view, such a mixed composition would present the advantages both of avoiding the perception of self-interest, self protection and cronyism and of reflecting the different viewpoints within society, thus providing the judiciary with an additional source of legitimacy. However, even when membership is mixed, the functioning of the Council for the Judiciary shall allow no concession



5. Il contesto dell'approvazione della legge

L'approvazione della L.Q. n. 1/2020 si colloca nel contesto di tensioni ricorrenti nei rapporti tra potere politico e magistratura.

In anni recenti vi sono stati interventi ripetuti del potere politico sull'amministrazione della giustizia. Maggioranze e minoranze si sono alternate negli ultimi due anni producendo legislazioni contrapposte in materia.

Negli ultimi tempi, con intensità crescente, si sono registrati numerosi interventi denigratori da parte di esponenti politici verso i Magistrati e verso il Dirigente del Tribunale. Ciò costituisce un'aperta violazione dell'art 18 Recommendation CM/Rec(2010)12, secondo cui *"Se commentano le decisioni dei giudici, il potere esecutivo e quello legislativo dovrebbero evitare critiche che potrebbero minare l'indipendenza o la fiducia del pubblico nella magistratura. Dovrebbero inoltre evitare azioni, diverse dal dichiarare la loro intenzione di proporre impugnazione, che potrebbero far dubitare della loro volontà di attenersi alle decisioni dei giudici"*.

6. L'omissione della presa d'atto da parte del Parlamento nella procedura di selezione di due Giudici di Appello

Sullo sfondo dell'approvazione della L.Q. n. 1/2020 deve essere menzionato un altro episodio. Secondo le procedure di selezione dei nuovi giudici, il Parlamento svolge un ruolo nella fase finale delle medesime. Infatti, dopo che i nuovi giudici sono stati selezionati attraverso pubblico concorso, il Parlamento deve "prendere atto" del risultato del concorso. Il Parlamento ha sempre proceduto alla "presa d'atto" senza alcun voto.

Nonostante ciò, nel caso dell'ultima procedura per la nomina di due Giudici di appello, le cose sono state gestite in modo diverso. La procedura selettiva è stata infatti ultimata il 1° luglio 2019, ma il Parlamento non ha riconosciuto il risultato per quasi otto mesi. La Reggenza, infatti, non ha messo all'ordine del giorno dei lavori del Consiglio Grande e Generale la presa d'atto, nonostante sollecitazioni in tal senso (va ricordato che, per la Commissione di Venezia, il ruolo dei Capi di Stato nella nomina dei giudici

at all to the interplay of parliamentary majorities and pressure from the executive, and be free from any subordination to political party consideration, so that it may safeguard the values and fundamental principles of justice".



ordinari è opportuno solo se agito "in modo cerimoniale, formalizzando la decisione presa dal consiglio giudiziario in sostanza" (CDL-AD (2913) 034. La Commissione di Venezia precisa comunque, anche rispetto al ruolo del parlamento, che "le nomine di giudici ordinari non sono un argomento appropriato per un voto da parte del Parlamento, perché il pericolo che prevalgano considerazioni politiche sui meriti oggettivi dei candidati non può essere escluso" (CDL -AD (2008)028.

Tale situazione si è risolta solo a seguito di un ricorso (per conflitto di attribuzione tra poteri dello stato) intentato da due Giudici d'appello in servizio a tutela delle proprie prerogative, deciso dalla Corte Costituzionale di San Marino (Collegio Garante della Costituzionalità delle Norme) con sentenza del 14 gennaio 2020, n. 1 (Allegato XVII) e solo in data 20 febbraio 2020 con il giuramento e la presa di servizio dei due nuovi Giudici d'appello. Nella stessa data è stata approvata la nuova legge sulla composizione del Consiglio Giudiziario, che ha impedito la possibilità che i Giudici di appello di nuova nomina (trovandosi all'inizio del triennio preliminare alla loro conferma) possano prendere parte al Consiglio giudiziario; oltre a estromettere uno dei due Giudici di appello già membro del Consiglio Giudiziario Plenario, appunto perché ancora sotto conferma.

7. I profili critici della L.Q. n. 1/2020 rispetto alle garanzie di autonomia e indipendenza della Magistratura

Venendo al merito delle norme introdotte con la citata L.Q. 1/2020 ed alla individuazione dei relativi profili di criticità rispetto ai parametri nazionali ed internazionali posti a presidio della indipendenza e dell'autonomia della magistratura, rileviamo quanto segue.

L'articolo 1 della legge, nel prevedere che - *"Il terzo comma dell'articolo 4 della Legge Qualificata 30 ottobre 2003 n.145 e sue successive modifiche deve interpretarsi, nella parte relativa alla proroga dell'incarico dei Magistrati che hanno raggiunto il sessantottesimo anno di età, nel senso che il Consiglio Giudiziario, a seguito della presentazione della domanda da parte dell'interessato, previa convocazione con all'ordine del giorno la discussione sulla proroga, adotta la delibera sulla base della relazione sull'esistenza delle comprovate esigenze di servizio che il Magistrato Dirigente esporrà in apertura del comma"* - risulta qualificato come "norma di interpretazione autentica" (e pertanto con pretesa di efficacia retroattiva), a prescindere dall'esistenza di un qualunque contrasto interpretativo giurisprudenziale in



merito alla norma interpretata. Tale modifica, inoltre, appare congegnata per essere applicata anche a procedimenti attualmente in corso.

L'articolo 2 della legge incide significativamente sull'autonomia del potere giudiziario. Priva (del tutto irragionevolmente, considerate le competenze di alta amministrazione, sorveglianza sui magistrati, e di iniziativa con riferimento alla organizzazione complessiva del Tribunale) il Dirigente del Tribunale del diritto di voto in seno al Consiglio Giudiziario (sia in seduta plenaria che ordinaria), sebbene il Collegio Garante della costituzionalità delle norme (sent. 23 luglio 2019, n. 9, Allegato XVIII) abbia stabilito che quest'ultimo, pur non essendo magistrato, è per legge equiparato ai giudici, gode di tutte le prerogative dei magistrati (Legge Qualificata n. 145/2003, art. 6) e *"fa parte del Consiglio giudiziario come rappresentante sostanziale dei giudici e deve essere conteggiato nella quota di magistratura"* all'interno del Consiglio stesso.

La privazione del diritto di voto del Dirigente del Tribunale costituisce un'aperta ingerenza nelle scelte operate dal Consiglio Giudiziario. Infatti il Dirigente è l'unico membro del Consiglio Giudiziario scelto dallo stesso Consiglio. In concreto l'attuale Dirigente è stato scelto in ragione della sua alta professionalità e del prestigio che gli derivava dall'essere Componente del Collegio Garante della Costituzionalità delle Norme (organo del quale era stato eletto anche Presidente). La legge di ordinamento infatti consente *«in circostanze straordinarie»* di nominare Dirigente personalità *«di chiarissima fama e comprovata esperienza nell'ambito della direzione di strutture ed organi giudiziari»* (art. 6, comma 3, della Legge Qualificata 30 ottobre 2003 n.145). Già all'indomani della nomina il nuovo Dirigente è stato destinatario di attacchi politici.

L'art. 3, con valore di interpretazione autentica di una norma precedente (l'art. 7 comma 4 della Legge Qualificata n. 145/2003) e, quindi, con pretesa efficacia retroattiva, determina una modifica sostanziale dei criteri di composizione del Consiglio giudiziario in sessione plenaria, estromettendo i giudici soggetti a conferma (che interviene dopo il superamento del triennio di prova), compresi quelli fino ad oggi già membri del Consiglio, e, minacciando di annullare tutte le deliberazioni precedentemente assunte dall'Organo nella composizione oggi ritenuta difettosa.

L'art. 4 modifica per l'avvenire la composizione del Consiglio giudiziario in sessione plenaria in conformità a quanto disposto nell'art. 3, configurando una composizione che privilegia i giudici confermati a quelli non confermati determinando,



allo stato attuale, una sovra-rappresentazione dei giudici di primo grado rispetto a quelli di appello.

A ciò si aggiunga che la esclusione dal Consiglio Giudiziario Plenario dei giudici ancora sotto conferma è stata motivata dalla Relazione governativa al Progetto di legge (poi Legge Qualificata n. 1/2020) nel seguente modo: *“appare fondamentale garantire che i componenti siano perfettamente indipendenti e pertanto che la convocazione del Consiglio Giudiziario riunito in seduta plenaria sia effettuata dando la precedenza ai magistrati che abbiano ricevuto conferma dopo il periodo di prova, laddove previsto”*.

Aggiunge la relazione che *“La prevalenza del criterio del tempo indeterminato è funzionale ad assicurare la massima trasparenza e, soprattutto, a garantire che le posizioni dei singoli componenti in Consiglio Giudiziario plenario possano essere espresse in modo libero e privo di condizionamenti. Ciò viene specialmente in rilievo tenendo conto che la conferma dei magistrati a tempo determinato dopo il periodo di prova triennale, sia dei Commissari della Legge che dei Giudici d'Appello, compete proprio al Consiglio Giudiziario riunito in seduta plenaria”*.

Se tale assunto fosse vero, non si comprende come si possa consentire ai giudici in attesa di conferma di esercitare in tale periodo la giurisdizione piena (come invece è previsto dall'ordinamento) senza essere esposti al sospetto che le proprie scelte giurisdizionali (soprattutto nei processi che vedono coinvolti dei politici) siano condizionate dal desiderio di procacciarsi la conferma da parte dell'organo (il Consiglio giudiziario in seduta plenaria) che è per metà composto da politici in attività.

Inoltre, l'ordinamento di San Marino prevede anche dei giudici nominati a tempo determinato, ma rinnovabili (giudice di Terza istanza, giudice dei rimedi straordinari e giudice della responsabilità civile dei giudici). Anche della indipendenza dei Giudici di Terza Istanza, membri di diritto del Consiglio Giudiziario Plenario, si dovrebbe pertanto dubitare, potendo essi avere un interesse al rinnovo dell'incarico, anch'esso di competenza del Consiglio giudiziario plenario.

Occorre peraltro evidenziare che la recente riforma, oggetto della presente segnalazione, aggrava criticità già presenti nella composizione del Consiglio giudiziario plenario, che meritano la vostra attenzione e che giustificano questa nostra richiesta di parere ed intervento urgente.

La partecipazione diretta dei politici (parlamentari in carica) al Consiglio giudiziario plenario rappresenta un *vulnus* ai principi della Cedu e agli orientamenti della Commissione Venezia, secondo i quali la composizione degli organi di garanzia



della magistratura non deve contemplare la presenza di titolari di organi politici in carica (come parlamentari o il Ministro della giustizia).

Essa si pone altresì in contrasto con il parere n. 10 (2007) del Consiglio consultivo dei giudici europei (23 novembre 2007), secondo il quale i membri del Consiglio della Magistratura non dovrebbero essere politici attivi, membri del Parlamento, dirigenti o funzionari pubblici. Secondo il parere n. 10, né il capo dello Stato, che sia anche capo del governo, né qualsiasi ministro può essere membro del Consiglio giudiziario.


— Inoltre il Consiglio Giudiziario è composto da soli giudici, senza la partecipazione dei magistrati requiranti. In altri termini non fa parte del Consiglio Giudiziario nessuno dei magistrati che sostengono l'accusa (Procuratore del Fisco).

Il Consiglio Giudiziario Plenario, in quanto organo rappresentativo della Magistratura, richiederebbe invece una composizione che assicuri la rappresentatività di tutti i ruoli e gradi dei Magistrati, così come era chiaramente previsto dalla previgente formulazione della norma.

In ragione delle ridotte dimensioni dell'apparato giudiziario sammarinese, è possibile individuare con certezza i giudici che in concreto sono rispettivamente entrati ed usciti dal consiglio giudiziario a seguito dell'entrata in vigore della nuova legge. Viene estromesso un Giudice di Appello che aveva sottoscritto la convocazione del consiglio giudiziario ordinario per deliberare intorno alla nuova riforma; viene impedito l'ingresso di un ulteriore Giudice d'Appello, la cui presa di servizio era stata osteggiata dalla maggioranza di governo (cfr. infra nel testo); entra un giudice di primo grado che non ha sottoscritto la convocazione del consiglio giudiziario ordinario per deliberare intorno alla nuova riforma, e che ha invece sostenuto la retroattività della legge e la conseguente invalidità delle delibere adottate negli ultimi due anni dal Plenario nella previgente composizione, il cui padre è peraltro parlamentare in carica del maggior partito dell'attuale maggioranza di governo.

Per effetto della riforma appena descritta e allo stato attuale dell'organico dei Magistrati della Repubblica di San Marino all'interno del Consiglio Giudiziario Plenario siederà 1 solo Giudice di Appello (anziché i 3 previsti dalla norma pre-vigente) e 10 Giudici di primo grado.

Oltre che con il criterio di rappresentatività, la suddetta riforma legislativa appare altresì in contrasto con il criterio della continuità della appartenenza dei membri al Consiglio Giudiziario, oggetto di espressa raccomandazione della



Commissione di Venezia, secondo la quale *"quando usa il suo potere legislativo per progettare la futura organizzazione e funzionamento della magistratura, il Parlamento dovrebbe astenersi dall'adottare misure che comprometterebbero la continuità dell'appartenenza al Consiglio giudiziario"*.

8. Gli effetti della retroattività

L'anomalia appare ancor più aggravata dal fatto che, come si è detto, l'art. 3 modifica l'ordinamento previgente mediante una interpretazione autentica che si vorrebbe strumentalmente caricata di efficacia retroattiva e dunque produttiva dell'effetto di considerare nulli o annullabili tutti gli atti in precedenza adottati dal Consiglio giudiziario, ritenuti, per legge, illegittimi *ex post*, pur in assenza di contrasti giurisprudenziali sulla norma interpretata.

In concreto, si è appalesata (ancor più chiaramente nell'ultimo consiglio plenario) l'intenzione di utilizzare tale previsione per annullare sia la nomina, intervenuta nel 2019, dell'attuale Dirigente del Tribunale; sia la nomina di due giudici di appello e di un giudice di primo grado, tutti e tre già in servizio; sia la conferma di altri quattro magistrati (tre Uditori Commissariali e un Procuratore del Fisco). **ALLEGATO XIX**

Quanto sopra appare in stridente con i principi fondamentali sull'efficacia delle leggi nel tempo, nonché contrasto con la raccomandazione della Commissione di Venezia, secondo la quale *"La rimozione prematura di tutti i membri del Consiglio costituirebbe un precedente in base al quale qualsiasi governo in arrivo o qualsiasi nuovo Parlamento, che non approvasse né la composizione né i membri del Consiglio, potesse porre fine alla sua esistenza in anticipo e sostituirlo con un nuovo Consiglio. In molte circostanze un tale cambiamento, specialmente con breve preavviso, solleva il sospetto che l'intenzione che sta dietro sia quella di influenzare i casi pendenti dinanzi al Consiglio"* (CDL-AD (2013) 007, Parere sul progetto di modifica della legge organica sui tribunali della giurisdizione generale della Georgia, punti 71-72).

Conclusioni

La nuova Legge Qualificata n. 1 /2020, sia modificandola per l'avvenire, sia con effetti retroattivi, ha innovato la composizione degli organi di autogoverno della Magistratura, violando il principio di rappresentatività e di continuità dei diversi ruoli e gradi dei giudici al loro interno, privando altresì il Dirigente del Tribunale del diritto di voto.



La composizione del Consiglio Giudiziario Plenario presenta ulteriori criticità rispetto alla garanzia di autonomia dei giudici, che la suddetta riforma aggrava ulteriormente.

Il complessivo assetto che ne deriva risulta inoltre non rispettoso degli *standard* internazionali, già stabiliti dal Consiglio d'Europa e dai suoi organi, i quali hanno già sollevato dubbi, tra l'altro, a) sulle disposizioni secondo cui i membri del Consiglio giudiziario politicamente selezionati siano deputati in carica e non invece soltanto eletti dal Parlamento tra personalità qualificate; b) sull'idea che i membri del Consiglio Giudiziario vengano selezionati in base a quote fisse e ad un criterio di anzianità, anziché essere rappresentativi dell'intero *corpus* di Giudici e scelti a seguito di elezione.

L'approvazione della suddetta riforma allontana ulteriormente l'ordinamento giudiziario sammarinese dagli standard internazionali ritenuti dal Consiglio d'Europa imprescindibili per garantire l'effettiva indipendenza del potere giudiziario.

I sottoscritti Giudici della Repubblica di San Marino ritengono necessario rappresentare urgentemente la attuale situazione al Consiglio d'Europa nella persona del suo Segretario Generale, e dei suoi organismi di garanzia dello stato di diritto.

In particolare, essi ritengono che di quanto accaduto debbano essere investiti anche la Commissione europea per la democrazia attraverso la legge – dati i suoi scopi statutari – il Comitato di sorveglianza dell'Assemblea parlamentare, il Consiglio Consultivo dei Giudici Europei, nonché il GRECO prima dell'approvazione delle conclusioni finali del quarto ciclo di valutazione dell'Assemblea previste per settembre 2020.

Avremmo preferito di gran lunga poter evitare questa iniziativa, ma la situazione della legalità e dell'equilibrio di poteri a San Marino ci appare particolarmente drammatica e le iniziative provenienti dal circuito politico-democratico non rassicurano sul fatto che una tutela possa provenire solo da iniziative interne. Abbiamo infatti assistito ad una pervicace volontà di arrivare velocemente alla suddetta riforma, per poi proteggerla da ogni possibile critica, nonostante si presti al dubbio di essere approvata con finalità non generali ed astratte, né rispondenti al pubblico interesse: è stato impedito ai giudici di esprimere un parere preventivo; la normativa ha effetti su singoli procedimenti penali e determina l'estromissione e l'ingresso in consiglio giudiziario di ben individuati giudici; è stato impedito di esprimere un parere successivo e di deliberare iniziative successivamente alla approvazione della legge; si è tentato di imporre la tesi della retroattività della legge e



della invalidità delle delibere assunte dal Consiglio giudiziario plenario nella sua previgente composizione, sulla base di una maggioranza del voto dei politici in seno al Consiglio plenario convocato nella nuova composizione.

I sottoscritti Giudici restano convinti che l'indipendenza della magistratura non sia questione di interesse solo per i giudici, ma costituisca la pietra angolare di qualsiasi ordinamento basato sui principi dello Stato di diritto, fatti propri anche dalla Costituzione di San Marino, la quale incorpora esplicitamente anche le norme della CEDU.


Un intervento autorevole dell'Europa è urgente: nelle prossime settimane terminerà il mandato in carica di molti giudici superiori (giudici di rimedi straordinari, giudici di terzo grado e giudici per la responsabilità dei giudici) e il Consiglio Giudiziario Plenario dovrà provvedere alle nuove nomine.

Le scelte del Consiglio Giudiziario, nella criticata nuova composizione, determinata dalla attuale maggioranza politica (e da questa imposta come retroattivamente applicabile anche per periodo antecedente l'entrata in vigore della citata legge n. 1/2020) saranno dunque cruciali per il futuro della giustizia nella Repubblica di San Marino e per la qualità e il livello di indipendenza del suo sistema giudiziario.


Rimaniamo a disposizione per ulteriori informazioni e chiarimenti.

La presente comunicazione è sottoscritta anche dal Dirigente del Tribunale, che ne condivide integralmente il contenuto.

Prof. Giovanni Guzzetta (Dirigente del Tribunale Unico della Repubblica di San Marino)



Dott. Roberto Battagliano (Giudice decidente penale di primo grado - Dirigente aggiunto)




Prof. David Brunelli (Giudice di Appello penale)




Dott. Alberto Buriani (Giudice decidente penale di primo grado)



Prof. Francesco Caprioli (Giudice di Appello penale)




Prof. Laura di Bona (Giudice di primo grado inquirente e minorile)



Prof. Andrea Morrone (Giudice di Appello amministrativo e civile)



Dott. Massimiliano Simoncini (Giudice di primo grado civile e commerciale)



Prof. Ferdinando Treggiari (Giudice di Appello civile e amministrativo)



Dott. Antonella Volpinari (Giudice di primo grado inquirente)



p.s. If needed an English translation of this letter, could be provided in a few days.



Allegati

1. Legge Qualificata 20 febbraio 2020 n. 1
2. Legge Qualificata 30 ottobre 2003 n. 145
3. Prima proposta di delibera Consiglio Giudiziario Ordinario 8 giugno 2020
4. Seconda proposta di delibera Consiglio Giudiziario Ordinario 8 giugno 2020
5. Richiesta di convocazione del Consiglio Giudiziario Ordinario in data 13 febbraio 2020
6. Risposta Reggenza della Repubblica in data 17 febbraio 2020
7. Richiesta di convocazione del Consiglio Giudiziario Ordinario in data 6 aprile 2020
8. Risposta Reggenza della Repubblica in data 20 aprile 2020
9. Richiesta di convocazione del Consiglio Giudiziario Ordinario in data 11 maggio 2020
10. Risposta Reggenza della Repubblica in data 15 maggio 2020
11. Richiesta di convocazione del Consiglio Giudiziario Ordinario e reintegrazione dell'ordine del giorno in data 19 maggio 2020
12. Risposta Reggenza della Repubblica in data 22 maggio 2020
13. Lettera Reggenza della Repubblica in data 10 giugno 2020 di convocazione del Consiglio Giudiziario Ordinario, per la prosecuzione dei lavori, per il giorno 22 giugno 2020
14. Emendamento Art.3vicies
15. Lettera Reggenza della Repubblica in data 6 luglio 2020 di convocazione del Consiglio Giudiziario Plenario per il giorno 13 luglio 2020
16. Lettera del Consigliere Iro Belluzzi pubblicata sulla stampa locale in data 15 luglio 2020
17. Sentenza 14 gennaio 2020 n. 1 del Collegio Garante della Costituzionalità delle norme
18. Sentenza 23 luglio 2019 n. 9 del Collegio Garante della Costituzionalità delle norme
19. Deliberazione del Consiglio Giudiziario Plenario tenutosi il giorno 13 luglio 2020



REPUBBLICA DI SAN MARINO

Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino

Visto l'articolo 4 della Legge Costituzionale n.185/2005 e l'articolo 6 della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente Legge Qualificata approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 19 febbraio 2020 con 36 voti favorevoli e 11 voti contrari:

LEGGE QUALIFICATA 20 FEBBRAIO 2020 N.1

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO GIUDIZIARIO IN SEDUTA PLENARIA

Art. 1

(Interpretazione autentica del terzo comma dell'articolo 4 della Legge Qualificata 30 ottobre 2003 n.145 e sue successive modifiche)

1. Il terzo comma dell'articolo 4 della Legge Qualificata 30 ottobre 2003 n.145 e sue successive modifiche deve interpretarsi, nella parte relativa alla proroga dell'incarico dei Magistrati che hanno raggiunto il sessantottesimo anno di età, nel senso che il Consiglio Giudiziario, a seguito della presentazione della domanda da parte dell'interessato, previa convocazione con all'ordine del giorno la discussione sulla proroga, adotta la delibera sulla base della relazione sull'esistenza delle comprovate esigenze di servizio che il Magistrato Dirigente esporrà in apertura del comma.

Art. 2

(Modifica al quarto comma dell'articolo 6 della Legge Qualificata 30 ottobre 2003 n.145 e sue successive modifiche)

1. Il quarto comma dell'articolo 6 della Legge Qualificata 30 ottobre 2003 n.145 e sue successive modifiche è così modificato:

“Il Dirigente non Magistrato, nominato ai sensi del comma precedente, partecipa al Consiglio Giudiziario senza diritto di voto, sia in seduta ordinaria che in seduta plenaria, ed è titolare di tutte le funzioni e di compiti che le leggi di ordinamento giudiziario e le altre leggi dello Stato assegnano al Magistrato Dirigente, ivi comprese le prerogative di cui al presente articolo. Gli atti, i documenti e le informazioni relativi all'attività giurisdizionale, conosciuti o acquisiti dal Dirigente nell'espletamento delle proprie attribuzioni, sono assoggettati ai medesimi obblighi di segreto previsti per i Magistrati nell'esercizio delle relative funzioni. Al Dirigente si applicano tutte le condizioni, facoltà, prerogative, guarentigie ed incompatibilità previste dalla legge per i Magistrati della Repubblica. Il trattamento retributivo viene fissato in corrispondenza a quello previsto per i Commissari della Legge, con l'esclusione delle indennità particolari, eccetto quella di Magistrato Dirigente.”.

Art. 3

(Interpretazione autentica del quinto comma dell'articolo 7 della Legge Qualificata 30 ottobre 2003 n.145 e sue successive modifiche)

1. Il quinto comma dell'articolo 7 della Legge Qualificata 30 ottobre 2003 n.145 e sue successive modifiche deve interpretarsi nel senso che il Consiglio Giudiziario riunito in seduta plenaria è composto in via prioritaria dai Magistrati nominati a tempo indeterminato, vale a dire che abbiano superato laddove previsto il periodo di prova. Solo qualora il numero dei Magistrati a tempo indeterminato sia inferiore a quello degli altri componenti, il Consiglio Giudiziario riunito in seduta plenaria è integrato sulla base degli altri criteri previsti dalla legge.

Art. 4

(Modifica al quinto comma dell'articolo 7 della Legge Qualificata 30 ottobre 2003 n.145 e sue successive modifiche)

1. Il quinto comma dell'articolo 7 della Legge Qualificata 30 ottobre 2003 n.145 e sue successive modifiche è così sostituito:

“Il Consiglio Giudiziario in seduta plenaria è composto dai membri della Commissione Consiliare per gli Affari di Giustizia, dal Segretario di Stato per la Giustizia, dai Giudici per la Terza Istanza, da tre Giudici d'Appello, da cinque Commissari della Legge e dal Magistrato Dirigente. I Commissari della Legge ed i Giudici d'Appello sono individuati tra quelli confermati a tempo indeterminato preferendo quelli con maggior anzianità di servizio; in caso di pari anzianità di servizio prevarrà la maggior anzianità anagrafica. Qualora non vi siano tre Giudici d'Appello a tempo indeterminato, la composizione del Consiglio dovrà essere integrata dai Commissari della Legge confermati a tempo indeterminato. Il numero dei Magistrati con diritto di voto deve comunque essere sempre pari a quello degli altri componenti aventi diritto di voto. In mancanza di Magistrati confermati a tempo indeterminato il Consiglio viene integrato con Magistrati a tempo determinato preferendo quelli di pari grado, individuati secondo il criterio della maggior anzianità di ruolo, ovvero, in caso di pari anzianità, della maggior anzianità anagrafica.”

Art. 5

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il quinto giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.

Data dalla Nostra Residenza, addì 20 febbraio 2020/1719 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Luca Boschi – Mariella Mularoni

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Elena Tonnini

LEGGE QUALIFICATA 30 ottobre 2003 n.145

Disposizioni sull'Ordinamento giudiziario

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**
*Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la
seguinte legge approvata dal Consiglio
Grande e Generale nella seduta del 30 ottobre
2003.*

Art. 1¹⁰

(Organizzazione del Tribunale)

**Il Tribunale è suddiviso al suo interno, in
relazione alle materie civile, penale,**

¹⁰ Art. 1 così sostituito con l'art. 1 Legge Qualificata 16 settembre 2011 n.2. Il testo previgente recitava:

"Art. 1 (Istituzione del Tribunale Unico)

Gli organi del potere giudiziario esercitano la giurisdizione ordinaria ed amministrativa organizzati in un Tribunale unico, articolato in due sezioni specializzate corrispondenti alle due giurisdizioni.

La sezione della giurisdizione ordinaria, a sua volta, è suddivisa, al suo interno, in relazione alle materie civile, penale, della tutela dei minori e della famiglia, cui sono assegnati i singoli Commissari della Legge dal Magistrato Dirigente, nel rispetto delle disposizioni di legge e dei criteri sulla distribuzione del lavoro approvati dal Consiglio Giudiziario.

I magistrati di ciascuna sezione specializzata sono dotati della pienezza della giurisdizione e pertanto sono liberamente sostituibili nell'esercizio delle funzioni e competenze della sezione. In caso di necessità e senza pregiudizio per il lavoro giudiziario già assegnato, il Magistrato Dirigente, in applicazione dei criteri stabiliti dal Consiglio Giudiziario, può affidare ai magistrati di una sezione specializzata competenze relative all'altra.

I Giudici d'Appello in materia civile, penale ed amministrativa possono sostituirsi reciprocamente l'uno con l'altro in caso di grave impedimento o di incompatibilità di uno di essi. La sostituzione è automatica qualora esista una specifica disposizione di legge, in caso di vacanza dell'Ufficio, ovvero quando per ciascuna delle funzioni d'appello penale, civile o amministrativa siano nominati più giudici; negli altri casi le sostituzioni avvengono secondo criteri predeterminati stabiliti dal Consiglio Giudiziario."

amministrativa, della tutela dei minori e della famiglia, cui sono assegnati i singoli Commissari della Legge dal Magistrato Dirigente.

I magistrati di ciascun ruolo sono dotati della pienezza della giurisdizione e pertanto sono liberamente sostituibili nell'esercizio delle funzioni e competenze.

I Giudici d'Appello possono sostituirsi reciprocamente l'uno con l'altro in caso di impedimento o di incompatibilità di uno di essi.

Le sostituzioni sono disposte secondo criteri predeterminati, stabiliti dal Consiglio Giudiziario, nell'assoluto rispetto del principio della precostituzione del Giudice.

I Procuratori del Fisco, in posizione paritaria, si ripartiscono il lavoro sulla base di criteri predeterminati e condivisi, ispirati ai principi di equità e tali da assicurare la migliore efficacia per la speditezza dei procedimenti; in caso di disaccordo tali principi saranno stabiliti dal Consiglio Giudiziario riunito in seduta ordinaria.

Art. 2

(Nomina e incompatibilità dei magistrati)

I Magistrati sono nominati, previo espletamento della procedura di cui all'articolo 3, ultimo comma, a seguito del superamento di concorso, ovvero per trasferimento a funzioni giurisdizionali superiori.

I Giudici per la terza istanza, i Giudici per i rimedi straordinari ed i Giudici per l'azione di responsabilità civile dei magistrati sono nominati dal Consiglio Giudiziario in seduta plenaria.

I Magistrati devono dimostrare specifica professionalità, obiettività ed imparzialità.

Nell'espletamento dell'incarico devono sempre manifestare sicura dottrina e prudente equilibrio e costantemente tenere un'irrepreensibile condotta civile e morale.

L'Ufficio di Magistrato è incompatibile con l'assunzione di incarichi e con l'iscrizione a movimenti o partiti politici o ad associazioni sindacali, con la presentazione di candidature in elezioni politiche ed amministrative, con l'esercizio di attività commerciali o industriali, con l'assunzione delle cariche di amministratore e sindaco in società e, limitatamente [ai magistrati di primo grado, ai giudici conciliatori] ai

Commissari della Legge, al Procuratore del Fisco¹¹ e agli uditori, con l'esercizio della libera professione e l'assunzione di altri uffici ed impieghi pubblici o privati sia nel territorio della Repubblica sia all'estero, escluso l'incarico di docente universitario, per quanto compatibile.¹²

L'Ufficio di Magistrato d'appello o di grado superiore è incompatibile con l'esercizio della professione nel territorio della Repubblica.

È fatto divieto al coniuge, al convivente more uxorio ed ai parenti ed affini entro il 3° grado dei Magistrati di esercitare il patrocinio avanti al Tribunale Unico.

Lo status giuridico del Magistrato è regolamentato con legge ordinaria.¹³

Il trattamento retributivo dei Magistrati è stabilito dalla legge ordinaria.

In ottemperanza all'articolo 4, comma 2, della Dichiarazione dei Diritti dei Cittadini e dei Principi Fondamentali dell'Ordinamento Sammarinese, ai cittadini sammarinesi è garantita la possibilità di accesso alla magistratura.

I Magistrati assumono l'incarico prestando giuramento nelle mani dell'Ecc.ma Reggenza.

Art.3

(Reclutamento dei magistrati)

I Giudici per la terza istanza ed i Giudici per i rimedi straordinari, in numero di due per ogni Ufficio, ed i sei Giudici per l'azione di responsabilità civile dei magistrati, un titolare ed un supplente per ogni grado di giudizio, sono nominati dal Consiglio Giudiziario in seduta plenaria, a maggioranza dei due terzi.

I Giudici d'Appello sono nominati a seguito di apposito concorso per titoli avanti ad una Commissione giudicatrice composta da tre membri, di cui uno con funzioni di presidente, designati dal Consiglio Giudiziario fra personalità di chiara fama, nell'ambito del diritto, anche esterne alla magistratura sammarinese, ovvero fra i Giudici d'Appello o di grado superiore. Non possono far parte della Commissione gli iscritti all'Albo degli Avvocati e

notai, dei dottori commercialisti e dei ragionieri della Repubblica, **il coniuge, il convivente more uxorio**, nonché i parenti ed affini sino al [2°] 3° grado di iscritti a tali ordinamenti professionali.¹⁴

I Commissari della Legge, il Procuratore del Fisco, gli Uditori Commissariali sono nominati a seguito di concorso per esami, da tenersi mediante una prova scritta ed un colloquio orale, avanti ad una Commissione Giudicatrice costituita da tre membri designati dal Consiglio Giudiziario tra personalità di chiara fama nell'ambito del diritto anche esterne alla magistratura sammarinese ovvero tra i Giudici d'Appello o di grado superiore, di cui uno con funzioni di presidente. Non possono far parte della Commissione gli iscritti all'Albo degli avvocati e notai, dei dottori commercialisti e dei ragionieri della Repubblica, **il coniuge, il convivente more uxorio nonché i parenti ed affini sino al [2°] 3° grado di iscritti a tali ordinamenti professionali.¹⁵**

¹⁴ Comma II, prima e seconda parte così modificato con l'art. 3 della Legge Qualificata 16 settembre 2011 n.2. Il testo previgente del comma II prima parte recitava: "I Giudici d'Appello sono nominati a seguito di apposito concorso per titoli avanti ad una Commissione giudicatrice composta da sei membri designati in numero di tre dal Consiglio Giudiziario fra i Giudici d'Appello o di grado superiore, e tre dal Consiglio Grande e Generale fra personalità di chiara fama, nell'ambito del diritto, estranee alla magistratura sammarinese."

¹⁵ Comma III, prima e seconda parte, dopo la legge qualificata 18 dicembre 2006 n.3 *Interpretazione autentica dell'articolo 3, terzo comma, della legge qualificata 30 ottobre 2003 n.145* [Appendice 3] è così modificato con l'art. 3 della Legge Qualificata 16 settembre 2011 n.2. Il testo previgente del comma III prima parte recitava: "I Commissari della Legge, il Procuratore del Fisco, i Pro-Fiscali, i Giudici Conciliatori, gli Uditori Commissariali nonché i Giudici amministrativi di primo grado sono nominati a seguito di concorso per titoli ed esami, da tenersi mediante prove scritte ed orali, avanti ad una Commissione Giudicatrice costituita da tre membri designati dal Consiglio Giudiziario tra i Giudici d'Appello o di grado superiore ovvero tra personalità di chiara fama nell'ambito del diritto e tre membri nominati dal Consiglio Grande e Generale fra personalità di chiara fama nell'ambito del diritto estranee alla magistratura sammarinese."

¹¹ Parole sostituite con l'art. 2 della Legge Qualificata 16 settembre 2011 n.2.

¹² Si veda la legge qualificata 18 giugno 2015 n.2, *Norme di incompatibilità per l'appartenenza ad associazioni segrete* [Appendice 5].

¹³ Commi VI *bis* e *ter* introdotti con l'art. 2 della Legge Qualificata 16 settembre 2011 n.2.

*La Commissione d'esame elegge nel proprio seno il Presidente tra i membri nominati dal Consiglio Grande e Generale; nelle votazioni, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.*¹⁶

La graduatoria formata a seguito dei concorsi, con l'indicazione dei vincitori, viene trasmessa al Consiglio Grande e Generale che ne prende atto.

La disciplina per la selezione dei candidati e la procedura di svolgimento della prova si svolgono, in quanto compatibili con la presente legge, secondo quanto previsto dalla Legge Qualificata 4 maggio 2009 n.1.¹⁷

L'avvio della procedura di nomina dei Magistrati è richiesta al Consiglio Grande e Generale con relazione motivata dal Magistrato Dirigente su conforme parere del Consiglio Giudiziario [o dalla Commissione Consiliare per gli Affari di Giustizia]¹⁸. Il Consiglio Grande e Generale, preso atto della richiesta, delibera a maggioranza assoluta.

Il reclutamento dei nuovi Magistrati deve avvenire in via preferenziale attraverso la carriera interna. I Giudici in servizio a tempo indeterminato che sono nominati a funzioni superiori non sono soggetti al periodo di prova.¹⁹

Art.4

(Durata degli incarichi dei magistrati)

¹⁶ Comma IV, abrogato con l'art. 3 della Legge Qualificata 16 settembre 2011 n.2.

¹⁷ Comma introdotto in sostituzione dei commi VI e VII con l'art. 3 della Legge Qualificata 16 settembre 2011 n.2. Il testo dei due commi sostituiti, contenenti la disciplina del regolamento, sostituita dalla legge qual. 4 maggio 2009, n. 1, [Appendice 2] era il seguente:

"Il Consiglio Giudiziario è tenuto a redigere il regolamento recante la disciplina delle nomine dei Giudici per la terza istanza, dei Giudici per i rimedi straordinari e dei Giudici per l'azione di responsabilità civile dei magistrati, dei concorsi, della pubblicità dei bandi, delle prove d'esame, della procedura per la formazione delle commissioni giudicatrici e l'individuazione dei criteri per la valutazione dei titoli richiesti.

Tale regolamento deve essere trasmesso al Consiglio Grande e Generale per la presa d'atto."

¹⁸ Parole soppresse con l'art. 3 della Legge Qualificata 16 settembre 2011 n.2.

¹⁹ Comma introdotto con l'art. 3 della Legge Qualificata 16 settembre 2011 n.2.

I Giudici per la terza istanza, i Giudici per i rimedi straordinari ed i Giudici per l'azione di responsabilità civile dei magistrati sono nominati per la durata di cinque anni e possono essere rinnovati.

I Giudici d'Appello, i Commissari della Legge, [i Giudici amministrativi di primo grado, i Giudici Conciliatori]²⁰ e gli Uditori, dopo la nomina, sono soggetti ad un periodo di prova di anni tre. Il Consiglio Giudiziario provvede alla valutazione dell'attività svolta e delibera la conferma a tempo indeterminato o la cessazione dall'incarico e ne dà comunicazione al Consiglio Grande e Generale per la presa d'atto.

I magistrati confermati nell'incarico a tempo indeterminato rimangono in servizio fino all'età di [sessantacinque] sessantotto anni; tale termine potrà essere prorogato per due anni dal Consiglio Giudiziario su richiesta dell'interessato in caso di comprovate esigenze di servizio attestate da dettagliata relazione del Magistrato Dirigente. I Magistrati cessano dal loro incarico per dimissioni, decadenza, esonero, ovvero inserimento nell'amministrazione pubblica.²¹

Le dimissioni del Magistrato, che devono essere presentate per iscritto alla Reggenza, costituiscono un atto unilaterale, non recettizio ed hanno effetto immediato.²²

²⁰ Parole soppresse con l'art. 4 della Legge Qualificata 16 settembre 2011 n.2.

²¹ Periodo introdotto con l'art. 4 della Legge Qualificata 16 settembre 2011 n.2 ed integrato con norme di dettaglio coll'art. 1 rubricato *Interpretazione autentica del terzo comma dell'articolo 4 della Legge Qualificata 30 ottobre 2003 n.145 e sue successive modifiche* (Appendice 4), che recita:

"1. Il terzo comma dell'articolo 4 della Legge Qualificata 30 ottobre 2003 n.145 e sue successive modifiche deve interpretarsi, nella parte relativa alla proroga dell'incarico dei Magistrati che hanno raggiunto il sessantottesimo anno di età, nel senso che il Consiglio Giudiziario, a seguito della presentazione della domanda da parte dell'interessato, previa convocazione con all'ordine del giorno la discussione sulla proroga, adotta la delibera sulla base della relazione sull'esistenza delle comprovate esigenze di servizio che il Magistrato Dirigente esporrà in apertura del comma."

²² Comma III bis introdotto con l'art. 4 della Legge Qualificata 16 settembre 2011 n.2.

In qualità di Presidente del Consiglio Giudiziario, la Reggenza informa delle dimissioni, decadenza o esonero da parte di un Magistrato il Consiglio Grande e Generale per la relativa presa d'atto.²³

I Commissari della Legge, [*i Giudici amministrativi di primo grado e i Giudici Conciliatori*]²⁴ che abbiano esercitato funzioni giurisdizionali per almeno dieci anni possono domandare, per gravi motivi personali e familiari, al Consiglio Grande e Generale di essere inseriti nella pubblica amministrazione. Il Consiglio Grande e Generale, sentito il parere del Consiglio Giudiziario e del Congresso di Stato, adotta una decisione entro tre mesi dalla presentazione della domanda.

Art. 5

(Requisiti per la nomina dei magistrati)

I due Giudici per la terza istanza ed i due Giudici per i rimedi straordinari sono scelti tra esperti in diritto di chiarissima fama aventi i requisiti minimi previsti per i magistrati d'appello, in modo che uno abbia competenza specifica nella materia civile e l'altro nella materia penale.

I Giudici per la responsabilità civile dei magistrati sono scelti tra esperti in diritto di chiarissima fama aventi i requisiti minimi per i magistrati d'appello.

Sono ammessi al concorso per Giudice d'Appello in materia penale, civile ed amministrativa i magistrati con almeno la qualifica di magistrato d'appello, ovvero coloro che abbiano acquisito la qualifica di professore universitario di ruolo in materie giuridiche e che abbiano compiuto il quarantacinquesimo anno di età.

Possono essere nominati Giudici d'Appello anche i Commissari della Legge [*ed i Giudici amministrativi di primo grado*] con almeno dieci anni di servizio. La valutazione della professionalità acquisita è effettuata dal Consiglio Giudiziario in seduta plenaria, al quale il Magistrato Dirigente deve presentare apposita relazione.

Sono ammessi al concorso per Commissario della Legge [*e Giudice amministrativo di primo*

²³ Comma III *ter* introdotto con l'art. 4 della Legge Qualificata 16 settembre 2011 n.2.

²⁴ Parole soppresse con l'art. 4 della Legge Qualificata 16 settembre 2011 n.2.

grado] i magistrati, i laureati in giurisprudenza che abbiano acquisito la qualifica di professore universitario di ruolo o che a seguito di concorso facciano parte del personale docente dell'università per le materie giuridiche, nonché gli avvocati che abbiano esercitato la professione per almeno sei anni.

Possono essere nominati Commissari della Legge [*i Giudici Conciliatori*] e gli Uditori Commissariali con almeno quattro anni di servizio. La valutazione della professionalità acquisita è effettuata dal Consiglio Giudiziario in seduta plenaria, al quale il Magistrato Dirigente deve presentare apposita relazione.

Sono ammessi al concorso per Procuratore del Fisco [*e Pro-Fiscale*] gli avvocati che abbiano compiuto il trentesimo anno di età e i laureati in giurisprudenza che abbiano acquisito la qualifica di professore universitario di ruolo o che a seguito di concorso facciano parte del personale docente dell'università per le materie giuridiche.

Sono ammessi al concorso per Giudice Conciliatore gli avvocati iscritti all'albo da almeno quattro anni.

Possono essere nominati Procuratore del Fisco, [*Pro-Fiscale e Giudice Conciliatore*] anche gli Uditori Commissariali con almeno due anni di servizio. La valutazione della professionalità acquisita è effettuata dal Consiglio Giudiziario in seduta plenaria, al quale il Magistrato Dirigente deve presentare apposita relazione.

Sono ammessi al concorso per Uditore Commissariale i laureati in giurisprudenza che non abbiano compiuto il quarantesimo anno di età.²⁵

Art. 6

(Magistrato Dirigente del Tribunale)

Il Magistrato Dirigente del Tribunale è designato per la durata di anni cinque dal Consiglio Giudiziario in seduta plenaria tra i Commissari della Legge con almeno [dieci]

²⁵ Comma così sostituito da ultimo con l'art. della Legge Qualificata 3 novembre 2014 n.1. Il testo con le modifiche introdotte con l'art. 5 della Legge Qualificata 16 settembre 2011 n.2 era il seguente: "Sono ammessi al concorso per Uditore Commissariale i laureati in giurisprudenza che abbiano superato l'esame di abilitazione alla professione e non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età.". Il testo originario recitava: "Sono ammessi al concorso per Uditore Commissariale i laureati in giurisprudenza".

cinque anni di servizio e Giudici d'Appello confermati nel loro incarico, ovvero tra i Giudici di Terza Istanza.²⁶

Su proposta del Magistrato Dirigente, il Consiglio Giudiziario in seduta plenaria nomina, tra i Magistrati, un Dirigente supplente che sostituisce il Magistrato Dirigente in ogni caso in cui questi sia impedito nell'esercizio delle proprie funzioni. Il Magistrato Dirigente può delegare il Dirigente supplente per l'esercizio di proprie attribuzioni. In caso di morte o impedimento permanente del Magistrato Dirigente, il Dirigente supplente ne svolge le funzioni sino alla nomina del successore.²⁷

Il Consiglio Giudiziario, qualora in circostanze straordinarie il settore dell'amministrazione della giustizia manifesti l'esigenza contingente di avvalersi di professionalità ed esperienze particolari e specifiche, potrà designare quale Dirigente una personalità esterna alla Magistratura sammarinese di chiarissima fama e comprovata esperienza nell'ambito della direzione di strutture ed organi giudiziari, per periodi definiti dallo stesso Consiglio Giudiziario, anche inferiori ai cinque anni.²⁸

[Il Dirigente, nominato ai sensi del comma precedente, è componente di diritto del Consiglio Giudiziario] Il Dirigente non Magistrato, nominato ai sensi del comma precedente, partecipa al Consiglio Giudiziario senza diritto di voto²⁹, sia in seduta ordinaria che in seduta plenaria, ed è titolare di tutte le funzioni e di compiti che le leggi di ordinamento giudiziario e le altre leggi dello Stato assegnano al Magistrato Dirigente, ivi comprese le prerogative di cui al presente articolo. Gli atti, i documenti e le informazioni relativi all'attività giurisdizionale, conosciuti o

²⁶ Modifiche introdotte con l'art. 6 della Legge Qualificata 16 settembre 2011 n.2

²⁷ Comma introdotto con l'art. 2 della Legge Qualificata 26 febbraio 2019 n.1.

²⁸ Comma introdotto con l'art. 6 della Legge Qualificata 16 settembre 2011 n.2.

²⁹ Periodo introdotto con l'art. 2 della legge qualificata 20 febbraio 2020 n.1 *Composizione del consiglio giudiziario in seduta plenaria.*

acquisiti dal Dirigente nell'espletamento delle proprie attribuzioni, sono assoggettati ai medesimi obblighi di segreto previsti per i Magistrati nell'esercizio delle relative funzioni. Al Dirigente si applicano tutte le condizioni, facoltà, prerogative, guarentigie ed incompatibilità previste dalla legge per i Magistrati della Repubblica. Il trattamento retributivo viene fissato in corrispondenza a quello previsto per i Commissari della Legge, con l'esclusione delle indennità particolari, eccetto quella di Magistrato Dirigente.³⁰

Al Magistrato Dirigente sono attribuiti poteri organizzativi e di distribuzione del lavoro giudiziario secondo criteri predeterminati, nonché di sorveglianza, ferma restando l'autonomia decisionale di ciascun giudice, di coordinamento e direzione degli uffici giudiziari, ad eccezione delle funzioni meramente amministrative.

Il Magistrato Dirigente provvede alla attribuzione del lavoro ai Commissari della Legge, ai Giudici Conciliatori, agli Uditori Commissariali [ed ai Giudici amministrativi di primo grado], tenendo conto della professionalità acquisita, dell'esperienza di servizio e dei titoli. *Provvede inoltre alla determinazione dei criteri per la ripartizione del lavoro tra i Giudici d'Appello, d'intesa con essi.*³¹

Provvede inoltre alla determinazione dei criteri per la ripartizione del lavoro tra i Giudici d'Appello, d'intesa con essi. In caso non fosse possibile raggiungere tale intesa, la ripartizione del lavoro sarà disposta dal Consiglio Giudiziario riunito in seduta ordinaria.³²

³⁰ Comma introdotto con l'art. 6 della Legge Qualificata 16 settembre 2011 n.2, e così modificato con Legge Qualificata 26 febbraio 2019 n.1. Il testo originario recitava: "In tale caso, il Dirigente espleta esclusivamente i compiti di organizzazione del Tribunale e ripartizione del lavoro giudiziario previsti dalla legge. Ad esso si applicano tutte le condizioni, facoltà, prerogative, guarentigie ed incompatibilità previste dalla legge per i Magistrati della Repubblica. Il trattamento retributivo viene fissato in corrispondenza a quello per la figura di Commissario della Legge, con l'esclusione delle indennità particolari."

³¹ Parole e periodo soppressi con l'art. 6 della Legge Qualificata 16 settembre 2011 n.2.

³² Comma introdotto con l'art. 6 della Legge Qualificata 16 settembre 2011 n.2.

Riferisce periodicamente al Consiglio Giudiziario circa il corretto espletamento del lavoro assegnato ai Magistrati, sia in termini qualitativi che quantitativi, ed eventualmente propone l'adozione degli opportuni provvedimenti.³³

I Commissari della Legge, [i Giudici amministrativi di primo grado, i Giudici Conciliatori] e gli Uditori Commissariali sono tenuti ad adempiere puntualmente e tempestivamente ai doveri dell'ufficio e ad adeguarsi alle disposizioni impartite dal Magistrato Dirigente; ferme restando le incompatibilità previste dalla legge, eventuali altri incarichi possono essere assunti esclusivamente nel rispetto delle esigenze dell'ufficio e previa autorizzazione del Consiglio Giudiziario in seduta ordinaria. Eventuali inadempienze, ovvero il venir meno dei requisiti e professionalità di cui al precedente articolo 2, comma 3, saranno segnalate al Consiglio Giudiziario in seduta plenaria per le valutazioni e le iniziative del caso, **che saranno disciplinate da apposita legge ordinaria.**³⁴

Il Magistrato Dirigente è tenuto annualmente a presentare al Consiglio Grande e Generale, per il tramite del Segretario di Stato per la Giustizia, la relazione sullo stato della giustizia, comprensiva dei rilievi sul lavoro giudiziario svolto dai magistrati di ogni grado.

Art. 7

(Consiglio Giudiziario)

Il Consiglio Giudiziario ha funzioni di rappresentanza e di garanzia dell'ordine giudiziario.

Il Consiglio Giudiziario si riunisce in seduta ordinaria ed in seduta plenaria.

³³ Comma così sostituito dall'art. 6 della Legge Qualificata 16 settembre 2011 n.2. Il testo del comma IV recitava: "Il Consiglio Giudiziario nella prima seduta utile approva i criteri per la distribuzione del lavoro giudiziario adottati dal Magistrato Dirigente."

³⁴ Parole soppresse e periodo così modificato con l'art. 6 della Legge Qualificata 16 settembre 2011 n.2. Il testo originario recitava: "Eventuali inadempienze, ovvero il venir meno dei requisiti e professionalità di cui al precedente articolo 2, comma 3, saranno segnalate al Consiglio Giudiziario in seduta plenaria per le valutazioni e le iniziative del caso, che saranno disciplinate da apposito Regolamento approvato dallo stesso Consiglio Giudiziario in seduta plenaria."

Il Consiglio Giudiziario in seduta ordinaria è composto [dai Giudici Conciliatori, dai Giudici amministrativi di primo grado], dai Commissari della Legge, dai Giudici d'Appello e dai Giudici per la terza istanza. È presieduto dai Capitani Reggenti, ovvero, per delega, dal Magistrato Dirigente. Il Segretario di Stato per la Giustizia partecipa alle sedute senza diritto di voto.

Il Consiglio Giudiziario in seduta ordinaria approva i criteri [per la distribuzione del lavoro adottati dal Magistrato Dirigente ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della presente legge, nonché] per l'assegnazione delle competenze di cui all'articolo 1, commi 3 e 4, e all'articolo 11, comma 6; può attivare l'azione di sindacato secondo le modalità stabilite dalla legge costituzionale; può avanzare richieste e prestare pareri in materia di organizzazione degli uffici giudiziari, esamina le questioni di carattere generale concernenti l'amministrazione della giustizia, con facoltà di avanzare richieste e prestare pareri; delibera su ogni altra questione relativa alla organizzazione del lavoro giudiziario che gli sia sottoposta dal Magistrato Dirigente ovvero dal Segretario di Stato per la Giustizia.³⁵

Il Consiglio Giudiziario in seduta plenaria è composto dai membri della Commissione Consiliare per gli Affari di Giustizia, dal Segretario di Stato per la Giustizia, dai Giudici per la Terza Istanza, da tre Giudici d'Appello, da cinque Commissari della Legge e dal Magistrato Dirigente. I Commissari della Legge ed i [tre] Giudici d'Appello sono individuati tra quelli confermati a tempo indeterminato **preferendo quelli con maggior anzianità di servizio [nel ruolo];** in caso di pari anzianità di servizio prevale la maggior anzianità anagrafica. **Qualora non vi siano tre Giudici d'Appello a tempo indeterminato, la composizione del Consiglio dovrà essere integrata dai Commissari della Legge confermati a tempo indeterminato. Il numero dei Magistrati con diritto di voto deve comunque essere sempre pari a quello degli altri componenti aventi diritto di voto. In mancanza di Magistrati confermati a tempo indeterminato il Consiglio viene integrato con Magistrati a tempo determinato preferendo quelli di pari grado, individuati secondo il criterio della maggior anzianità di ruolo,**

³⁵ Parole soppresse con l'art. 7 della Legge Qualificata 16 settembre 2011 n.2

ovvero, in caso di pari anzianità, della maggior anzianità anagrafica.³⁶

È presieduto dai Capitani Reggenti, o, in loro assenza dal Presidente della Commissione Consiliare per gli Affari di Giustizia.³⁷

³⁶ Comma così sostituito dall'art. 7 della Legge Qualificata 16 settembre 2011 n.2. Il testo originario era il seguente: "Il Consiglio Giudiziario in seduta plenaria è composto dai Giudici Conciliatori, dai Giudici amministrativi, dai Commissari della Legge, dai Giudici d'Appello, dai Giudici per la terza istanza nonché dai membri della Commissione Consiliare per gli Affari di Giustizia. È presieduto dai Capitani Reggenti, o, in loro assenza dal Presidente della Commissione Consiliare per gli Affari di Giustizia. Il Segretario di Stato per la Giustizia partecipa alle sedute con diritto di voto."

Modifiche alle parole ed all'ultimo periodo del comma V operata con l'art. 4 rubricato *Modifica al quinto comma dell'articolo 7 della Legge Qualificata 30 ottobre 2003 n.145 e sue successive modifiche*, della legge qualificata 20 febbraio 2020 n.1 *Composizione del consiglio giudiziario in seduta plenaria* [Appendice 4]. Il testo previgente recitava: "Il numero dei Magistrati deve comunque essere sempre pari a quello degli altri componenti; qualora in ragione dei requisiti il numero sia inferiore, il Consiglio viene integrato con i Magistrati di pari grado rispetto al ruolo in cui si è verificata la mancanza, ovvero, in ulteriore difetto, dai Commissari della Legge, anche a tempo determinato, individuati secondo il criterio della maggior anzianità di ruolo, ovvero, in caso di pari anzianità, dalla maggior anzianità anagrafica."

Comma V, altresì oggetto di intervento con l'art. 3, rubricato *Interpretazione autentica del quinto comma dell'articolo 7 della Legge Qualificata 30 ottobre 2003 n.145 e sue successive modifiche*, della legge qualificata 20 febbraio 2020 n.1 *Composizione del consiglio giudiziario in seduta plenaria* [Appendice 4], che recita:

"1. Il quinto comma dell'articolo 7 della Legge Qualificata 30 ottobre 2003 n.145 e sue successive modifiche deve interpretarsi nel senso che il Consiglio Giudiziario riunito in seduta plenaria è composto in via prioritaria dai Magistrati nominati a tempo indeterminato, vale a dire che abbiano superato laddove previsto il periodo di prova. Solo qualora il numero dei Magistrati a tempo indeterminato sia inferiore a quello degli altri componenti, il Consiglio Giudiziario riunito in seduta plenaria è integrato sulla base degli altri criteri previsti dalla legge."

³⁷ Comma introdotto dall'art. 7 della Legge Qualificata 16 settembre 2011 n.2.

In occasione della discussione circa la Relazione annuale del Magistrato Dirigente, partecipa, senza diritto di voto, il Presidente dell'Ordine degli Avvocati e Notai.³⁸

Il Consiglio Giudiziario si riunisce in seduta plenaria per tutte le deliberazioni indicate nell'articolo 3 della presente legge relative ai procedimenti di nomina dei magistrati, per le conferme nell'incarico ai sensi dell'articolo 4 della presente legge, e per la designazione del Magistrato Dirigente; assume le decisioni di cui all'articolo 9 della presente legge; valuta la professionalità acquisita dai Magistrati ai sensi dell'articolo 5 della presente legge; ai sensi della legge costituzionale, può sospendere in via cautelare il magistrato sottoposto ad azione di sindacato e dichiararne la decadenza o l'esonero in conformità alla decisione del Collegio Garante della costituzionalità delle norme; [*discute in via preventiva*] riceve e valuta la relazione annuale del Magistrato Dirigente; esamina le questioni relative ai rapporti fra gli organi giudiziari e gli altri organi dello Stato, con facoltà di suggerire indirizzi e proposte; può accordare, eccezionalmente, dilazioni ai giudici per emettere sentenze, decreti e provvedimenti giudiziari, in applicazione dell'articolo 2, punto 4, della Legge 5 giugno 1923 n. 13; esercita tutte le altre funzioni demandate al Consiglio Giudiziario dalla legge che non siano espressamente indicate tra quelle riservate alla seduta ordinaria.³⁹

Il Consiglio Giudiziario si riunisce in seduta ordinaria almeno due volte l'anno con cadenza semestrale, ed in seduta plenaria almeno una volta all'anno per la discussione della relazione del Magistrato Dirigente; possono comunque essere convocate sedute ordinarie o plenarie ogni volta che sia necessario. In entrambe le sedute è convocato dai Capitani Reggenti di loro iniziativa ovvero su richiesta del Segretario di Stato per la Giustizia, del Magistrato Dirigente o di almeno un terzo dei componenti.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Giudiziario in entrambe le sedute è sempre necessaria la presenza di almeno la metà dei componenti. [*Le delibere sono adottate a maggioranza assoluta.*] **Le delibere sono**

³⁸ Comma introdotto dall'art. 7 della Legge Qualificata 16 settembre 2011 n.2.

³⁹ Parole sostituite con l'art. 7 della Legge Qualificata 16 settembre 2011 n.2.

adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.⁴⁰

I lavori delle sedute del Consiglio Giudiziario dovranno risultare da apposito verbale, redatto dal segretario che sarà designato all'inizio della seduta.

Di tale verbale dovrà essere trasmessa copia all'Ordine degli Avvocati e Notai.⁴¹

In tutti i casi di responsabilità, incompatibilità e non idoneità riguardanti i singoli Magistrati, questi debbono essere sentiti personalmente o a mezzo di procuratore speciale, ma non possono partecipare o assistere alla discussione e alle deliberazioni. Parimenti, in caso di candidatura di magistrati per la nomina a funzioni giurisdizionali superiori ovvero di conferma nell'incarico ed in tutti i casi che li riguardano non possono partecipare alla discussione e alla deliberazione i magistrati interessati ed i membri del Consiglio Giudiziario che hanno fatto parte della commissione di concorso per la nomina degli stessi.

Art. 8

(Commissione Consiliare per gli Affari di Giustizia)

La Commissione Consiliare per gli Affari di Giustizia è costituita da dieci Consiglieri, nominati dal Consiglio Grande e Generale all'inizio di ogni legislatura con maggioranza non inferiore a due terzi. È presieduta e convocata dal Presidente, nominato dalla stessa Commissione nella sua prima seduta. Ne fa parte, a pieno titolo, il Segretario di Stato per la Giustizia.

La Commissione Consiliare per gli Affari di Giustizia riferisce di ogni sua attività soltanto al Consiglio Grande e Generale.

La Commissione [si riunisce] può riunirsi prima della convocazione del Consiglio Giudiziario in seduta plenaria per discutere gli argomenti posti all'ordine del giorno; almeno un terzo dei suoi componenti può attivare l'azione di sindacato dei magistrati secondo le modalità previste dalla legge costituzionale; esamina la relazione annuale del Magistrato Dirigente [prima della presentazione al Consiglio Grande e Generale]; quale organo di coordinamento, vigila sull'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio

⁴⁰ Secondo periodo del comma VIII sostituito con art. 1 Legge Qualificata 21 gennaio 2010 n.1.

⁴¹ Comma introdotto dall'art. 7 della Legge Qualificata 16 settembre 2011 n.2.

Giudiziario in seduta plenaria che devono essere sottoposte al Consiglio Grande e Generale o per le quali devono essere adottati provvedimenti amministrativi; esercita i poteri previsti dalla legge.⁴² La Commissione ha facoltà di richiedere riferimenti ovvero pareri al Magistrato Dirigente, che può anche essere convocato per audizioni.⁴³

Per la validità delle deliberazioni della Commissione è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta.

Non possono far parte della Commissione Consiliare per gli Affari di Giustizia i Consiglieri iscritti all'Albo degli avvocati e notai, dei dottori commercialisti e dei ragionieri.

Art. 9

(Sospensione dei Magistrati)

Il Magistrato che, per fatto proprio, venga a trovarsi in condizioni non più idonee all'esercizio delle funzioni giurisdizionali può richiedere al Consiglio Giudiziario di essere sospeso dall'incarico per un periodo non superiore a sei mesi, nel corso dei quali sarà sospeso il trattamento economico.

Il Consiglio Giudiziario può sollevare definitivamente dall'incarico il Magistrato che si trovi in condizioni di salute o personali tali da determinarne l'incompatibilità assoluta e permanente con l'esercizio delle funzioni giurisdizionali.

Può, invece, sospendere il Magistrato dalle funzioni in via transitoria quando l'incompatibilità sia temporanea, per il tempo giudicato strettamente necessario e comunque non superiore a sei mesi. In tale caso si applica il trattamento economico pari alla metà del piede retributivo stabilito dalla legge per quell'incarico. Qualora allo scadere del periodo di sospensione l'incompatibilità permanga, il Consiglio Giudiziario dispone l'esonero dall'incarico.

Art. 10

(Astensione e ricusazione)

Il Magistrato è obbligato ad astenersi qualora sussistano gravi ragioni, determinate da rapporti

⁴² Parole sostituite e soppresse nel primo periodo del comma I con l'art. 8 della Legge Qualificata 16 settembre 2011 n.2.

⁴³ Parole introdotte nel secondo periodo del comma III con l'art. 1 della Legge Qualificata 26 febbraio 2019 n.1 [v. lavori consiliari in Appendice 6].

di parentela, coniugale, di convivenza more uxorio, affinità, amicizia, inimicizia, economici o di lavoro fra il Magistrato stesso o un suo prossimo congiunto e una delle parti o i difensori di queste nei giudizi civili o amministrativi, ovvero la persona imputata o indiziata di reato o la parte lesa, o i difensori di costoro nel processo penale.

Il Magistrato è parimenti obbligato ad astenersi nel caso in cui abbia reso consigli, pareri oppure nell'esercizio delle funzioni e prima che sia pronunciata sentenza abbia indebitamente manifestato il proprio convincimento sui fatti oggetto del processo [nonché per altri conflitti di interesse].⁴⁴

Nelle ipotesi di cui ai commi che precedono, qualora il Magistrato non si astenga, le parti lo possono recusare.

Il Magistrato può altresì astenersi quando sussistano motivi di opportunità, idonei a far ritenere compromessa la sua imparzialità e la serenità di giudizio.

Non è ammessa la ricusazione sul giudice chiamato a decidere sulla ricusazione.

Nei processi penali non è ammessa la ricusazione del Procuratore del Fisco.

Le procedure relative all'astensione e ricusazione dei Magistrati sono disciplinate da apposita legge ordinaria.

Il Magistrato che non adempia al proprio obbligo di astensione, qualora ricorrano requisiti certi ed oggettivi nell'ambito dei motivi previsti dal presente articolo, incorre nei provvedimenti disciplinati da apposita legge.⁴⁵

⁴⁴ Parole sostituite e soppresse con l'art. 9 della Legge Qualificata 16 settembre 2011 n.2.

⁴⁵ Vedi appendice 1 bis. Commi IV - VII introdotti con l'art. 9 della Legge Qualificata 16 settembre 2011 n.2. Gli originali previgenti commi IV e V recitavano:

"L'istanza di ricusazione, fatti salvi i casi nei quali la causa sopravviene ovvero la parte dimostri positivamente di non averne avuto conoscenza, deve essere proposta perentoriamente nei giudizi civili in limine litis, nei giudizi amministrativi entro il termine dell'udienza di discussione fissata per la prima volta, e nei giudizi penali entro venti giorni dalla notifica del primo atto da parte del giudice.

La prescrizione del reato è sospesa dal giorno del deposito dell'istanza di astensione o di ricusazione fino al giorno in cui viene notificata alla parte proponente la decisione."

Art. 11

(Norme transitorie e di coordinamento)

Il Consiglio giudiziario è tenuto a predisporre il regolamento di cui all'articolo 3 entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge.

Le disposizioni di cui all'articolo 5 della presente legge relative ai requisiti per la nomina del Procuratore del Fisco e dei Pro-Fiscali nonché le disposizioni su atti del procedimento penale si applicano fino all'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale, con il quale verranno introdotte ulteriori disposizioni relative all'ordinamento giudiziario. Il Procuratore del Fisco e i ProFiscali in servizio cesseranno dall'incarico con l'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale.

Il procedimento per la nomina dei magistrati stabilito dalla presente legge si applica esclusivamente alle nomine che avranno luogo dopo l'entrata in vigore della stessa. I magistrati attualmente in servizio che hanno già ottenuto la conferma nell'incarico a tempo indeterminato non dovranno pertanto sostenere alcun concorso. I magistrati attualmente in servizio a tempo determinato, alla scadenza del periodo di prova che rimane fissato in due anni, possono essere confermati nell'incarico dal Consiglio Giudiziario previa valutazione della attività svolta.

In deroga alle disposizioni della presente legge, gli Uditori Commissariali attualmente in servizio, la cui professionalità ed esperienza è già stata attestata dalla relazione del Magistrato Dirigente approvata dal Consiglio Grande e Generale, sono nominati Commissari della Legge ed assumeranno l'incarico dopo la prestazione del giuramento nelle mani dell'Ecc.ma Reggenza.

In deroga alle disposizioni della presente legge è nominato Magistrato Dirigente il Commissario della Legge attualmente in servizio con maggiore anzianità nel ruolo per la durata stabilita dall'articolo 6.

Il Giudice amministrativo d'Appello ed il Giudice d'Appello Civile sono completamente sostituibili nell'esercizio delle funzioni e dividono tra loro equamente il carico di lavoro dei due ruoli. Il Consiglio Giudiziario stabilisce i criteri per la distribuzione del lavoro giudiziario tra il Giudice amministrativo d'Appello ed il Giudice d'Appello Civile.

In tutte le disposizioni di legge nelle quali sono attribuite funzioni giurisdizionali al Magistrato Dirigente del Tribunale Commissariale o del Tribunale Amministrativo,

questi deve intendersi sostituito, rispettivamente, dal Commissario della Legge al quale è assegnata la materia secondo la distribuzione del lavoro giudiziario, o dal giudice amministrativo di primo grado.

Art. 12

(Abrogazioni)

Sono abrogate le disposizioni della Legge 28 ottobre 1992 n. 83, le successive modifiche ed integrazioni ed ogni altra norma in contrasto o comunque incompatibile con la presente legge.

Art. 13

(Entrata in vigore)

La presente legge entra in vigore il quinto giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.

Data dalla Nostra Residenza, addì 3 novembre 2003/1703 d.F.R

I CAPITANI REGGENTI

Giovanni Lonfernini - Valeria Ciavatta

Il Consiglio Giudiziario in Seduta Ordinaria
richiamati

i principi costituzionali di indipendenza ed autonomia della Magistratura di cui agli ultimi quattro commi dell'art. 3 della *Dichiarazione dei diritti dei cittadini e dei principi fondamentali dell'ordinamento sammarinese* (L. 8 luglio 1974, n. 59, nel testo revisionato dalla L. 26 febbraio 2002 n. 36), principi già riconosciuti dalla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, cui l'art. 1. comma 3, della *Dichiarazione dei diritti* conferisce efficacia diretta con rango superiore ad ogni altra legge nell'ordinamento sammarinese;

rammentato

che ai Magistrati «*spettano le particolari garanzie personali, economiche e di status previste dalla legge e dal diritto internazionale pattizio e consuetudinario*» (art. 2, comma II, L. cost. n. 144/2003 e ss.mm.) e che agli organi del potere giudiziario e dell'ordinamento giudiziario sono riconosciute particolari garanzie di corpo, tra le quali quelle di autogoverno nei termini stabiliti dalle norme che disciplinano i poteri e le prerogative del Dirigente del Tribunale e del Consiglio giudiziario (artt. 6 e 7 L.Q. n. 145/2003);

esprime

seri e gravi dubbi sulla compatibilità costituzionale e convenzionale della Legge Qualificata 20 febbraio 2020, n. 1, la quale, in contrasto con i fondamentali principi dello Stato di diritto, riconosciuti dall'ordinamento sammarinese, anche dettando norme di interpretazione autentica:

- 1) interviene su fattispecie attualmente oggetto di procedimenti in corso, interferendo con la funzione giurisdizionale in essi esplicata;
- 2) incide sull'equilibrio tra i poteri costituzionali modificando – in contrasto con tutte le raccomandazioni internazionali e i principi di rappresentatività della componente togata in Consiglio giudiziario e di equiordinazione tra i vari Giudici del potere giudiziario, siano essi a tempo determinato o indeterminato, confermati o in attesa di conferma – i criteri di composizione del Consiglio Giudiziario in Seduta Plenaria ed i diritti di voto della componente togata, pregiudicando la funzione di garanzia e di rappresentanza della Magistratura attribuita al Consiglio Giudiziario;
- 3) modifica retroattivamente la composizione del Consiglio Giudiziario in Seduta Plenaria, violando il canone della certezza e il principio di ragionevolezza, che sono il presupposto stesso dell'attività legislativa;
- 4) riduce gravemente l'indipendenza della Magistratura, acuendo il contrasto tra la normativa sammarinese ed i principi sanciti in seno al Consiglio d'Europa in ordine alla funzione di garanzia e di rappresentanza e alla composizione degli organi di governo e di tutela della Magistratura, alterando l'equilibrio tra le categorie dei giudici e tra questi e la componente politica;
- 5) priva irragionevolmente del diritto di voto il Dirigente del Tribunale (organo, anche quando non magistrato, dell'«ordinamento giudiziario», senza le attribuzioni giurisdizionali, ma con funzioni e poteri di alta amministrazione, il quale, «magistrato o

2

2020

7/5/20

17

Per

meno, siede nel Consiglio Giudiziario in sostanziale rappresentanza dei magistrati e in tale quota deve essere computato»: sent. n. 9/2019 del Collegio Garante della costituzionalità delle norme), rompendo il nesso tra le attribuzioni dell'organo collegiale e le attribuzioni monocratiche del Dirigente, in ordine all'organizzazione degli uffici giudiziari, alla distribuzione del lavoro e alla sorveglianza dei Magistrati;

avvalendosi

della facoltà - ad esso riconosciuta dall'art. 7, della L.Q. n. 145/2003 e ss. mm. - di «avanzare richieste e prestare pareri» in ordine «a questioni di carattere generale concernenti l'amministrazione della giustizia»;

manifesta

forte preoccupazione per la violazione del principio di separazione dei poteri e dell'equilibrio dell'azione degli organi dello Stato nel rispetto della reciproca autonomia e competenza (art. 3, commi IV ed ult. *Dichiarazione dei diritti*);

ritiene

necessario un intervento normativo complessivo che ridisegni la composizione del Consiglio Giudiziario in Seduta Plenaria nel rispetto dei principi costituzionali e convenzionali, tenendo conto delle raccomandazioni adottate dagli organismi internazionali, eliminando gli effetti della Legge Qualificata n. 1/2020, che incidono sull'indipendenza della Magistratura e sull'equilibrio tra i poteri costituzionali e gli organi dello Stato;


delibera

di richiedere immediatamente al Consiglio d'Europa, in persona del Segretario Generale e del suo Adviser, nonché agli organi del GRECO (Groupe d'Etats contre la Corruption), che stanno svolgendo il monitoraggio ai fini del Fourth Evaluation Round, la verifica della compatibilità della Legge Qualificata n. 1/2020 con i principi dettati dalla Carta EDU e dalle raccomandazioni degli organi del Consiglio d'Europa;

dà mandato

alla Segreteria del Consiglio Giudiziario di trasmettere la presente delibera al Consiglio Grande e Generale, al Consiglio Giudiziario in Seduta Plenaria, al Congresso di Stato, nonché agli organi del Consiglio d'Europa e del GRECO sopra richiamati.

San Marino, otto di giugno 2020



Deliberato in data 08/06/2020 ore 20:27

7/15, [Signature]

Il Consiglio giudiziario in seduta ordinaria

in relazione al punto 2), ordine del giorno, con riferimento all'assetto normativo del Consiglio Giudiziario da ultimo regolato dalla Legge Qualificata n. 1 del 2020;

udite

le considerazioni

-di Commissari della Legge e Giudici d'Appello, con cui si sono rilevate presunte incongruenze tra il dispositivo della Legge Qualificata n. 1/2020 e la *ratio* espressa nella relazione d'accompagnamento, dibattendo degli stessi presupposti dell'interpretazione autentica;

- altresì, per evidenziare che il relativo procedimento legislativo non ha contemplato un preliminare spazio di confronto tra politica e magistratura, anche per questo esitando in un dispositivo perfettibile;

-tra l'altro, per rimarcare che l'attribuzione al Dirigente del Tribunale della prerogativa di partecipazione senza voto al Consiglio Giudiziario non è coerente con un pieno esercizio delle facoltà altrimenti riconosciute, funzioni e compiti stabiliti, dall'art. 6, Legge Qualificata n. 145/2003, come modificata dalla Legge Qualificata n. 1/2019;

le considerazioni, infine, dirette a rivendicare l'esigenza che i presidi di autonomia e indipendenza del reciproco ambito di Politica e Magistratura siano assicurati in maggiore conformità con gli *standards* europei;

in ossequio

all'indirizzo della Eccellentissima Reggenza volto a richiamare il perimetro di discussione riferito al punto all'ordine del giorno;

condiviso

i rilievi secondo cui l'indipendenza della Magistratura e dei singoli Magistrati non dipende dalla eventuale soggezione a conferma di un giudice che sia membro del Consiglio Giudiziario;

premesso che ai sensi della sentenza del Collegio Garante 23 luglio 2019, n. 9 (pagina cinque, paragrafo terzo) il Dirigente siede in Consiglio Giudiziario in sostanziale rappresentanza dei Magistrati, condivisi altresì i rilievi secondo cui la rappresentanza senza voto determina una diminuzione della stessa funzione rappresentativa così ascritta;

che è auspicabile una riforma organica dell'ordinamento giudiziario che tenga conto dei rilievi oggi condivisi, assicurando innanzitutto la certezza del diritto;

che detta riforma non può che contemplare un pieno coinvolgimento preventivo dell'ordine della Magistratura, senza pregiudizio dell'ambito di competenza del Legislatore garantito dalla legittimazione democratica;

auspica

che il confronto odierno possa contribuire a sostenere la prosecuzione di un *iter* di riforma che si ispiri agli auspici già autorevolmente formulati dal Consiglio Grande e Generale, con ordine del giorno conclusivo nella seduta del 15 marzo 2019 sullo stato della Giustizia;

pertanto, ai sensi dell'art. 7, comma quarto, terzo periodo, della Legge Qualificata n. 145/2003 e ss.mm.,

richiede

che, tramite il Segretario di Stato alla Giustizia, le questioni dello *status* dei Magistrati, della autonomia e della indipendenza della Magistratura, della terzietà del potere giudiziario, siano portate con urgenza all'attenzione del Legislatore per l'elaborazione di un progetto di revisione rispettoso delle prerogative e della rappresentanza della Magistratura, con un coinvolgimento dell'ordine giudiziario che avvenga in primo luogo efficacemente in seno al Consiglio Giudiziario, plenario e ordinario, secondo legge;

rimarca

che tale legittimo *iter* di riforma possa contribuire a risolvere le divisioni interne alla Magistratura già descritte dalla sentenza n. 11 del 2019 del Giudice per i rimedi straordinari prevenendo il rischio che la cronicizzazione di tali divisioni pregiudichi la funzionalità e l'immagine istituzionale della Magistratura sammarinese, irrimediabilmente.

San Marino, 8 giugno 2020

(f.to Simon Luca Morsiani)

TE CGO

IN RELAZIONE AL PUNTO 2) ODG, CON RIFERIMENTO ALL'ESITO NORMATIVO DEL CG DA ULTIMO VESCOLATO DATA L. Q. N. 1/2020

UDITE

LE CONSIDERAZIONI: DI CDL E GA, CON CUI SI SONO RILIATE PRESSIONI INCONGRUE, TRA IL DISPOSITIVO DELLA L. Q. 1/2020 E LA DATA ESPRESA NELLA RELAZIONE D'ACCOMPAGNAMENTO; DEDICANDO ESCLUSIVI PRESUPPOSTI DELL'INIZIATIVA INIZIATIVA

• ALTRESI PER SUIBSENZARE CHE IL RELATIVO PROCEDIMENTO LEGISLATIVO NON HA CONSTATO UN PRELIMINARE SPAZIO PIU' CONFIDATO TRA POLITICA E MAGISTRATURA, ANCHE PER QUESTO OSTANDO IN UN DISPOSITIVO PERFETTIBILE;

• TRA L'ALTRO PER RIMARCARI CHE L'ATTRIBUZIONE AL DIRIGENTE DEL TRIBUNALE DELLA PROPOSIZIONE DI PARTECIPAZIONE SENZA VOZ AL CG NON E' CONGRUENTEMENTE UN PUNTO ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AUTENTICAMENTE RICONOSCIUTE, FUNZIONI E COMPITI STABILITI, DALL'ART. 6, LQ 145/2009, COME MODIFICATA DA LQ 1/2020;

LE CONSIDERAZIONI INFINE DIRETTE A RIVOLGERE L'ATTENZIONE CHE I PRINCIPALI DI AUTONOMIA E INDIPENDENZA DEL RESCIPIOLO AMBITO DI POLITICA E MAGISTRATURA SIANO ASSICURATI IN MAGGIOR CONFORMITA' CON GLI STANDARD EUROPEI;

IN DESQUO

ALL'INDIRIZZO DELLA ECC. MA REGGENTE VOLO A RICHIAMARE IL PERIMETRO PIU' RISPONDENTE RIFERITO AL PUNTO ALL'ODG;

CONDIVISI

BILSUI SECONDO CUI L'INDEPENDENZA DELLA MAGISTRATURA DEI SINGOLI MAGISTRATI NON DIPENDE DALLA SUBORDINAZIONE A CONFERT DI UN GIUDICE CHE HA MISTO RISULTATO CHE AI SENSI DELLA SENT. 23.7.19 n. 9, pag. 5, par. III, DIRIGENTE SI E' IN CG IN SOSTANZA RAPPRESENTANTE DEI GIUSTIZI, ALTRESI, I RILSUI SECONDO CUI LA RAPPRESENTANZA SENZA VOZ DETERMINA UNA DIMINUZIONE DELLA SESSA FUNZIONE RAPPRESENTATIVA, COME ASCRITTA;

E' AUSPICABILE UNA RIFORMA ORGANICA DEI: ORGANISMO IN ABI RILSUI OGGI CONDIVISI;

... LA RIFORMA NON PUÒ COSÌ CONTRARIAMENTE
UN PRIMO CONVOGLIMENTO PRESUNTIVO DELL'ORDINE
DELLA MAGISTRATURA SENZA PRESERBARE ALL'AMBITO DI
COMPETENZA PER LE LEGISLAZIONI GARANTITE DALLA LEGITIMAZIONE DEMOCRATICA,
AUSPICA

CHÉ IL CONTRASTO OBIETTIVO FOSSE CONTRIBUITS A
SOSTENERE LA PROSECUTIONE DI UN ITER DI RIFORMA
CHE SI ISPIRI NEGLI AUSPICI GIÀ AUTORSU-VALUTATI
FORMULATI DAL CCF, CON ORDINE DEL GIURIS
CON CUI SI È SECONDA DEL 15.3.2019 SOTTO PIÙ
DELLA GIUSTIZIA,

PERTANTO, AI SENSI DELL'ART. 7, COMMA 4, 3° PERIODO
DELLA L. Q. 145/2003 E SSM

RICHIEDO

PER IL SEQUESTRO A STATO ALLA GIUSTIZIA, CHE LE
SICUREZZE DELLO STATUS DEI MAGISTRATI, DELL'AUTONOMIA E
LA INDIPENDENZA DELLA MAGISTRATURA, DELLA
ESISTENZA DEL POTERE GIUDIZIARIO, SIANO FORZATE
ALL'ESATTA ATTUALIZZAZIONE DEL LEGISLATORE PER
L'ABBONTOGLIMENTO DI UN PROGETTO DI RIFORMA RISPETTANDO
LE PRENOCAZIONI E DELLA RAPPRESENTANZA DELLA
MAGISTRATURA, CON UN CONVOGLIMENTO DELL'ORDINE
GIUDIZIARIO CHE AVVERBA IN PRIMO LUOGO EFFICACEMENTE
SECONDO AL CONSIGLIO G.P. E ORDINARIO, SECONDO LEGGE

RIMARCA


TALE LEGITTIMO ITER DI RIFORMA POSSA CONTRIBUIRE
LE DIVISIONI INTERNE ALLA MAGISTRATURA - GIÀ
MUTATE DALLA SECONDA N. 11 DEL 2019 DEL GIURIS
E I RIMASCHI STRAORDINARI - PROVVENENDO IL RISCHIO
LA CRONICIZZAZIONE DI TALI DIVISIONI, PRESERBANDO
FUNZIONALITÀ E L'IMMAGINE ISTITUZIONALE DELLA
STRUTTURA SAMMARINENSE, IRREVERSIBILMENTE.

... 4.6.2020

Fr



REPUBBLICA DI SAN MARINO
TRIBUNALE



San Marino, 13 febbraio 2020

Ecc.mi Capitani Reggenti
Dot.ssa Mariella Mularoni
Dott. Luca Boschi

e, per conoscenza,

On. Massimo Maria Ugolini
Segretario di Stato per la Giustizia

Chiar.mo Prof. Giovanni Guzzetta
Dirigente del Tribunale

Oggetto: *richiesta di convocazione del Consiglio Giudiziario in seduta ordinaria*

I sottoscritti Magistrati,

CONSIDERATO

che il Consiglio Giudiziario (articolo 7, comma 1, L. qual. 30 ottobre 2003, n. 145) svolge "funzioni di garanzia e di rappresentanza dell'Ordine giudiziario";

che il Consiglio Giudiziario in seduta ordinaria, in particolare, "esamina le questioni di carattere generale concernenti l'amministrazione della giustizia, con facoltà di avanzare richieste e proposte pareri" (articolo 7, comma 4, L. cit.);

che risulta depositato presso l'Ufficio di Presidenza del Consiglio Grande e Generale, in data 6 febbraio 2020, ed opera della Segreteria di Stato per la Giustizia, un progetto di legge qualificata rubricato "Composizione del Consiglio Giudiziario in seduta plenaria" (il testo del progetto di legge e la relazione accompagnatoria sono accessibili tramite il sito del Consiglio Grande e Generale);

4 7 26



REPUBBLICA DI SAN MARINO TRIBUNALE

che l'Ufficio di Presidenza ha stabilito la procedura d'urgenza per l'esame del progetto di legge da parte del Consiglio Grande e Generale;

che l'elaborazione del progetto di legge - benché destinato ad incidere sul concreto esercizio della funzione di amministrazione della giustizia (gr. art. 1), sulle prerogative dei componenti dell'organo di autogoverno della Magistratura (gr. art. 2), e sulla composizione dell'organo medesimo (gr. art. 3) - risulta avvenuta senza alcun coinvolgimento - anche solo informativo - del Consiglio medesimo, benché tra le attribuzioni allo stesso espressamente attribuite dalla legge sull'Ordinamento giudiziario ricorra l'esame delle "questioni di carattere generale concernenti l'amministrazione della giustizia, con facoltà di avanzare richieste e prestare pareri" (articolo 7, comma 4, l. cit.);

che, nel merito, il progetto, all'art. 2, incide sulle prerogative dei componenti l'organo di autogoverno della magistratura, in particolare privando del diritto di voto il Dirigente del Tribunale, benché questi "sic[il] nel Consiglio Giudiziario in sostanziale rappresentanza dei magistrati e in tale quota deb[ba] essere computato", e la cui presenza "nel Consiglio Giudiziario ha indole funzionale e non personale ed è determinata e qualificata dalla funzione che ricopre, vale a dire, appunto, la dirigenza della struttura giudiziaria preposta, nel suo complesso e nella sua interezza, all'amministrazione della giustizia e di coloro - i magistrati - che a quella struttura funzionalmente costituiscono" (gr. sent. 9/2019 del Collegio Garante della Costituzionalità delle norme);

che lo stesso progetto di legge, all'articolo 3, incide anche sui criteri di composizione del Consiglio Giudiziario, escludendo i magistrati che non siano ancora ~~confermati~~ a tempo indeterminato, con ciò sacrificando il criterio di rappresentatività nella composizione dell'organo di autogoverno della Magistratura, sotteso alla normativa vigente;

che è almeno opportuno che in seno al Consiglio Giudiziario ordinario si svolga un confronto tra i Magistrati, chiamati alla funzione di amministrazione della giustizia e vincolati al principio di legalità, in ordine all'impatto sulla autonomia e sulla indipendenza della magistratura, nonché sulla amministrazione della giustizia, che la normativa in corso di approvazione è suscettibile di determinare.

Ritenuto, che per le ragioni già indicate, appare urgente riunire il Consiglio Giudiziario in seduta ordinaria, anche in considerazione del termine semestrale previsto per le sedute ordinarie (art. 7, comma 4, Legge 145/2003);

[Handwritten signatures and initials]



REPUBBLICA DI SAN MARINO TRIBUNALE

Visto l'art. 7, comma 9, della Legge 145/2003 (il Consiglio Giudiziario, et convocato dai Capitani Reggenti di loro iniziativa ovvero su richiesta del Segretario di Stato per la Giustizia, del Magistrato Dirigente o di almeno un terzo dei componenti),


CHIEDONO

agli Eccellentissimi Capitani Reggenti di procedere, prima della approvazione del progetto di legge, alla Convocazione del Consiglio Giudiziario in seduta ordinaria, al fine di "esamina[re] le questioni di carattere generale concernenti l'amministrazione della giustizia, con facoltà di avanzare richieste e prestare pareri", secondo le prerogative previste dall'articolo 7, comma 4, della legge qualificata n. 145 dell'anno 2003.

Si confida in una rapida fissazione della data di convocazione del Consiglio Giudiziario in seduta ordinaria.

L'occasione ci è gradita, per porgere i segni della nostra stima.


Michele Sesto

Prodi, M. S.



Prot. n. 43/2020

Ecc.mi Capitani Reggenti,
S.E. Grazia Zafferani
S.E. Alessandro Mancini

e per conoscenza
On. Massimo Maria Ugolini
Segretario di Stato per la Giustizia

Chiar.mo Prof. Avv. Giovanni Guzzetta
Dirigente del Tribunale

**Oggetto: richiesta di convocazione del
Consiglio Giudiziario in seduta ordinaria**

I sottoscritti Magistrati


CONSIDERATO

che, a causa dell'emergenza Coronavirus, il Congresso di Stato della Repubblica ha dovuto adottare una serie di provvedimenti legislativi d'urgenza, tra cui quelli che hanno disposto un periodo di ferie giudiziarie, con conseguente sospensione di gran parte dell'attività del Tribunale, prima fino al 6 aprile e, poi, fino al 20 aprile;

che, da più di un anno, il Consiglio giudiziario ordinario non si è riunito, e che, per effetto dell'emergenza Coronavirus, la seduta, pur convocata per il 26 febbraio 2020, non si è potuta svolgere;

che, da un lato, il Consiglio Grande e Generale ha approvato la Legge 20 febbraio 2020 n. 1 che modifica la struttura del Consiglio giudiziario e che, da altro lato, la sent. n. 2/2020 del Collegio di Garanzia si è espressa sulla natura e sulla collocazione dell'organo di autogoverno della Magistratura e che, tutto ciò, richiede una urgente riflessione da parte dei Magistrati del Tribunale, nel Consiglio Giudiziario ordinario, circa le ricadute sull'autonomia e sull'indipendenza del Potere Giudiziario;

che, con delibera 31 marzo 2020 n. 8, il Congresso di Stato ha istituito un gruppo di lavoro per l'informatizzazione dell'attività giudiziaria e che a tale gruppo di lavoro sono chiamati a partecipare anche due Magistrati designati dal Dirigente del Tribunale, sicché, almeno in relazione alla possibile designazione dei Commissari della Legge, occorre dare corso al disposto dell'art. 6, comma 9, Legge Qualificata n. 145/2003, secondo cui per «altri incarichi», diversi da quelli previsti o consentiti dalla legge, «possono essere assunti esclusivamente nel



rispetto delle esigenze dell'ufficio e previa autorizzazione del Consiglio Giudiziario in seduta ordinaria»;

che, per garantire il fondamentale diritto di difesa e il principio di buon andamento della giustizia, sussistono ragioni costituzionali di urgenza per discutere dell'«organizzazione del lavoro giudiziario» del Tribunale, al fine di individuare proposte adeguate di soluzione sia *durante* sia *dopo* detta emergenza sanitaria, in attuazione dell'art. 7, comma 4, della legge Qualificata 30 ottobre 2003, n. 145,

che, proprio in ottemperanza delle direttive del Congresso di Stato in ragione del perdurare dell'emergenza sanitaria, lo svolgimento della riunione potrà avvenire anche mediante modalità di collegamento da remoto, come già avvenuto per altri organi a composizione collegiale,

CHIEDONO

agli Eccellentissimi Capitani Reggenti di procedere alla convocazione del Consiglio Giudiziario in seduta ordinaria col seguente ordine del giorno:

- 1) discussione sul nuovo assetto normativo del Consiglio Giudiziario;
- 2) discussione sull'organizzazione del lavoro giudiziario durante e dopo l'emergenza sanitaria, anche in relazione alla composizione della Commissione di studio sull'informatizzazione delle attività giudiziarie istituita con del. 31 marzo 2020 n. 8 del Congresso di Stato;
- 3) varie ed eventuali.


Si confida, stante il persistere dell'emergenza sanitaria e l'importanza della riunione, che la convocazione del Consiglio Giudiziario in seduta ordinaria possa essere indetta quanto prima.

L'occasione ci è gradita per porgere i segni della nostra più alta stima.
San Marino, 6 aprile 2020.

M. Satta
[Signature]
[Signature]

B. Bonelli
[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]

[Signature]



Pervenuto in Cancelleria in data 10.04.2020

NO



ALL. VIII

REGGENZA DELLA REPUBBLICA

San Marino, 20 aprile 2020/1719 d.F.R.

Prot.n. 35112/2020

Ill.mi Signori
Membri del Consiglio Giudiziario Ordinario

Prof. Michele Sesta
Prof. David Brunelli
Prof. Francesco Caprioli
Prof. Andrea Morrone
Prof. Ferdinando Treggiari
Dott.ssa Valeria Pierfelici
Dott. Alberto Buriani
Dott. Roberto Battaglino
Dott. Giovanni Belluzzi
Prof.ssa Laura di Bona
Dott.ssa Isabella Pasini
Avv. Simon Luca Morsiani
Dott.ssa Antonella Volpinari
Dott. Fabio Giovagnoli
Avv. Massimiliano Simoncini

Ill.mo Signor
Massimo Andrea Ugolini
Segretario di Stato per la Giustizia

Ill.mo Signor
Prof. Avv. Giovanni Guzzetta
Dirigente del Tribunale

LORO SEDI

Accusiamo ricevuta della nota in data 6 aprile u.s.- a noi pervenuta il 10 aprile - sottoscritta da 10 magistrati, contenente la richiesta di una convocazione del Consiglio Giudiziario Ordinario al fine di discutere in merito al nuovo assetto normativo del Consiglio Giudiziario e all'organizzazione del lavoro giudiziario durante e dopo l'emergenza sanitaria da Covid-19 anche in relazione alla composizione della commissione di studio sull'informatizzazione dell'attività giudiziaria istituita con Delibera del Congresso di Stato n.8 del 31 marzo 2020.



REGGENZA DELLA REPUBBLICA

Nell'occasione ricordiamo che, con nota in data 13 febbraio u.s., 8 magistrati avevano invitato la Reggenza pro tempore a procedere alla convocazione del Consiglio Giudiziario Ordinario ai fini di *“esaminare le questioni di carattere generale concernenti l'amministrazione della giustizia, con facoltà di avanzare richieste e prestare pareri”* ai sensi dell'articolo 7, comma 4 della Legge Qualificata 30 ottobre 2003 n. 145 e sue successive modifiche con particolare riferimento all'allora progetto di legge qualificata *“Composizione del Consiglio Giudiziario in Seduta Plenaria”* poi diventato Legge Qualificata 20 febbraio 2020 n. 1.

Ricordiamo altresì che, in quel contesto, la Reggenza esprimeva riserve circa la possibilità per il Consiglio Giudiziario Ordinario di esprimere pareri in ordine all'esercizio del potere legislativo e più precisamente nell'ambito dell'iter - già avviato - di esame ed approvazione dei progetti di legge, evidenziando che tale potere ed iter competono esclusivamente al Consiglio Grande e Generale e alle Commissioni Consiliari Permanenti.

Ciò nonostante procedeva immediatamente alla fissazione della seduta del Consiglio Giudiziario Ordinario per il giorno del 26 febbraio, seduta che è stata poi oggetto di rinvio a data da destinarsi a causa dell'imperversare dell'emergenza sanitaria.

In questa Nostra intendiamo innanzitutto esprimere piena condivisione e confermare dunque le considerazioni espresse a suo tempo dai Capitani Reggenti, ritenendo che *“esaminare questioni di carattere generale concernenti l'amministrazione della giustizia, con facoltà di avanzare richieste e prestare pareri”* - così come recita il comma 4, dell'articolo della succitata Legge Qualificata n.45/2003 - non si riferisca ad una facoltà/attribuzione del Consiglio Giudiziario di intervenire sull'iniziativa legislativa e sulle fasi del relativo esame, considerato che tale iniziativa e tale esame sono costituzionalmente riservati ad altri organi dello Stato, anche per quanto concerne eventuali competenze consultive.

Pur non volendo entrare nel merito degli argomenti di cui si chiede la discussione, non possiamo tuttavia non esprimere alcune perplessità **anche** con riferimento alla nuova richiesta di convocazione.

Più precisamente rileviamo come il nuovo assetto normativo del Consiglio Giudiziario derivante dalla Legge Qualificata n.1/2020 riguardi la composizione del Consiglio Giudiziario riunito in Seduta Plenaria e dunque ci pare che una eventuale discussione in proposito dovrebbe essere, forse, più opportunamente di competenza di tale Consiglio.

Con riferimento poi alla richiesta di discutere in merito all'organizzazione del lavoro giudiziario durante e dopo l'emergenza sanitaria, parrebbe che la competenza al riguardo, in virtù dell'articolo 6, comma 5, della Legge Qualificata n.145/2003 e s.s.m. sia del Magistrato Dirigente o del Dirigente del Tribunale più che del Consiglio Giudiziario Ordinario.



REGGENZA DELLA REPUBBLICA

Infine, quanto alla partecipazione di magistrati alla Commissione di studio sull'informatizzazione delle attività giudiziarie istituita con delibera del Congresso di Stato, ci pare di ricordare come l'istituzione di tali Commissioni/Gruppi di lavoro da parte dell'Esecutivo non sia un'eccezione, bensì una prassi piuttosto consolidata e non sempre oggetto di discussione o di deliberazione da parte del Consiglio Giudiziario. Probabilmente perché si è sempre valutato in precedenza che - trattandosi comunque della attribuzione di incarichi interni alle istituzioni e all'amministrazione sammarinesi - non fosse necessaria una autorizzazione da parte del Consiglio Giudiziario. La partecipazione dei magistrati in tali organismi si è sempre tradotta, tra l'altro, in un apporto autorevole e qualificato in termini di scienza ed esperienza rispetto al quale non possiamo che rinnovare il nostro più sentito apprezzamento.

A prescindere comunque dalle superiori riserve, non intendiamo impedire al Consiglio Giudiziario di potersi riunire e svolgere le proprie considerazioni sugli aspetti portati a motivazione dell'istanza in oggetto.

Sarà nostra premura, dunque, provvedere alla convocazione di una seduta dello stesso non appena lo consentiranno gli impegni istituzionali che già abbiamo in agenda - tra cui quelli del Consiglio Grande e Generale e del Congresso di Stato - nonché l'emergenza sanitaria in corso e le misure introdotte per il contenimento e la gestione della stessa. Riteniamo, infatti, nostro precipuo dovere garantire a tutte le istituzioni ed ai loro componenti condizioni di sicurezza ed effettive condizioni di partecipazione.

Con i più distinti saluti.

I CAPITANI REGGENTI

Alessandro Mancini - Grazia Saffroni

Prot. n. 53/2020

Ecc.mi Capitani Reggenti,
S.E. Grazia Zafferani
S.E. Alessandro Mancini

e, per conoscenza

On.le Massimo Maria Ugolini
Segretario di Stato per la Giustizia

Chiar.mo Prof. Avv. Giovanni Guzzetta
Dirigente del Tribunale

Oggetto: urgente richiesta di convocazione del Consiglio Giudiziario in seduta ordinaria, a seguito della precedente richiesta in data 6 aprile 2020, riscontrata dalla Ecc.ma Reggenza con nota 20 aprile 2020

I sottoscritti Magistrati

considerato

che l'Ecc.ma Reggenza, con propria nota 20 aprile 2020, ha riscontrato la nostra seconda richiesta di convocazione del Consiglio Giudiziario ordinario datata 6 aprile 2020, rinnovata dopo che la seduta convocata per il 26 febbraio 2020 non si era potuta svolgere per l'emergenza Coronavirus, infine annunciando che sarebbe stata Sua Alta premura provvedere a nuova convocazione non appena consentito dagli impegni in agenda e compatibilmente con le misure per il contenimento e la gestione dell'emergenza sanitaria; che, in ottemperanza alle direttive del Congresso di Stato funzionali al contenimento del rischio sanitario, è auspicabile che lo svolgimento della riunione sia consentito mediante modalità di collegamento da remoto; che, in via alternativa, potrebbero altrimenti garantirsi le condizioni affinché tale riunione si svolga in assoluta garanzia di effettive condizioni di sicurezza, anche considerando la




presenza di strutture di ampie dimensioni già risultate idonee per l'espletamento di impegni istituzionali in modo compatibile con le misure di sicurezza ed il contenimento del rischio sanitario;

che permane l'esigenza di un tempestivo confronto, in seno all'organo deputato, sui temi già posti all'ordine del giorno della richiesta in data 6 aprile 2020;

rivolgono istanza

agli Eccellentissimi Capitani Reggenti di procedere alla convocazione del Consiglio Giudiziario in seduta ordinaria, per la trattazione dell'ordine del giorno già proposto con nota 6 aprile 2020, da ritenersi parte integrante della presente.

L'occasione è gradita per porgere i segni della più alta stima.
San Marino, 11 maggio 2020.




Bonelli



Giuseppe Pizzani

Castelli




Momin Wengjue

San Marino, 11.05.2020

Per venub 14 data adena

RE





ALL. X

REGGENZA DELLA REPUBBLICA

Prot.n.41295/2020

San Marino, 15 maggio 2020/1719 d.F.R

Ill.mi Signori
Membri del Consiglio Giudiziario Ordinario

Prof. Michele Sesta
Prof. David Brunelli
Prof. Francesco Caprioli
Prof. Andrea Morrone
Prof. Ferdinando Treggiari
Dott.ssa Valeria Pierfelici
Dott. Alberto Buriani
Dott. Roberto Battaglino
Dott. Giovanni Belluzzi
Prof.ssa Laura di Bona
Dott.ssa Isabella Pasini
Avv. Simon Luca Morsiani
Dott.ssa Antonella Volpinari
Dott. Fabio Giovagnoli
Avv. Massimiliano Simoncini

Ill.mo Signor
Massimo Andrea Ugolini
Segretario di Stato per la Giustizia

Ill.mo Signor
Prof. Avv. Giovanni Guzzetta
Dirigente del Tribunale

LORO SEDI

In riscontro alla richiesta di 10 magistrati di convocazione di una seduta del Consiglio Giudiziario Ordinario, pervenutaci in data 11 maggio u.s., richiamando e confermando nell'occasione tutte le considerazioni e perplessità formulate nella nostra lettera in data 20 aprile u.s. con cui si dava riscontro alla prima richiesta di convocazione pervenutaci in data 10 aprile u.s., siamo a convocare una **riunione del Consiglio Giudiziario ordinario per le ore 15.30 di lunedì 8 giugno 2020** che avrà luogo presso la **Sala Arengo del Palazzo dei Congressi** con all'ordine del giorno:



REGGENZA DELLA REPUBBLICA

1. Comunicazioni
2. Discussione sull'organizzazione del lavoro giudiziario durante e dopo l'emergenza sanitaria in relazione alla composizione della Commissione di studio sull'informatizzazione delle attività giudiziarie istituita con delibera 31 marzo 2020 n.8 del Congresso di Stato

Con i più distinti saluti.

I CAPITANI REGGENTI

Alessandro Mancini - Grazia Zaffрани

Prot. n. 55/2020

San Marino, 19 maggio 2020

Alle Loro Eccellenze i Capitani Reggenti
della Repubblica di San Marino
S.E. Grazia Zafferani
S.E. Alessandro Mancini

All.mo Signor
On.le Massimo Andrea Ugnolini
Segretario di Stato per la Giustizia

All'III.mo Signor
Prof. Avv. Giovanni Guzzetta
Dirigente del Tribunale

Agli Ill.mi Signori
Membri del Consiglio Giudiziario Ordinario

Ringraziando le Loro Eccellenze per aver dato esito alla richiesta dei sottoscritti Magistrati di convocare la seduta del Consiglio Giudiziario Ordinario, indicandola per il giorno 8 giugno 2020 alle ore 15,30, rappresentiamo quanto segue.

1) L'ordine del giorno formulato nella Loro pregiata lettera di convocazione pone alla discussione del Consiglio, dopo le "Comunicazioni", il solo argomento della "Organizzazione del lavoro giudiziario durante e dopo l'emergenza sanitaria in relazione alla composizione della Commissione di studio sull'informatizzazione delle attività giudiziarie istituita con delibera 31 marzo 2020 n.8 del Congresso di Stato", corrispondente al secondo punto dell'ordine del giorno proposto dai sottoscritti Magistrati nella loro lettera in data 6 aprile 2020. Poiché però nel frattempo tale argomento ha ricevuto esauritiva trattazione nell'ambito della citata Commissione di studio, la quale ha concluso i suoi lavori predisponendo una bozza di decreto-legge attualmente all'esame della Segreteria di Stato competente, avanziamo il dubbio che discuterne il giorno 8 giugno 2020 in seno al Consiglio Giudiziario Ordinario possa essere ancora attuale.

2) L'ordine del giorno della seduta indetta per il giorno 8 giugno 2020 non contiene invece il punto più volte sollecitato dai Magistrati istanti relativo all'esame delle "Questioni di carattere generale concernenti l'amministrazione della giustizia con facoltà di avanzare richieste e prestare pareri secondo le prerogative previste dall'art. 7, comma 4, della Legge Qualificata n. 145 dell'anno 2003". A riguardo si osserva che tale punto, già oggetto della prima richiesta in data 13 febbraio 2020 a firma di otto Magistrati, era stato posto dagli Ecc.mi Capitani Reggenti On.li Dott. Luca Boschi e Dott.ssa Mariella Mularoni all'ordine del giorno della seduta del Consiglio Giudiziario Ordinario convocata per il 26 febbraio 2020 e poi rinviata a causa dell'emergenza sanitaria. Pur esprimendo riserve sulla «facoltà/attribuzione del Consiglio Giudiziario di intervenire sull'iniziativa legislativa e sulle fasi del relativo esame», gli Ecc.mi Capitani Reggenti non avevano infatti inteso «impedire al Consiglio Giudiziario di svolgere le proprie considerazioni sugli aspetti portati a motivazione dell'istanza in oggetto» (così si legge nella lettera del 17 febbraio 2020/1719 d.F.R./Prot. n. 19198/2020); ed avevano pertanto inserito il punto richiesto dai Magistrati all'ordine del giorno della seduta.

3) Identica espressione ed identica decisione sono state assunte in seguito anche dalle Loro Eccellenze nella lettera del 20 aprile 2020/1719 d.F.R./Prot. n. 35112/2020 inviata in








riscontro alla seconda richiesta datata 6 aprile 2020 di convocazione del Consiglio Giudiziario Ordinario, con la quale dieci Magistrati avevano proposto, come primo punto all'ordine del giorno della convocanda seduta, la "Discussione sul nuovo assetto normativo del Consiglio Giudiziario". Anche la Loro citata lettera del 20 aprile 2020 si concludeva infatti come segue: «A prescindere comunque dalle superiori riserve, non intendiamo impedire al Consiglio Giudiziario ordinario di potersi riunire e svolgere le proprie considerazioni sugli aspetti portati a motivazione dell'istanza in oggetto».

Con riguardo alle «superiori riserve» richiamate nella lettera da ultimo citata, è opportuno precisare che a quelle stesse già rappresentate nella lettera del 17 febbraio 2020 dai precedenti Ecc.mi Capitani Reggenti in ordine alla «possibilità per il Consiglio Giudiziario Ordinario di esprimere pareri in ordine all'esercizio del potere legislativo» (era allora ancora in fase di Progetto l'attuale Legge Qualificata n. 1 del 20 febbraio 2020), le Loro Eccellenze hanno aggiunto un'ulteriore riserva: che, concernendo la L.Q. n. 1/2020 la composizione del Consiglio Giudiziario riunito in Seduta Plenaria, «una eventuale discussione in proposito dovrebbe essere, forse, più opportunamente di competenza di tale Consiglio». Forse però non considerando che, a dispetto della sua intitolazione, la citata Legge Qualificata n. 1/2020 incide anche sulla struttura e le prerogative del Consiglio Giudiziario in Seduta Ordinaria, visto che il suo art. 2, modificando l'art. 6 comma 4 della L.Q. n. 145/2003, ha privato il Dirigente non Magistrato del diritto di voto anche nelle sedute del Consiglio Giudiziario Ordinario.

4) A fronte di quanto sopra, la Loro lettera in data 15 maggio 2020/1719 d.F.R./Prot. n. 41295/2020 – che riscontra quella in data 11 maggio 2020, con cui i sottoscritti Magistrati hanno rinnovato la richiesta di convocazione del Consiglio Giudiziario Ordinario –, indicando la convocazione della seduta per il prossimo 8 giugno, ne ha inaspettatamente riformulato l'ordine del giorno, obliterando il punto relativo alla "Discussione sul nuovo assetto normativo del Consiglio Giudiziario" (come pure il punto relativo alle "Varie ed eventuali").


Alla luce della volontà, chiaramente espressa sia dai precedenti Ecc.mi Capitani Reggenti nella lettera del 17 febbraio 2020 sia dalle stesse Loro Eccellenze nella lettera del 20 aprile 2020, di porre «comunque» all'ordine del giorno l'argomento proposto dai Magistrati istanti, siamo pertanto a rivolgere alle Loro Eccellenze la cortese richiesta di riformulare la convocazione della seduta del Consiglio Giudiziario Ordinario, già indetta per il giorno 8 giugno 2020, reintegrando il suo ordine del giorno in conformità alla richiesta così come formalizzata dai sottoscritti Magistrati in data 6 aprile 2020 e così come già positivamente vagliata dall'Ecc.ma Reggenza in occasione dei suoi due precedenti riscontri.

Confidando nell'accoglimento della presente istanza, con i più distinti saluti porgiamo i segni della nostra deferenza.

Prof. Michele Sesta		Prof. David Brunelli	
Prof. Francesco Caprioli		Prof. Andrea Morrone	
Prof. Ferdinando Treggiari		Dott. Alberto Buriani	
Dott. Roberto Battaglino		Prof.ssa Laura di Bona	
Dott.ssa Antonella Volpinari		Avv. Massimiliano Simoncini	

Salvo rinnovo, 20.05.2020

Per venuto in data odierna





All. XII

REGGENZA DELLA REPUBBLICA

Prot.n.43471/2020

San Marino, 22 maggio 2020/1719 d.F.R

Ill.mi Signori
Membri del Consiglio Giudiziario Ordinario

Prof. Michele Sesta
Prof. David Brunelli
Prof. Francesco Caprioli
Prof. Andrea Morrone
Prof. Ferdinando Treggiari
Dott.ssa Valeria Pierfelici
Dott. Alberto Buriani
Dott. Roberto Battaglino
Dott. Giovanni Belluzzi
Prof.ssa Laura di Bona
Dott.ssa Isabella Pasini
Avv. Simon Luca Morsiani
Dott.ssa Antonella Volpinari
Dott. Fabio Giovagnoli
Avv. Massimiliano Simoncini

Ill.mo Signor
Massimo Andrea Ugolini
Segretario di Stato per la Giustizia

Ill.mo Signor
Prof. Avv. Giovanni Guzzetta
Dirigente del Tribunale

LORO SEDI

Accusiamo ricevuta della nota inviata da 10 magistrati del Tribunale in data 19 maggio u.s. (Prot.n.55/2020), di cui si allega copia, avente ad oggetto gli argomenti iscritti alla seduta del **Consiglio Giudiziario Ordinario già convocata per l'8 giugno p.v.** Più precisamente nella nota si evidenzia che è stato obliterato il punto relativo alla "Discussione sul nuovo assetto normativo del Consiglio Giudiziario", punto richiesto dai Magistrati istanti in tutte le loro precedenti missive.

I 10 Magistrati ci ricordano altresì che la Reggenza, nelle precedenti note in riscontro alle loro richieste di convocazione del Consiglio Giudiziario Ordinario - pur esprimendo una serie di riserve e perplessità circa la competenza di tale organo a discutere sull'assetto normativo derivante dalla Legge Qualificata n.1/2020 in quanto riguardante, sì, la composizione del Consiglio Giudiziario ma in composizione plenaria - aveva tuttavia precisato di non essere sua intenzione impedire al Consiglio Giudiziario Ordinario di potersi



REGGENZA DELLA REPUBBLICA

riunire e svolgere le proprie considerazioni sugli aspetti portati a motivazione delle istanze medesime.

I 10 Magistrati istanti pare richiamino quanto da noi precedentemente precisato per evidenziare una non osservanza dei propositi dichiarati per non avere iscritto apposito comma al riguardo.

Ribadiamo che non è intendimento della Reggenza impedire a nessuno degli organi che presiede di discutere, approfondire, svolgere considerazioni in merito ad argomenti di competenza degli organi medesimi.

Le riserve e le perplessità espresse allora - e che confermiamo - ci avevano determinato a iscrivere il Comma Comunicazioni - tra l'altro non sempre previsto nelle convocazioni - come comma in cui svolgere comunque le considerazioni sui più svariati argomenti attinenti la giustizia e dunque anche "sul nuovo assetto normativo del Consiglio Giudiziario", evitando così di iscrivere un comma apposito alla luce delle suddette riserve e perplessità. Riteniamo che nel Comma Comunicazioni anche le questioni sollevate dai 10 Magistrati avrebbero potuto, infatti, trovare adeguata sede per essere svolte.

Tuttavia, considerata la reiterazione e l'insistenza con cui ci viene richiesto l'inserimento di un comma specifico, riformuliamo l'Ordine del Giorno del Consiglio Giudiziario Ordinario convocato per **lunedì 8 giugno p.v. alle ore 15,30** presso la **Sala Arengo del Palazzo dei Congressi** nel seguente modo:

1. Discussione sull'organizzazione del lavoro giudiziario durante e dopo l'emergenza sanitaria in relazione alla composizione della Commissione di studio sull'informatizzazione delle attività giudiziarie istituita con delibera 31 marzo 2020 n.8 del Congresso di Stato
2. Discussione sul nuovo assetto normativo del Consiglio Giudiziario, nei limiti e nei termini di competenza del Consiglio Giudiziario Ordinario ai sensi dall'articolo 7, comma 4, terzo periodo della Legge Qualificata n.145/2003 e s.s.m..

Con i più distinti saluti.

I CAPITANI REGGENTI

Alessandro Mancini - Grazia Zafferani



REGGENZA DELLA REPUBBLICA

San Marino, 10 giugno 2020/1719 d.F.R

Prot.n.50797/2020

Ill.mi Signori
Membri del Consiglio Giudiziario Ordinario:
Prof. Michele Sesta
Prof. David Brunelli
Prof. Francesco Caprioli
Prof. Andrea Morrone
Prof. Ferdinando Treggiari
Dott.ssa Valeria Pierfelici
Dott. Alberto Buriani
Dott. Roberto Battaglini
Dott. Giovanni Belluzzi
Prof.ssa Laura di Bona
Dott.ssa Isabella Pasini
Dott. Simon Luca Morsiani
Dott.ssa Antonella Volpinari
Dott. Fabio Giovagnoli
Dott. Massimiliano Simoncini

Ill.mo Signor
Massimo Andrea Ugolini
Segretario di Stato per la Giustizia

Ill.mo Signor
Prof. Giovanni Guzzetta
Dirigente del Tribunale

LORO SEDI

Preso atto delle disponibilità riferite dalle SS.LL. Ill.me in ordine alla data in cui proseguire i lavori della seduta del Consiglio Giudiziario Ordinario sospesi l'8 giugno u.s. e tenuto conto degli impegni già calendarizzati e inderogabili della Ecc.ma Reggenza disponiamo che la seduta del Consiglio Giudiziario Ordinario dell'8 giugno u.s. è aggiornata **a lunedì 22 giugno 2020, alle ore 15,00 per la prosecuzione del comma:**

- Discussione sul nuovo assetto normativo del Consiglio Giudiziario, nei limiti e nei termini di competenza del Consiglio Giudiziario Ordinario ai sensi dall'articolo 7, comma 4, terzo periodo della Legge Qualificata n.145/2003 e s.s.m..

La seduta si svolgerà presso la **Sala Arengo del Palazzo dei Congressi**.

Con i più distinti saluti.

I CAPITANI REGGENTI

Alessandro Mancini - Grazia Zafferani

REPUBLICA DI SAN MARINO

TESTO COLLAZIONATO DEL PROGETTO DI LEGGE + EMENDAMENTI

"VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO E DEGLI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO
ALLARGATO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2020 E MODIFICHE ALLA LEGGE 19 NOVEMBRE 2019 N. 157"
AGGIORNATO AL 25 GIUGNO ORE 18:00

Emendamento **Gov** aggiuntivo dell'articolo 3 **vicies****Art.3vicies***(Disposizioni di coordinamento in materia civile ed amministrativa)*

1. Il primo comma dell'articolo 46 della Legge 23 febbraio 2006 n. 47 e sue successive modifiche deve interpretarsi nel senso che le delibere assunte dall'assemblea con una composizione non conforme alla legge sono nulle e pertanto l'assemblea non regolarmente composta ha l'obbligo di prendere atto delle nullità.
2. Il primo comma dell'articolo 42 della Legge 5 ottobre 2011 n. 160 deve interpretarsi nel senso che gli atti amministrativi assunti da un organo collegiale non regolarmente composto sono nulli per difetto d'attribuzione e pertanto l'organo regolarmente composto ha l'obbligo di prendere atto delle nullità.
3. Nei casi di cui al primo e secondo comma, l'assemblea o l'organo collegiale regolarmente composti valutano l'eventuale rinnovazione degli atti nulli sempre che non siano affetti da altri vizi di illegittimità.



REGGENZA DELLA REPUBBLICA

San Marino, 6 luglio 2020/1719 d.F.R.

Prot.n.60658/2020

Ill.mi Signori

- **Segretario di Stato per la Giustizia**
- **Membri della Commissione Consiliare per gli Affari di Giustizia**
- **Dirigente del Tribunale**
Prof. Giovanni Guzzetta
- **Magistrati del Tribunale:**
 - **Prof. Michele Sesta**
 - **Prof. David Brunelli**
 - **Dott.ssa Valeria Pierfelici**
 - **Dott. Alberto Buriani**
 - **Dott. Roberto Battaglini**
 - **Dott. Giovanni Belluzzi**
 - **Prof.ssa Laura di Bona**
 - **Dott.ssa Isabella Pasini**
 - **Dott. Simon Luca Morsiani**
 - **Dott.ssa Antonella Volpinari**
 - **Dott. Fabio Giovagnoli**

LORO SEDI

Le SS.LL. sono convocate alla riunione del Consiglio Giudiziario Plenario che si terrà il giorno di **lunedì 13 luglio p.v., dalle ore 9,00 alle ore 12,30 e dalle ore 14,00 alle ore 20,00 con eventuale prosecuzione anche in orario serale** presso la **Sala Arengo del Palazzo dei Congressi** per l'esame del seguente ordine del giorno:

1. Discussione in ordine alla Legge Qualificata 20 febbraio 2020 n.1 ed eventuali conseguenti determinazioni di competenza
2. Esame dei ricorsi avverso deliberazioni assunte dal Consiglio Giudiziario riunito in seduta plenaria ed eventuali determinazioni di competenza
3. Reclutamenti dei Magistrati ed esame degli organici
4. Esame della "Relazione del Dirigente del Tribunale sullo stato della giustizia per l'Anno 2018 (con alcune considerazioni preliminari sulla Relazione per il 2019)"; verifica dell'operato e delle condotte del Dirigente del Tribunale (Richiesta del Dirigente del Tribunale rubricata al Prot.n.49041).

Con i più distinti saluti.

I CAPITANI REGGENTI

Alessandro Mancini - Grazia Zafferani

Nelle edicole
e librerie

CHIARA MACINA
Pensieri alla Luna




Pensieri alla Luna
Il nuovo
libro di Chiara Macina

l'informazione

FOTORIPRODUZIONE VIETATA

mercoledì 15 luglio 2020 anno 15 numero 187 • 1,20 €
informazionesanmarino@gmail.com

di San Marino



Assegnati i titoli
sammarinesi di trap

ALL'INTERNO



GIUSTIZIA, SI APRE LA RESA DEI CONTI IN MAGGIORANZA

Dopo la sconfitta della Maggioranza in Consiglio Giudiziario Plenario, l'accorata lettera di uno dei suoi membri che spiega le motivazioni del suo no Libera sta valutando una mozione di sfiducia al Segretario alla Giustizia

PAG. 2 E 3



TRE DEFIBRILLATORI
AI CORPI DI POLIZIA

Bugie e trame
dietro alla cacciata
dei giudici

Avevo chiesto ad un amico italiano, esperto di diritto costituzionale e che nulla sapeva delle vicende nostrane, cosa ne pensava del fatto che il ministro, presentatore della legge, non sapesse rispondere sugli effetti che la stessa avrebbe avuto.

continua a pagina 2

Riapertura regolare delle scuole
Belluzzi, "Vari i piani di emergenza"

ALL'INTERNO

Il 48° San Marino Rally, organizzato
dalla Fams, avrà luogo il 28 e 29 agosto

ALL'INTERNO

ONORANZE FUNEBRI

PROFESSIONALITÀ
E CORTESIA
DA OLTRE 25 ANNI

Eden
ONORANZE FUNEBRI SRL
Berlini Marco

LAPIDI, FIORI
BRONZI, MARMI
SERVIZI COMPLETI

tel. 0549 907622 / 335 1244297

VIA LA TOSCANA, 5 CAILUNGO
REPUBBLICA DI SAN MARINO

Lunedì in Consiglio Giudiziario Plenario la sconfitta, ieri a Palazzo la resa dei conti. L'inizio della fine di questa maggioranza lo ha dichiarato, in una lettera inviata ai giornali, il consigliere del Psd Iro Belluzzi, che con un moto d'orgoglio mosso da "amore e rispetto che nutre nei confronti" di San Marino, ha voluto sottolineare "che certe battaglie per la democrazia e la legalità vadano condotte fino in fondo cosicché i principi non restino solo enunciati ma prendano vigore con gli atti".

Di seguito la sua lettera.
"Ritengo necessario svolgere alcune considerazioni e valutazioni relative ai lavori del Consiglio Giudiziario Plenario nell'ambito del quale ho assunto una posizione non in linea con quella presa dai colleghi di maggioranza presenti in detto organo.
Innanzitutto mi preme riaffermare come ho sempre svolto il mio impegno nell'attività politica nel più alto rispetto delle istituzioni della Repubblica di San Marino e dei suoi cittadini, e nel rispetto del mandato che l'elettorato mi ha affidato mai antepo-
nendo l'opportunità politica e l'interesse personale o di una parte a quello della collettività.
Con tale approccio ho affrontato anche la difficile giornata di lunedì scorso in cui si è tenuto il consiglio giudiziario plenario nell'ambito del quale, alla luce dell'ordine del giorno, si sarebbero discusse delle questioni cui sarebbero conseguite, verosimilmente, scelte in aperta contraddizione con il dibattito parlamentare sulla riforma dell'ordinamento giudiziario, dibattito che si era concluso con un ordine del giorno il cui disposto dava mandato

In una accorata lettera le motivazioni del no di Belluzzi

LA SCONFITTA IN CONSIGLIO GIUDIZIARIO APRE LA RESA DEI CONTI IN MAGGIORANZA



al segretario di stato alla giustizia di avviare celermente l'iter per una complessiva riforma dell'ordinamento giudiziario, in grado di porre rimedio alle criticità emerse nel corso del dibattito consiliare stesso. Altro elemento su cui vorrei porre l'attenzione è costituito

dalle scelte operate all'interno del consiglio grande e generale: durante la sessione consiliare di giugno scorso nel corso dell'approvazione della legge di assetto di bilancio l'aula consiliare aveva fatto ritirare un emendamento, precisamente il 3 vices che in maniera surrettizia

avrebbe inciso sulle deliberazioni del consiglio giudiziario plenario da una certa data in poi. L'effetto di quell'emendamento sarebbe stato quello di travolgere le nomine di 2 giudici, un commissario della legge e del dirigente del tribunale. Nella sostanza però, e di fatto, seppur diverso nella forma, quell'emendamento ritirato è stato riproposto nel consiglio giudiziario plenario di ieri: questo mi ha fatto pensare che ci sono decisioni che vengono prese al di fuori del parlamento, al di fuori dei luoghi istituzionali e ciò l'ho trovato inaccettabile dovendo io rispondere alle istituzioni di cui faccio parte e solo ad esse. Non rinnego nulla delle battaglie svolte nella scorsa legislatura quando le attuali forze di maggioranza rappresentavano le forze politiche di opposizione, mi trovo ancora strettamente collegato alla maggioranza parlamentare ed in

segue dalla prima pagina

Non ho ottenuto risposta, talmente assurda e surreale era la domanda: "cioè il ministro presenta una legge e non sa che effetti ha?". Tutti ricordano il ministro alla giustizia Massimo Andrea Ugolini - durante la discussione di approvazione della legge costituzionale n. 1 dell'anno 2020 - dire "non so se avrà effetti retroattivi". Sic et simpliciter: con la sponsorizzazione e la eco del consigliere - burattinaio sul fronte politico/avvocati del disegno di lottizzazione del tribunale - Gian Nicola Berti, che diceva "in ogni caso decideranno dei giudici". Ecco, ora è chiaro: mentivano tutti e due. Avevano già previsto che la legge avesse effetti retroattivi. E che non sarebbe stata applicata dai giudici, ma

dai politici, per cacciarne alcuni, intimidirne altri. Gli uni e gli altri, ovviamente, non appartenenti alla sparuta minoranza di giudici in tribunale raccolti come pulcini attorno alla sottana dell'ex magistrato dirigente Valeria Pierfelici - burattinaia sul fronte magistratura del disegno predetto. La legge di interpretazione autentica infatti non è stata applicata da un giudice, nell'ambito di una causa. Ma inserita all'ordine del giorno del consiglio giudiziario plenario, quello dove comandano i politici. E l'inserimento è stato fatto dallo stesso Ugolini. Si proprio lui, non sappiamo se motu proprio o quale avatar dei burattinai precipitati (un po' come non si sa se la trasferita a Perugia, per

blandire il giudice David Brunelli, fosse stata fatta per conto terzi). Lui che diceva che non sapeva se avrebbe avuto effetto retroattivo, e che sarebbe stata applicata da un giudice, la inserisce all'ordine del giorno per cacciare giudici non graditi già eletti e quindi attribuendo efficacia retroattiva. Ma c'è di più. La proposta era di "prendere atto": altro che applicazione da parte di un giudice, come promesso. Nemmeno una votazione nel consesso misto politico/giudiziario. Così, una presa d'atto, e giudici e dirigente a casa: a casa il prof. Ferdinando Treggiani che ha vinto un concorso un anno fa, a casa il prof. Andrea Morrone che ha vinto un concorso un anno fa, a casa il prof. Giovanni Guzzetta (en passant,

ci sembra abbia prestigio e qualche entrata in più in Italia del precedente magistrato dirigente Valeria Pierfelici, sessantenne assegnista di ricerca confermato all'università di Urbino, che a tutti sembra un po' smarrita oltre il corridoio del proprio ufficio in tribunale, quel corridoio solcato a più riprese da molti politici), a casa il sammarinese Massimiliano Simoncini, che è stato eletto Commissario della Legge un anno fa dopo ben dieci anni di uditorato (lavorando sodo, e mai facendo pubblicamente un piccolo cenno di polemica). Massimo Andrea Ugolini, il ministro della giustizia, ha clamorosamente mentito in Consiglio Grande e Generale. Questo va detto, e va detto chiaramente, e bisognerà trarne le conseguen-

Libera sta valutando una mozione di sfiducia al Segretario alla Giustizia

“La maggioranza politica che ieri ha tentato di fare approvare dal Consiglio Giudiziario l’annullamento delle decisioni relative alla nomina dei giudici, ha fallito il colpo di mano” e “non è accettabile che chi ha la responsabilità politica di aver condotto il Paese verso un simile rischio possa continuare a gestire il ruolo che ricopre e per questo Libera sta valutando l’ipotesi di proporre al Consiglio Grande e Generale una mozione di sfiducia nei confronti del Segretario di Stato alla Giustizia come monito anche per tutti gli altri membri del Congresso di Stato che hanno avallato un simile e pericolosissimo percorso.”

Fra chiare da parte di Libera che non si udivano da tempo. “Le grandi preoccupazioni che fino a ieri abbiamo sollevato affinché la Repubblica non venisse sanzionata dagli organi internazionali per l’ingerenza che la politica stava per compiere nei confronti della magistratura, sono state per il momento allontanate grazie al voto espresso nella riunione del Consiglio Giudiziario da parte di una grande parte dei membri togati e di una buona parte dei membri della Commissione Affari di Giustizia. Commissione che nei giorni scorsi aveva già registrato il caso delle dimissioni di un membro nominato dalla maggioranza, ma in forte disaccordo con quanto la maggioranza stessa stava cercando di fare.”

Poi il comunicato di Libera af-

fonda con una stoccata politica di tutto rilievo.

“Forte dei 44 Consiglieri che sostengono il Governo, messi insieme solo dopo il responso elettorale senza mai dichiarare le proprie intenzioni all’elettorato e senza chiederne il consenso, la maggioranza il 20 febbraio ha approvato una legge che prevede che le norme precedenti vadano interpretate per comporre il Consiglio Giudiziario scegliendo Giudici anche di grado inferiore se quelli di grado superiore non fossero ancora confermati.

Ciò che dimostra apertamente che non si trattasse di “interpretazione autentica”, ma di un cambiamento radicale della legge, lo denuncia il fatto che i 44 (non tutti a dire il vero) hanno votato anche un altro articolo che fissa proprio la stessa cosa per la composizione dell’organo di governo della magistratura, rivelando di fatto che la legge precedente non è per nulla in linea con quanto l’interpretazione autentica intende far fare, ma l’uso di questa formula è solo funzionale al fatto di renderla retroattiva.”

“Se la maggioranza avesse vinto” - conclude Libera - “gravi effetti sulle nomine e funzioni dei giudici e del dirigente del Tribunale, (tre giudici avrebbero dovuto abbandonare l’incarico) ma ancor peggio si sarebbero potuti impugnare tutti gli atti emessi da quelle stesse figure generando il caos totale all’interno del Tribunale”.

i poteri dello stato, legislativo, esecutivo e giudiziario. Rammento poi che fra le varie raccomandazioni a cui l’ordinamento della repubblica si deve adeguare c’è proprio la riforma del consiglio giudiziario plenario dove la parte politica attiva deve essere sostituita con chi garantisce una maggiore indipendenza.

Per tutto quanto sopra ho detto e per il rispetto e per l’amore che nutro per il mio paese non ho potuto che ascoltare la mia coscienza e non avallare un percorso che sicuramente avrebbe arrecato un grave danno, anche reputazionale, alla nostra Repubblica mettendola in una situazione ancora più difficile rispetto a quella che sta vivendo con grave danno per il paese e tutta la cittadinanza.

Sono comunque consapevole del prezzo politico che forse dovrò pagare, ma credo ne sarà valsa la pena se servirà a far comprendere ai più che è fondamentale ora concentrarsi su di una complessiva riforma dell’ordinamento giudiziario e del codice di procedura penale, maggiormente rispondente alle raccomandazioni degli organismi sovranazionali a cui la Repubblica di san Marino ha aderito, abbandonando battaglie di retroguardia.

Faccio politica praticamente da sempre, da quando giovanissimo seguivo i partiti di area socialista. Da tantissimo milito nel Psd che è un partito che si batte per seguire dei percorsi di democrazia e riforma rispondenti a logiche democratiche e pluraliste. Credo quindi che certe battaglie per la democrazia e la legalità vadano condotte fino in fondo cosicché i principi non restino solo enunciati ma prendano vigore con gli atti.”

“ Sono comunque consapevole del prezzo politico che forse dovrò pagare, ma credo ne sarà valsa la pena...”

sieme a questa porterò il mio contributo perché l’attuale governo riesca a realizzare le importanti riforme e sfide che la delicata fase economica richiede per dare una possibilità di rinascita alla nostra terra.

Così come non rinnego la posizione che ho assunto quando l’ex magistrato dirigente venne esautorato dal suo ruolo di dirigente, con la stessa determinazione ho cercato di far comprendere quanto fosse sbagliato assumere deliberazioni ancora più impattanti sulla giustizia andando a rimuovere, lo ripeto, il dirigente del tribunale, 2 giudici di appello e un commissario della legge con una maggioranza prettamente politica, soprattutto alla luce del fatto che gli organismi sovranazionali quali il consiglio d’europa ed il greco nelle loro raccomandazioni indicano come obiettivo da raggiungere la separazione netta fra

ze sul piano politico. Perché la vicenda lascia intravedere una evidente premeditazione, una progettazione a tavolino (o ai Tavolucci?), volta a lottizzare completamente il tribunale. Con la cacciata dei giudici di appello e del dirigente non solo ci si sarebbe liberati di magistrati non allineati al governo, ma si sarebbe allo stesso tempo provocato la dimissione di altri (che, avendo altre professioni e un certo prestigio, non sarebbero più disposti ad essere associati ad un Paese che fa strame dei più elementari principi democratici), ed intimiditi i restanti che avrebbero così dovuto genuflettersi all’antico potere tornato in auge. Soprattutto si sarebbero promossi i propri favoriti, riempiendo le caselle lasciate

vuote. Valeria Pierfelici giudice d’appello civile. Isabella Pasini giudice amministrativo d’appello, ruolo che le consentirebbe - come pare preferire - di lavorare da Ricezione o da Cortina con maggior agio. Davide Giovagnoli magistrato dirigente, proprio lui, il figlio del democristiano Gino Giovagnoli, quello che si affrettò dopo ogni intervento del consigliere Gian Nicola Berti a portargli i rallegramenti del figlio. E poi i fedelissimi e devoti uditori Francesco Santoni ed Elisa Beccari, che hanno addirittura fatto causa al povero Simoncini colpevole di avere anni e anni di anzianità in più, cicisbei dell’ex magistrato dirigente, promossi a Commissari della Legge. D’altronde, l’ordine del giorno dell’ultimo consiglio

giudiziario plenario, era il perfetto programma del bandito che vuole assaltare la diligenza: presa d’atto della nullità, esame del “ricorso” Barchiesi (qualora andasse male la prima; staremo a vedere), rivedere tutti gli organici con concorsi interni, sfiducia a Guzzetta (qualora andasse male la prima, e comunque dovendolo fare, visto che lui stesso lo ha chiesto).

La maggioranza dovrebbe però aver imparato dalla storia che durante gli anni del fascismo gli eroi veri si chiamano disertori. La metafora pare piuttosto azzeccata, anche come appartenenza politica (seppur, singolarmente, nella stessa lista). La coerente prepotenza del burattinaio politico, si è trovata di fronte il coraggio del socialismo

che difende democrazia e stato di diritto.

Per il prode Severini il coraggioso sarebbe però amico del Commissario Laura Di Bona. Bene, se vogliamo mantenerci su questo piano cosa vogliamo dire degli avvocati della Pierfelici in parlamento, del padre di Giovagnoli consigliere della democrazia cristiana, dei rapporti tra Pasini e De Vergottini?

Non vogliamo dire niente, è un piano che non ci piace. Forse conviene solo chiosare con le parole dello stesso Giovagnoli - ed è il nostro “incipit finale”, Zeppa docet - in consiglio giudiziario: distanti da ogni “perspicace volontà”, bisogna “calmierare la situazione” e “riportare la discussione nell’alveolo”.



del MARINO, 15.01.2020/17441
venute in data 14.01.2020
(n. 17,57) con poste elettroniche
e pertanto virtualmente
deportate in pari data

REPUBLICA DI SAN MARINO
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

[Signature]

REPUBBLICA DI SAN MARINO
COLLEGIO GARANTE DELLA COSTITUZIONALITÀ DELLE NORME

SENTENZA 14 GENNAIO 2020 N.1

Nel nome della Serenissima Repubblica di San Marino

II. COLLEGIO GARANTE DELLA COSTITUZIONALITÀ DELLE NORME

(nel ricorso per conflitti tra organi costituzionali n. 0001/2019
ai sensi dell'art. 16 della Legge Qualificata 25 aprile 2003 n. 55);

FATTO

1. Con ricorso depositato in data 28 novembre 2019 i Giudici di appello Prof. David Brunelli e Prof. Francesco Caprioli hanno denunciato conflitto di attribuzioni tra organi costituzionali ai sensi dell'art. 16 della Dichiarazione dei Diritti nonché dell'art. 16 della L.Q. n. 55 del 2003 nei confronti del Consiglio Grande e Generale, degli Ecc.mi Capitani Reggenti nella loro qualità di Presidenti del Consiglio Grande e Generale, dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Grande e Generale, in via concorrente per quanto di competenza in ordine alla determinazione dell'ordine del giorno, e nei confronti del Congresso di Stato.
2. I ricorrenti lamentano, in particolare, l'omissione da parte del Consiglio Grande e Generale della presa d'atto della graduatoria dei vincitori adottata il 1° luglio 2019 dalla Commissione giudicatrice nella procedura di reclutamento di due giudici d'appello nel settore civile ed amministrativo, prevista dall'art. 3 comma 4° L.Q. n. 145/2003 e succ. mod., che avrebbe impedito la relativa tempestiva presa di servizio, del giuramento e dell'assunzione dell'ufficio dei predetti vincitori del concorso.
3. I ricorrenti precisano che la presa d'atto assolve esclusivamente a finalità di mera pubblicità c/o comunicazione ed era stata inserita nell'ordine del giorno della sessione del Consiglio Grande e Generale del mese di luglio 2019, nel corso della quale non è stata evasa; successivamente la presa d'atto è stata nuovamente inserita nell'ordine del giorno delle sessioni del Consiglio Grande e Generale dell'11-18 settembre 2019 e poi ancora della seduta straordinaria del 26-27 settembre 2019, nelle quali, tuttavia, il comma relativo alla presa

[Signatures]



REPUBBLICA DI SAN MARINO
COLLEGIO GARANTE DELLA COSTITUZIONALITÀ DELLE NORME

d'atto non è stato portato all'attenzione dell'assemblea e ciò nonostante che l'art. 20 comma 3 della L.Q. n. 3/2018 (Regolamento del Consiglio Grande e Generale) preveda che i commi iscritti all'ordine del giorno rimasti invariati debbano essere iscritti con priorità all'ordine del giorno della sessione consiliare successiva.

4. Secondo la prospettazione dei ricorrenti, il reiterato ritardo nella immissione in servizio dei nuovi Giudici di appello in materia civile e amministrativa determinerebbe una menomazione delle attribuzioni degli stessi ricorrenti nella loro qualità di Giudici di appello penale, i quali, in conseguenza della mancata presa di servizio da parte dei vincitori del concorso, si trovano a svolgere, oltre le funzioni loro proprie rispetto ai procedimenti penali di propria competenza, una ulteriore funzione di supplenza per sostituzione di ruoli, assolutamente esorbitante rispetto al limite di eccezionalità e provvisorietà previsto dalla legge.

5. I ricorrenti affermano pertanto la propria legittimazione attiva al ricorso ed il proprio interesse ad agire sul rilievo che i Giudici penali di appello in carica sarebbero lesi nelle proprie prerogative costituzionali di organi del potere giurisdizionale dalla omissione, imputabile agli organi politici che rappresentano le controparti nel presente conflitto, dell'esercizio del potere-dovere di procedere alla presa d'atto della nomina dei vincitori del concorso e chiedono che il Collegio Garante, accertata l'illegittimità dell'omissione e del conseguente condizionamento della presa di servizio da parte dei vincitori del concorso, annulli il silenzio-inadempimento e dichiari "doverosa e incondizionata l'immediata immissione in servizio e nell'esercizio delle funzioni dei vincitori del concorso per due giudici di appello civile, ordinando la loro immediata immissione in ruolo".

6. Il Collegio Garante composto dal Presidente Avv. Giovanni Nicolini, dal Prof. Giuseppe Ugo Rescigno Membro effettivo e dal Prof. Victor Crescenzi Membro supplente, si è riunito il giorno 2 dicembre 2019 in camera di consiglio, all'esito della quale ha deliberato l'ammissibilità del ricorso e, tenuto conto della sospensione dei termini per le festività natalizie, ha fissato l'udienza dell'8 gennaio 2020, concedendo termine fino al 23 dicembre 2019 per il deposito di memorie e la costituzione in giudizio delle parti resistenti.

7. In data 23 dicembre 2019 l'Avvocatura dello Stato, in persona degli avvocati Lucio Leopoldo Daniele, Barbara Reffi e Sabrina Bernardi, ha depositato memoria nell'interesse del Consiglio Grande e Generale, degli Ecc.mi Capitani Reggenti e dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Grande e Generale, con la quale ha preliminarmente rilevato che il conflitto è stato promosso successivamente allo scioglimento del Consiglio Grande e Generale e dell'Ufficio di Presidenza, ragioni per cui l'Ecc.ma Reggenza ha ritenuto, quale Presidente di detti organi, di conferire anche per loro conto il mandato difensivo, attesa la necessità urgente di assicurare la costituzione in giudizio degli organi intimati nei termini di legge; tuttavia considerato che per regola generale la rappresentanza in giudizio degli organi collegiali presuppone una loro previa deliberazione in tal senso, l'Avvocatura dello Stato ha formulato in via preliminare richiesta di sospensione del giudizio con assegnazione di nuovo termine per consentire le opportune deliberazioni da parte degli organi intimati.



REPUBBLICA DI SAN MARINO
COLLEGIO GARANTE DELLA COSTITUZIONALITÀ DELLE NORME

8. Le parti resistenti hanno altresì eccepito in via pregiudiziale l'inammissibilità del ricorso per carenza della legittimazione attiva dei ricorrenti, sull'assunto che nel caso di specie non si rientrerebbe nell'ipotesi prevista dall'Art. 16 L.Q. n. 55/2003, poiché il conflitto denunciato non ha incidenza rispetto ad uno specifico procedimento affidato ai magistrati ricorrenti e che la rappresentanza del potere giudiziario non può essere del singolo magistrato, poiché la funzionalità della amministrazione della giustizia e dell'intero ordine giudiziario è di pertinenza del Consiglio giudiziario.

9. Nel merito i resistenti hanno contestato l'assunto dei ricorrenti secondo il quale vi sarebbe una specializzazione dei giudici d'appello, affermando al contrario che i giudici di appello sono tutti fra loro intercambiabili in forza di quanto previsto sia dall'art. 2 L.C. n. 144/2003 come modificata dalla L.C. n. 2/2011, sia dall'art. 1 comma 3° L.Q. n. 145/2003 come modificato dalla L.C. n. 2/2011.

10. In ogni caso, sempre ad avviso dei resistenti i ricorrenti non avrebbero documentato l'eccessivo carico di lavoro da loro lamentato e viene quindi fatta richiesta di acquisizione di ogni pertinente documentazione e informazione in ordine all'attività effettivamente svolta dai ricorrenti nel periodo di vacanza dei due giudici d'appello oggetto di nomina.

11. I resistenti hanno, inoltre, eccepito l'intempestività del ricorso, che è stato presentato quando il Consiglio Grande e Generale era già sciolto e nell'imminenza della consultazione elettorale volta al suo rinnovo e chiedono pertanto la sospensione del procedimento al fine di consentire al Consiglio Grande e Generale ricostituito di prendere in esame la questione, facendo presente che, contrariamente a quanto affermato dai ricorrenti, la presa d'atto costituisce il completamento della procedura di nomina dei giudici, il che implicherebbe, secondo quanto asserito dai resistenti, la facoltà di attivare il potere di controllo sulla legittimità del procedimento, che non potrebbe non essere attivato a seguito della nota inviata dal prof. Barchiesi, nella sua veste di partecipante al concorso per la nomina di due giudici d'appello, all'esito del quale egli era risultato collocato al terzo posto della graduatoria, nota nella quale sono formulate numerose censure sia in merito alle modalità di avvio del reclutamento sia in merito alla valutazione dei candidati effettuata dalla Commissione giudicatrice e viene richiesto l'avvio di una procedura di annullamento d'ufficio in autotutela.

12. Secondo l'assunto dei resistenti il nuovo Consiglio Grande e Generale, una volta ricostituito e nella pienezza delle sue attribuzioni, potrà, in un'ottica di autotutela, investire della questione anche il Consiglio giudiziario plenario, organo che ha emesso il bando di concorso dei giudici d'appello, affinché venga valutata la legittimità dell'intero procedimento di selezione dei due giudici di appello.

13. All'udienza pubblica dell'8 gennaio 2020 sono intervenuti il Prof. Avv. Angelo Piazza e l'Avv. Davide Zanotti per i ricorrenti e gli Avvocati dello Stato Lucio Leopoldo Daniele e Sabrina Bernardi per i resistenti; la difesa dei ricorrenti ha depositato note difensive scritte in replica alle difese dei resistenti, opponendosi alle richieste di sospensione del giudizio e di supplemento di istruttoria e ribadendo la legittimazione attiva dei



REPUBBLICA DI SAN MARINO
COLLEGIO GARANTE DELLA COSTITUZIONALITÀ DELLE NORME

ricorrenti. In particolare la difesa dei ricorrenti ha affermato che ai fini dell'accertamento della menomazione denunciata non è necessaria un'indagine di fatto in ordine all'eccessivo carico di lavoro dei giudici d'appello, ma è sufficiente verificare che la sostituzione dei giudici di appello è prevista dall'ordinamento, a norma del terzo comma dell'art. 1 della legge qualif. n. 145/2003, come modificata dall'art. 1 della legge qualif. n. 2/2011, «in caso d'impedimento o d'incompatibilità di uno di essi» e con le modalità di cui al successivo quarto comma del medesimo articolo, mentre il comportamento reiteratamente omissivo dei resistenti impone ai giudici d'appello in servizio l'esercizio di funzioni in sostituzione ben oltre le esigenze di eccezionalità. La difesa dei ricorrenti ha inoltre evidenziato che la funzione di controllo attribuita dai resistenti alla presa d'atto è incompatibile con il principio della separazione dei poteri e con l'esigenza di tutelare l'indipendenza della magistratura.

14. All'esito dell'ampia discussione il Collegio ha trattenuto in decisione.

DIRITTO

1. Il conflitto tra organi sul quale il Collegio Garante è chiamato a decidere con sentenza è stato sollevato con un ricorso di due giudici di appello penali contro il Consiglio Grande e Generale, gli Ecc.mi Capitani Reggenti nella loro qualità di Presidenti del Consiglio Grande e Generale, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio Grande e Generale e il Congresso di Stato. Cercando di sintetizzare con una sola frase il contenuto di un ricorso estremamente complesso, gli organi chiamati in giudizio avrebbero, ciascuno secondo la propria specifica competenza in materia, menomato poteri e funzioni dei ricorrenti o non compiendo l'atto chiamato "presa d'atto" previsto nel corso del procedimento per la nomina di magistrati d'appello dall'art. 3 comma 4 della L.Q. n. 145/2003 e succ. mod., o non tenendo i comportamenti necessari successivamente per l'assunzione dell'incarico dei magistrati nominati dalla Commissione giudicatrice.

2. Va esaminata e decisa per prima la questione pregiudiziale sollevata dai resistenti (questione pregiudiziale che questo Collegio avrebbe comunque esaminato, o per confermare quanto già deciso provvisoriamente, o per deliberare di nuovo, data la natura di mera deliberazione dell'ordinanza del 2 dicembre 2019 con la quale il Collegio Garante ha preliminarmente e provvisoriamente ammesso questo conflitto tra organi, come previsto dalla L.Q. n. 55 del 2003, art. 16, comma 3) secondo cui i ricorrenti non sarebbero legittimati a sollevare il conflitto per menomazione, perché il fatto che essi denunciano come lesivo delle loro funzioni non li riguarda. A dimostrazione, i resistenti ammettono che sarebbe legittimato a sollevare il conflitto in oggetto il Consiglio giudiziario, in quanto organo che ha il compito di garantire la funzionalità dell'amministrazione della giustizia e dell'intero ordinamento giudiziario, ma non sarebbero legittimati i singoli magistrati titolari di organi, i quali appunto non hanno questo compito e questa funzione. La obiezione avrebbe



REPUBBLICA DI SAN MARINO
COLLEGIO GARANTE DELLA COSTITUZIONALITÀ DELLE NORME

peso decisivo se a sollevare il conflitto fossero stati commissari della legge, proprio perché il concorso per la nomina di magistrati che ha dato luogo al conflitto è un concorso per giudici di appello, e non si vede come e in che senso un procedimento condotto illegittimamente per la nomina di magistrati d'appello potrebbe menomare poteri e funzioni di giudici che non sono d'appello. Invece i ricorrenti dimostrano (al di là dei troppi e inutili argomenti portati oltre quelli di ordine giuridico, che invece sono decisivi e che essi comunque adducono) che la legge disciplina diversamente la sostituzione dei giudici d'appello tra loro rispetto a quella di altri giudici, quali ad esempio i commissari della legge, determinando una distinzione di poteri e funzioni che verrebbe menomata dagli atti e comportamenti degli organi di cui sopra.

Infatti, il comma secondo dell'art. 1 L.Q. n. 145/2003 e succ. mod. dispone, in generale, che *"i magistrati di ciascun ruolo sono dotati della pienezza della giurisdizione e pertanto sono liberamente sostituibili nell'esercizio delle funzioni e competenze"*: questa norma generale determina che, al di là della ovvia ripartizione del lavoro tra più persone-magistrati della medesima giurisdizione (ad esempio commissari della legge), le persone-magistrati sono indifferentemente competenti in materia civile, penale e amministrativa.

Il successivo terzo comma del medesimo art. 1 introduce una disposizione specifica per i giudici d'appello che *"possono sostituirsi reciprocamente l'uno con l'altro in caso di impedimento o di incompatibilità di uno di essi"*: tale disposizione quindi prescrive per i giudici d'appello un regime diverso da quello del secondo comma e l'unica interpretazione possibile è che i giudici d'appello non sono liberamente sostituibili per ogni tipo di processo, ma il giudice d'appello penale in tanto può sostituire il giudice d'appello in materia civile o amministrativa in quanto ricorra un caso di impedimento o incompatibilità. Questa interpretazione è confermata dal fatto che i due giudici in carica sono stati selezionati come giudici d'appello penale e il bando di concorso per i due nuovi giudici d'appello è specificamente rivolto a selezionare due nuovi giudici d'appello civili e amministrativi.

In conclusione, questa pregiudiziale va respinta.

3. I resistenti chiedono inoltre che il processo venga sospeso, e pongono in tal modo una pregiudiziale di ordine puramente processuale che si limita a rinviare nel tempo la decisione. La richiesta è basata su due motivazioni distinte.

Con una prima motivazione i resistenti fanno notare che il Consiglio Grande e Generale del momento in cui i ricorrenti hanno presentato il ricorso era sciolto, cosicché si giustificerebbe che esso non abbia proceduto alla presa d'atto e diventa necessario attendere il nuovo Consiglio. La richiesta va respinta perché anzitutto il principio costituzionale generale è che per gli organi costituzionali esiste prorogatio, e che tale prorogatio esiste proprio per permettere agli organi costituzionali di svolgere quelle funzioni e quei compiti che sono obbligatori e restano obbligatori anche nel periodo che scorre per un organo collegiale tra lo scioglimento e la prima riunione del nuovo organo; ma anche ad ammettere che sia giustificato il comportamento del Consiglio



REPUBBLICA DI SAN MARINO
COLLEGIO GARANTE DELLA COSTITUZIONALITÀ DELLE NORME.

dopo il suo scioglimento, resterebbe da esaminare se esso era giustificato prima di esso, e proprio questo contestano i ricorrenti.

La seconda richiesta di sospensione si basa su l'asserita necessità di svolgere attività istruttoria in merito ai maggiori carichi di lavoro denunciati dai ricorrenti.

Anche questa seconda pregiudiziale è da respingere perché questo Collegio non deve accertare inconvenienti di fatto, ma eventuali violazioni di legge.

4. Entrando nel merito della questione sollevata, è necessario ricordare che si tratta di un conflitto nel quale i ricorrenti non sostengono che gli organi chiamati in giudizio hanno esercitato poteri che non spettano ad essi ma spettano ai ricorrenti (conflitto che in generale riceve il nome di "conflitto di attribuzione", e cioè un conflitto per rivendicare un potere); i ricorrenti sostengono che le loro funzioni di giudici d'appello sono state e vengono lese da un comportamento illegittimo imputabile comunque ad uno o a più o a tutti i soggetti chiamati in giudizio, dando vita ad un conflitto che riceve in genere il nome di "conflitto per menomazione".

Questo tipo di conflitto viene pacificamente ammesso come variante logica di quello di attribuzione (o rivendicazione di competenza) e questo Collegio ribadisce in accordo con sue precedenti decisioni (cfr. Ord. 16 marzo 2012 n. 1) che l'ammissione di un conflitto per menomazione rientra nelle norme costituzionali in materia di conflitto tra organi.

Però il conflitto in oggetto presenta una particolarità che deve essere sottolineata, perché determina l'intero percorso argomentativo al fine di giungere alla decisione finale sul conflitto sollevato: il comportamento illegittimo che secondo i ricorrenti avrebbe determinato e continuerebbe a causare la menomazione non è un atto giuridico, e cioè comunque una dichiarazione (quale che sia poi il significato e il valore giuridico di tale dichiarazione), ma il silenzio, l'inerzia, il non aver fatto e il non fare, cioè con una espressione tecnica una inerzia-inadempimento.

5. Convien fare una precisazione linguistica nei confronti dei ricorrenti, precisazione che non vizia il loro ricorso ma usa la espressione più appropriata che corrisponde alla sostanza di ciò che essi denunciano e chiedono: i ricorrenti chiamano l'inadempimento descritto come "silenzio-inadempimento", mentre l'espressione preferibile è "inerzia-inadempimento", per impedire che l'espressione silenzio-inadempimento induca a ritenere che si tratta di un silenzio che può essere e va interpretato come atto in positivo e non come mera omissione. L'espressione usata dai ricorrenti di silenzio-inadempimento è costruita partendo dal meccanismo del silenzio-rigetto o silenzio-assenso costruito dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato italiano e recepito dalla legislazione per permettere ai titolari di un interesse legittimo di impugnare una inerzia dando ad essa un valore di atto così da poter impugnare tale atto e ottenere un giudizio sulla legittimità o illegittimità

5



REPUBBLICA DI SAN MARINO
COLLEGIO GARANTE DELLA COSTITUZIONALITÀ DELLE NORME

di caso. Il meccanismo dunque funziona se e solo se: a) è la stessa legge a dire come va interpretata l'inerzia (e prescrive che possa valere *ex lege* come accoglimento di una domanda o rigetto della domanda, e simili, e cioè sempre come un provvedimento in positivo che prende il posto di una mera assenza), oppure b) è l'interessato che di fronte all'inerzia rinnova la sua richiesta di provvedimento cosicché il giudice può indurre che l'autorità, che aveva il compito di provvedere, col silenzio ha rigettato la domanda e l'interessato a questo punto può impugnare l'atto di rigetto.

Nel caso in esame la legge non dice nulla rispetto alla mancanza della presa d'atto, ipotesi che non viene minimamente presa in considerazione, ma in ogni caso in tanto sarebbe possibile al giudice, nel nostro caso al Collegio Garante, attribuire un significato all'inerzia o silenzio, in quanto tale giudice fosse comunque obbligato o si ritenesse comunque obbligato a decidere quale decisione in positivo abbia adottato col suo silenzio l'autorità che in realtà non ha detto nulla pur essendo obbligata, in ipotesi, a fare quanto non ha fatto. L'espressione silenzio-inadempimento induce a pensare che nel caso presente sul quale il Collegio deve decidere sia possibile applicare alla fase della presa d'atto il meccanismo del silenzio che viene interpretato come atto positivo, e cioè presuppone che la presa d'atto sia una *deliberazione*. Poiché è proprio questa la questione centrale nel ricorso, e cioè la *natura non provvedimentale* della presa d'atto sostenuta dai ricorrenti, è bene parlare solo di inadempimento, e non muovere dal presupposto (che invece andrebbe dimostrato) che l'inerzia mediante la quale si realizza l'inadempimento sia un silenzio interpretabile come atto di volontà.

6.- Questa inerzia persisteva nel momento in cui i ricorrenti hanno presentato il ricorso: in altre parole i ricorrenti sostengono che l'obbligo di fare è incondizionato e resta obbligo fino a che non viene adempiuto e che il termine per adempiere è comunque scaduto. L'atto, che secondo i ricorrenti doveva aver luogo e che non è avvenuto, è la presa d'atto prevista dalla L. Q. n. 145/2003 e succ. mod., art. 3, comma quarto, nel procedimento per la nomina dei magistrati: *"La graduatoria formata a seguito dei concorsi, con l'indicazione dei vincitori, viene trasmessa al Consiglio Grande e Generale che ne prende atto"*. Questo procedimento ha un atto iniziale, che secondo la legge consiste in una deliberazione del Consiglio Grande e Generale, che prescrive debba essere attivato il procedimento per nominare nuovi magistrati (come persone) nel numero indicato e, attraverso diverse fasi (che ai nostri fini non serve elencare compiutamente), porta alla nomina dei magistrati e all'inizio della loro carica e delle loro funzioni.

7.- La presa d'atto è prevista, nell'ordinamento della Rep. di San Marino, da numerose disposizioni. E' prevista ad esempio nel comma 4 dell'art. 4 del Regolamento del Consiglio Grande e Generale (L. Q. 3 agosto 2018 n. 3): *"Qualora le dimissioni siano presentate in maniera irrevocabile, il Consiglio Grande e Generale le accoglie con semplice presa d'atto. Il Consiglio Grande e Generale procede con semplice presa d'atto anche nel*

7
L. MR. Je



REPUBBLICA DI SAN MARINO
COLLEGIO GARANTE DELLA COSTITUZIONALITÀ DELLE NORME

caso in cui le dimissioni – già respinte – vengano reiterate. Contestualmente alla presa d'atto il Consiglio Grande e Generale dovrà altresì procedere alla sostituzione del Consigliere dimessosi." Per comprendere il significato e il valore giuridico della presa d'atto, la lettura del comma 3 del medesimo articolo 4 aiuta molto: "L'accettazione delle dimissioni del Consigliere è sottoposta a votazione del Consiglio Grande e generale a scrutinio segreto. Se le dimissioni vengono accettate, la Reggenza è tenuta ad iscrivere apposito comma per la sostituzione del Consigliere dimissionario nella sessione consiliare immediatamente successiva". Il confronto tra i due commi rende chiaro quando è necessaria la votazione e quando, nella presa d'atto, la votazione è vietata ("semplice presa d'atto").

Dal casi prima citati di presa d'atto e da molti altri esaminati emergono alcuni punti fermi per intendere l'espressione "presa d'atto"; premesso che la presa d'atto non viene definita né nella legge sul procedimento di nomina dei magistrati (che riguarda il nostro caso), né nell'articolo del Regolamento citato, né in altre disposizioni del Regolamento nelle quali figura di nuovo la espressione "presa d'atto", né in altre leggi nelle quali figura tale espressione (senza bisogno qui di citarle), in ogni caso è certo: a) che in italiano "presa d'atto" è equivalente a presa di conoscenza; b) che dunque la presa d'atto è anzitutto atto mediante il quale qualcosa viene portato a conoscenza di qualcuno che ne prende atto per il solo fatto che il qualcosa di cui prendere atto viene comunicato; c) che la presa d'atto non comporta votazione e quindi per questo solo fatto non è una deliberazione finché si manifesta come presa d'atto; d) che la presa d'atto (secondo la prassi del Consiglio Grande e Generale che interpreta la presa d'atto come una forma diversa dalle comunicazioni di cui all'art. 25 del suo Regolamento) non si concreta fisicamente con la semplice iscrizione all'ordine del giorno (la presa d'atto deve essere iscritta all'ordine del giorno ma, appunto, in quanto questione all'ordine del giorno, esige di essere svolta: e infatti dalla ricostruzione dei fatti sui quali si basa il presente conflitto risulta che la presa d'atto è stata iscritta più volte all'ordine del giorno senza venire svolta, e poi non più iscritta nell'ordine del giorno del Consiglio Grande Generale); e) che la presa d'atto non è in senso proprio una comunicazione come quelle previste dall'art. 24 del Regolamento del Consiglio Grande e Generale, sia perché le comunicazioni per loro natura non sono iscritte all'ordine del giorno (e così comunque prescrive l'art. 24 del Regolamento del Consiglio Grande e Generale) e per questa ragione, come di nuovo prescrive l'art. 24, precedono la trattazione dei punti all'ordine del giorno (mentre la presa d'atto viene compiuta seguendo l'ordine del giorno e quindi potrebbe non avvenire semplicemente perché il Consiglio viene aggiornato prima che arrivi il turno della presa d'atto), sia perché, per quanto minima, la presa d'atto consiste in una cerimonia in cui chi comunica non è uno a scelta tra i soggetti abilitati a dare comunicazioni (che potrebbe anche non darla), ma, in base a prassi accertata da questo Collegio e come conseguenza del fatto che l'apparato amministrativo servente nello svolgimento del procedimento è quello del Congresso di Stato, chi comunica al Consiglio Grande e Generale i risultati del concorso è il Segretario alla Giustizia nel caso si tratti di presa d'atto nel procedimento di nomina di magistrati;

[Handwritten signatures]



REPUBBLICA DI SAN MARINO
COLLEGIO GARANTE DELLA COSTITUZIONALITÀ DELLE NORME

f) in pratica nel procedimento per la nomina di magistrati la presa d'atto è una comunicazione *orale* del Segretario alla Giustizia (in altri casi potrebbe essere un diverso organo competente in riferimento a quello di cui è necessario prendere atto) che informa sui risultati del concorso per la nomina di magistrati, e non è prevista e non risulta che sia mai stata seguita da una discussione e meno che mai da una votazione (che nel caso dell'articolo 4 del Regolamento citato è chiaramente vietata).

8. E' necessario a questo punto ritornare sulla legge che disciplina il procedimento di nomina dei magistrati e constatare che nelle legge (va sottolineata questa precisazione: nella legge) per la nomina dei Giudici d'Appello non c'è menzione di un atto che possa dirsi "atto di nomina" (o espressione equivalente, come "deliberazione" che nomina, o "decreto di nomina", o "sono nominati da").

Il comma primo dell'art. 3 della L. Q. n. 145/2003 e succ. mod. prescrive che "I Giudici per la terza istanza ed i Giudici ... sono nominati dal Consiglio Giudiziario, a maggioranza dei due terzi", il comma secondo dello stesso articolo prescrive che "I Giudici d'Appello sono nominati a seguito di apposito concorso per titoli ...", e quindi non dice da chi sono nominati; nel comma quarto dello stesso articolo si salta direttamente dal concorso e dai suoi risultati alla presa d'atto: "La graduatoria formata a seguito dei concorsi, con l'indicazione dei vincitori, viene trasmessa al Consiglio Grande e Generale che ne prende atto." La norma, quindi, non si limita a prevedere che vi sia una graduatoria, ma esige anche che siano indicati i vincitori del concorso; questa prescrizione è un buon indizio per ritenere che l'atto di nomina stia proprio nella proclamazione della Commissione di concorso, ma anzitutto non è argomento risolutivo e in secondo luogo non chiarisce il valore giuridico della presa d'atto del Consiglio Grande e Generale. E' proprio sul rapporto che esista tra proclamazione dei risultati del concorso e presa d'atto che si basa il conflitto come sollevato dai ricorrenti e giudicato infondato dai resistenti, e dunque è necessario esaminare questa specifica questione.

Il verbale della Commissione di concorso allegato al ricorso riporta che i due candidati che sono risultati ai primi due posti nella graduatoria del concorso "sono nominati giudici d'appello civile e amministrativo", ma di per sé, trattandosi di un atto amministrativo, questa autoqualificazione dell'atto non vale se la legge attribuisse ad un altro atto il valore di nomina. Ora è banale notare, ma va detto per proseguire nel ragionamento, che l'espressione "presa d'atto" non è sinonimo di "nomina"; ma non vuol dire neppure che la presa d'atto, in questo specifico caso, alla luce della intera legge sul procedimento di nomina dei magistrati, non possa avere anche, *ex lege*, il valore di nomina. E' quanto hanno sostenuto gli avvocati dei resistenti, sia nella loro memoria sia nella discussione in udienza, su richiesta di chiarimenti da parte del giudice relatore. I ricorrenti sostengono esattamente al contrario che la presa d'atto non è atto di nomina, ma appunto presa d'atto, e cioè atto di conoscenza (e non di volontà) che segue obbligatoriamente e in modo incondizionato la nomina già dichiarata, esattamente come atti incondizionatamente obbligatori per gli organi statali sono il giuramento e la presa di



REPUBBLICA DI SAN MARINO
COLLEGIO GARANTE DELLA COSTITUZIONALITÀ DELLE NORME

servizio (che anch'essi non sono atti di volontà degli organi statali: non vi sono in essi scelte da compiere dagli organi statali). Si tratta come è evidente di interpretazione di una disposizione di legge (quella appunto che prevede la presa d'atto), da cui ricavare la norma giudicata corretta alla luce dell'intero sistema normativo e secondo la interpretazione sistematica dell'intera legge che contiene implicitamente la norma che viene enunciata dall'interprete. Esiste, ed è ovvia, la c.d. interpretazione conforme a costituzione (quale che sia poi il nome usato: altri ad esempio preferiscono dire interpretazione adeguatrice): tra due o più interpretazioni astrattamente ipotizzabili deve essere scelta quella che è conforme a costituzione a discapito dell'altra che, se accolta, determinerebbe una incostituzionalità. Sostenere che la nomina a magistrato avviene con la proclamazione della Commissione di concorso, non solo non va contro alcuna norma costituzionale, ma appare soluzione rispettosa della indipendenza del potere giudiziario di fronte ad altri poteri; viceversa attribuire il valore di nomina alla presa d'atto, cioè far dipendere la nomina di titolari di organi del potere giudiziario da un atto che diventa *ex lege* atto di volontà del Consiglio Grande e Generale, e cioè dall'organo che incarna il potere legislativo (anche se in questo caso svolge una funzione amministrativa, che comunque fa parte di un potere distinto da quello giudiziario), sarebbe incostituzionale per evidente e immediata lesione del principio di divisione dei poteri che innerva tutta la costituzione di San Marino.

9. Stabilito che la presa d'atto non può essere interpretata anche come atto di nomina e che l'atto di nomina dei magistrati in oggetto sta nella proclamazione della Commissione di concorso, non viene ancora spiegato il valore giuridico della presa d'atto.

In realtà sia i ricorrenti sia i resistenti muovono da una interpretazione ~~erronea~~ della legge sul procedimento di nomina dei magistrati d'appello.

Una volta stabilito che la nomina dei giudici è già avvenuta con la proclamazione della Commissione di concorso, la presa d'atto da parte del Consiglio Grande e Generale non solo non è necessaria per la conclusione del procedimento ma è atto irrilevante ai fini di tale conclusione. È vero che l'art. 3 comma 4 della L.Q. n. 145/2003 nel testo vigente prevede che la Commissione di concorso debba trasmettere gli atti al Consiglio Grande e Generale per la presa d'atto, ma resta fermo che la presa d'atto, proprio perché presa d'atto nell'unico suo significato proprio sopra definito (e cioè atto di conoscenza e non di volontà), non incide in nessun modo sulla nomina già avvenuta e non ha alcuna funzione da svolgere rispetto al procedimento di nomina. In altre parole, nella logica del procedimento come costruito dal legislatore e interpretato secondo Costituzione da questo Collegio, con la nomina dei giudici perfezionatasi con la proclamazione della Commissione di concorso, comincia a latere un minuscolo procedimento che si affianca a quello già iniziato e perfezionatosi con la nomina, in base al quale la Commissione di concorso ha l'obbligo di trasmettere gli atti al Consiglio Grande e Generale (tramite nei fatti il Congresso di Stato) e il Consiglio procede all'atto chiamato presa d'atto, che è del



REPUBBLICA DI SAN MARINO
COLLEGIO GARANTE DELLA COSTITUZIONALITÀ DELLE NORME

tutto indipendente e separato rispetto alla nomina, cosicché il procedimento di nomina continua per suo conto fino alla conclusione operativa.

Si deve ammettere che la legge con la sua lettera non è chiara sul punto e può indurre a ritenere che la presa d'atto sia fase necessaria e indefettibile del procedimento di nomina, come in effetti ritengono sia i ricorrenti che i resistenti. Si ripropone il principio della interpretazione costituzionalmente orientata: chi interpreta la disposizione sulla presa d'atto, nel caso della nomina dei magistrati, come prescrizione di una fase necessaria del procedimento, segue una interpretazione che viola la indipendenza della magistratura, perché fa dipendere la conclusione del procedimento di nomina dei magistrati da un atto del potere legislativo che, non compiendo la presa d'atto, può ritardare *sine die* che i magistrati già nominati possano cominciare ad esercitare le loro funzioni. Poiché è possibile una diversa interpretazione che, invece, rispetta pienamente la indipendenza del potere giudiziario, è dovere di tutti seguire questa interpretazione conforme a costituzione.

In conclusione il ricorso contro il Consiglio Grande e Generale e contro gli organi Ufficio di Presidenza e Ecc.mi Capitani Reggenti in quanto Presidenti del Consiglio Grande e Generale deve essere rigettato perché pretende di attribuire al loro comportamento una menomazione del potere giudiziario che essi non possono compiere e, conseguentemente, la questione intorno al valore della presa d'atto in questa sede diventa irrilevante.

10. E' rilevante invece nei confronti del Congresso di Stato e sarebbe rilevante nei confronti degli Ecc.mi Capitani Reggenti in quanto Capi di Stato, se il ricorso fosse stato indirizzato anche nei loro confronti.

E' rilevante nei confronti del Congresso di Stato perché esso ha poteri, mezzi ed obblighi necessari per consentire ai giudici nominati di assumere l'incarico, anche se le persone membri del Congresso di Stato sono giustificate per non aver dato attuazione alle nomine dei giudici, data la interpretazione fin qui dominante secondo cui la presa d'atto è fase necessaria del procedimento di nomina la cui mancanza impedisce il proseguimento alle fasi successive.

In base alla interpretazione qui seguita, gli Ecc.mi Capitani Reggenti, nella loro veste di Capi di Stato, hanno l'obbligo *attuale* di dare seguito al procedimento mediante la fase del giuramento nelle loro mani dei giudici nominati; però in questo caso il ricorso non è nei loro confronti perché i Capitani Reggenti sono stati chiamati in giudizio in quanto Presidenti del Consiglio Grande e Generale e non in quanto Capi dello Stato. Pertanto nei loro confronti il Collegio deve limitarsi ad invitarli a procedere al più presto alla fase del giuramento dei giudici nominati. Anche in questo caso va però ribadito che nessuna responsabilità incombe sui Capitani Reggenti come persone, dato che anch'essi sono stati tratti nell'errore di ordine giuridico dalla interpretazione dominante nei fatti, secondo cui la presa d'atto è fase necessaria del procedimento di nomina dei magistrati, in mancanza della quale il procedimento non può proseguire.

11  *est. il.*



REPUBBLICA DI SAN MARINO COLLEGIO GARANTE DELLA COSTITUZIONALITÀ DELLE NORME

11. Il conflitto tra organi non è né un processo penale, né un processo civile, né un processo amministrativo a tutela di un interesse legittimo; è un processo nel quale il titolare di un organo, per difendere il diritto oggettivo, chiede al Collegio Garante anzitutto che venga dichiarata "la spettanza delle attribuzioni" e poi, eventualmente, che vengano annullati "gli atti emessi in difformità" (le parole in corsivo tra virgolette sono quelle dell'art. 16 della L.Q. n. 55/2003 già citato).

La interpretazione pacifica dell'art. 16 citato, per cui viene ammesso anche il conflitto per menomazione, comporta che nel dispositivo di una sentenza emanata per risolvere questo tipo di conflitto tra organi il Collegio deve anzitutto rigettare il ricorso se non c'è stata menomazione; se invece menomazione c'è stata il Collegio Garante deve accogliere il ricorso, dichiarando quale atto o comportamento, o insieme di atti o comportamenti, ha comportato tale menomazione.

Poiché secondo l'art. 16 citato è possibile che il Collegio annulli "gli atti emessi in difformità" è evidente che secondo questa disposizione la costituzione di San Marino vuole che la illegittimità accertata venga sanata. La particolarità ed assoluta eccezionalità del caso oggetto del presente giudizio comporta però che questo Collegio, in modo consequenziale e coerente, decida mediante dispositivi che siano conformi alla ratio della disposizione costituzionale e nello stesso tempo appropriati al caso specifico.

Per conseguenza il Collegio Garante deve:

- a) rigettare il ricorso nei confronti del Consiglio Grande e Generale, degli Ecc.mi Capitani Reggenti nella loro qualità di Presidenti del Consiglio Grande e Generale, dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Grande e Generale, poiché la mancata presa d'atto della nomina dei giudici d'appello non ha inciso e non poteva giuridicamente incidere sulla conclusione del procedimento di nomina;
- b) dichiarare che vi è stata menomazione da parte del Congresso di Stato nei confronti dei ricorrenti, per non aver posto in essere quanto di sua competenza affinché i magistrati nominati dalla Commissione giudicatrice assumessero l'incarico, previo il giuramento prescritto dall'art. 2 ultimo L.Q. n. 145/2003 vigente;
- c) dichiarare in astratto che è dovere del Congresso di Stato compiere tutti gli atti e tenere tutti i comportamenti necessari per consentire ai giudici di appello nominati di assumere concretamente la carica ed esercitare le loro funzioni e che è altresì dovere dei Capitani Reggenti in quanto Capi di Stato di ricevere il giuramento dei giudici di appello nominati;
- d) dichiarare, come misura conseguente, che in concreto nello specifico procedimento di nomina dei giudici d'appello da cui origina il presente conflitto, è dovere del Congresso di Stato compiere tutti gli atti e tenere tutti i comportamenti necessari per consentire ai giudici di appello nominati di assumere tempestivamente la carica ed esercitare le loro funzioni e che è altresì dovere dei Capitani Reggenti in quanto Capi di Stato di ricevere il giuramento dei giudici di appello nominati



REPUBBLICA DI SAN MARINO
COLLEGIO GARANTE DELLA COSTITUZIONALITÀ DELLE NORME

P.Q.M.

Il Collegio Garante

- a) rigetta il ricorso nei confronti del Consiglio Grande e Generale, degli Ecc.mi Capitani Reggenti nella loro qualità di Presidenti del Consiglio Grande e Generale, dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Grande e Generale, poiché essi non hanno determinato alcuna menomazione;
- b) dichiara, nei sensi di cui in motivazione, che vi è stata menomazione nei confronti dei ricorrenti da parte del Congresso di Stato;
- c) dichiara che in astratto è dovere del Congresso di Stato compiere tutti gli atti e tenere tutti i comportamenti necessari per consentire ai giudici di appello nominati di assumere tempestivamente la carica ed esercitare le loro funzioni e che è altresì dovere dei Capitani Reggenti in quanto Capi di Stato di ricevere il giuramento dei giudici di appello nominati;
- d) dichiara, come misura conseguente ai sensi dell'art. 16 della L.Q. n. 55/2003, che in concreto è dovere del Congresso di Stato compiere tutti gli atti e tenere tutti i comportamenti necessari per consentire ai giudici di appello nominati di assumere tempestivamente la carica ed esercitare le loro funzioni e che è altresì dovere dei Capitani Reggenti in quanto Capi di Stato di ricevere il giuramento dei giudici di appello già nominati nel procedimento che ha dato origine al conflitto.

MANDA

alla Cancelleria per la notifica agli interessati e per la pubblicazione ai sensi dell'art. 30 della Legge Qualificata n. 55/2003, nonché per la trasmissione alla Reggenza.

San Marino, 14 gennaio 2020/1719 d.F.R.

Il Collegio Garante

Avv. Giovanni Nicolini (Presidente)

Prof. Giuseppe Ugo Rescigno (Membro effettivo - Relatore)

Prof. Victor Crescenzi (Membro supplente)



REPUBBLICA DI SAN MARINO
COLLEGIO GARANTE DELLA COSTITUZIONALITÀ DELLE NORME

SENTENZA 23 LUGLIO 2019 N.9

Nel nome della Serenissima Repubblica di San Marino
Il Collegio Garante della Costituzionalità delle Norme

nel Sindacato di Legittimità Costituzionale n.0005/2019

sollevato in via diretta da 24 membri del Consiglio Grande e Generale, per la verifica della legittimità costituzionale dell'articolo 2 della Legge Qualificata 26 febbraio 2019 n.1 *"poiché in contrasto con l'art. 3, commi 16, 17 e 19 nonché con l'art.15 della Dichiarazione dei Diritti dei Cittadini e dei Principi Fondamentali dell'Ordinamento sammarinese, nonché con l'articolo 6, par. 1, della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo"*;

nella Udienza Pubblica del 22 maggio 2019

sentita la relazione del Presidente del Collegio Garante, Avv. Giovanni Nicolini, uditi l'Avv. Alessandro Cardelli per i ricorrenti e l'Avv. dello Stato Lucio Leopoldo Daniele per lo Stato;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Fatto

1. In data 5 aprile 2019, 24 membri del Consiglio Grande e Generale hanno presentato ricorso in via diretta ai sensi dell'articolo 12, comma 1, della Legge Qualificata n.55/2003 per la verifica della legittimità costituzionale dell'articolo 2 della Legge Qualificata 26 febbraio 2019 n.1 *"poiché in contrasto con l'art. 3, commi 16, 17 e 19 nonché con l'art.15 della Dichiarazione dei Diritti dei Cittadini e dei Principi Fondamentali dell'Ordinamento sammarinese, nonché con l'articolo 6, par. 1, della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo"*.

2. I ricorrenti, seguendo l'ordine della loro esposizione, lamentano in primo luogo la violazione dell'art. 3 comma diciassettesimo della Dichiarazione dei Diritti in relazione alla previsione dell'attribuzione anche al Dirigente del Tribunale, che non sia magistrato, della titolarità di tutte le funzioni ed i compiti che le leggi di ordinamento giudiziario e le altre leggi dello Stato assegnano al Magistrato Dirigente. Ad avviso dei ricorrenti, infatti, tra le

11/12

[Handwritten signatures]



REPUBBLICA DI SAN MARINO
COLLEGIO GARANTE DELLA COSTITUZIONALITÀ DELLE NORME

funzioni che l'ordinamento assegna al Dirigente del Tribunale ve ne sarebbero numerose che avrebbero natura giurisdizionale e che, conseguentemente, poiché violerebbero la riserva di Legge Costituzionale di cui all'art. 3 comma sedicesimo della Dichiarazione dei Diritti, non gli possono essere attribuite.

I ricorrenti lamentano inoltre che l'attribuzione delle funzioni direttive del Tribunale ad un soggetto esterno alla magistratura si porrebbe in contrasto con l'art. 15 ultimo comma della Dichiarazione dei Diritti, ledendo l'autonomia della magistratura.

Ugualmente lesiva dell'indipendenza della magistratura, sarebbe inoltre, ad avviso dei ricorrenti, la norma che prevede che anche il Dirigente del Tribunale esterno alla magistratura sia componente di diritto del Consiglio giudiziario, sia in seduta ordinaria che in seduta plenaria.

Infine, un ulteriore profilo di incostituzionalità viene ravvisato dai ricorrenti anche nella previsione di un magistrato dirigente supplente al quale possono essere delegate attribuzioni, in quanto si tratterebbe della istituzione di un nuovo organo del potere giudiziario attraverso una Legge Qualificata anziché, come doveroso, attraverso una Legge Costituzionale.

3. Con comparsa depositata in data 19 aprile 2019 si è costituita l'Avvocatura dello Stato in persona dell'Avv. Lucio Leopoldo Daniele, nell'interesse dello Stato ai sensi dell'articolo 1 comma 3 della L. Q. 25 aprile 2003 n. 55.

L'Avvocatura dello Stato ha eccepito in primo luogo la non conformità del ricorso a quanto previsto dall'articolo 12 comma 2 della Legge Qualificata n. 55/2003, che prevede che *"il ricorso deve chiaramente indicare, a pena di irricevibilità, le disposizioni di legge o aventi forza di legge di cui è dubbia o controversa la legittimità"*, sul rilievo che i ricorrenti hanno impugnato genericamente tutto l'articolo 2 della Legge Qualificata n. 1/2019, che contiene numerose disposizioni e disciplina in generale la figura del Magistrato Dirigente del Tribunale, con la conseguenza che nel caso in cui dovesse essere accolto il ricorso si avrebbe l'effetto di determinare la caducazione dell'intero articolo e quindi di sopprimere la figura del Magistrato Dirigente.

L'Avvocatura dello Stato ha inoltre evidenziato ulteriori profili di inammissibilità del ricorso, sul rilievo che l'assunto dei ricorrenti muove dal presupposto che con la Legge Qualificata ora in esame le funzioni del Dirigente esterno alla magistratura sarebbero state illegittimamente equiparate a quelle del Dirigente che sia anche magistrato e che tale estensione violerebbe la riserva di legge costituzionale per l'istituzione degli organi del potere giudiziario, mentre, dato tale presupposto, si dovrebbe concludere che, non essendo stato istituito con legge costituzionale né l'organo "Magistrato dirigente", né l'organo "Dirigente non magistrato", la previsione di entrambi da parte della Legge Qualificata, dovrebbe essere incostituzionale.

2/1/19

me.



REPUBBLICA DI SAN MARINO
COLLEGIO GARANTE DELLA COSTITUZIONALITÀ DELLE NORME

Al riguardo, tuttavia, l'Avvocatura dello Stato, rileva l'inammissibilità del ricorso, poiché il corpo normativo istitutivo della figura del Magistrato Dirigente non è stato a suo tempo impugnato e non è ora impugnabile attraverso il ricorso diretto per assenza del presupposto della tempestività, trattandosi di contenuti normativi pregressi.

Quanto al merito, l'Avvocatura dello Stato nega la natura giurisdizionale delle funzioni complessivamente attribuite al Magistrato Dirigente e conseguentemente conclude con la richiesta di rigetto del ricorso.

Diritto

1. In via preliminare occorre esaminare l'eccezione sollevata dalla Avvocatura dello Stato per violazione di quanto disposto dall'articolo 12 comma 2 della Legge Qualificata n. 55/2003, che prevede che *"il ricorso deve chiaramente indicare la disposizione di legge aventi forza di legge di cui è dubbia o controversa la legittimità"*. L'Avvocatura dello Stato rileva, infatti, che i ricorrenti hanno impugnato genericamente l'intero articolo 2 della Legge Qualificata n. 1/2019, che contiene numerose disposizioni e disciplina in generale la figura del Dirigente del Tribunale, con la conseguenza che nel caso in cui il ricorso dovesse essere accolto si avrebbe l'effetto di determinare la caducazione dell'intero articolo e quindi di sopprimere la figura del Dirigente del Tribunale. L'eccezione, ancorché puntuale sotto il profilo formale, non viene accolta, poiché, nonostante le conclusioni del ricorso siano genericamente riferite alla richiesta di dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'intero art. 2 della Legge Qualificata 26 febbraio 2019 n. 1, dal contesto del ricorso emerge che la denuncia di incostituzionalità dei ricorrenti è riferita specificamente ai commi secondo e quarto dell'art. 6 e all'art. 7, comma quinto, della Legge Qualificata 30 ottobre 2003 n. 145 così come modificati dall'art. 2 della L. Q. 26 febbraio 2019 n. 1.

2. Risulta, invece, fondata l'eccezione di inammissibilità formulata dall'Avvocatura dello Stato con riferimento al rilievo dei ricorrenti circa il fatto che l'attribuzione delle funzioni direttive del Tribunale ad un soggetto esterno alla Magistratura attraverso Legge Qualificata sarebbe lesiva della riserva di Legge Costituzionale prevista per l'istituzione degli organi del potere giudiziario e sarebbe, inoltre, lesiva dell'autonomia della Magistratura, ponendosi in contrasto con l'art. 15 ultimo comma della Dichiarazione dei Diritti. Come correttamente rilevato dall'Avvocatura dello Stato, infatti, la possibilità di nominare, in presenza di circostanze straordinarie, quale Dirigente del Tribunale una personalità esterna alla Magistratura, è stata introdotta nell'ordinamento con la L.Q. n. 2/2011 ed, al riguardo, non è pertanto ammissibile il ricorso diretto di cui all'articolo 12, comma 1, della Legge Qualificata n.55/2003, essendo

2/11/19

Al
me.



REPUBBLICA DI SAN MARINO
COLLEGIO GARANTE DELLA COSTITUZIONALITÀ DELLE NORME

ormai ampiamente trascorso il termine perentorio di 45 giorni dalla pubblicazione della legge, previsto dal comma 2 del medesimo art. 12 L.Q. n. 55/2003. In ogni caso, l'eccezione sarebbe infondata anche nel merito, atteso che, come verrà più compiutamente illustrato nel successivo punto 6 della presente sentenza, anche la figura del "Magistrato Dirigente" non rientra tra gli organi del potere giudiziario.

3. Alla luce di quanto sopra, l'esame del ricorso deve essere limitato alla verifica di costituzionalità dell'art. 6, comma secondo, L.Q. n. 145/2003 nel testo vigente, che prevede la facoltà di nomina di un Dirigente supplente; dell'art. 6, comma quarto, L.Q. n. 145/2003 nel testo vigente che prevede: *i)* che il Dirigente del Tribunale esterno alla magistratura sia componente di diritto del Consiglio Giudiziario, sia in seduta ordinaria che in seduta plenaria; *ii)* che il Dirigente del Tribunale esterno alla Magistratura sia titolare di tutte le funzioni che le leggi di ordinamento giudiziario e le altre leggi dello Stato assegnano al Magistrato Dirigente; nonché dell'art. 7 comma quinto della stessa legge che disciplina la composizione del Consiglio Giudiziario in seduta plenaria.

4. I ricorrenti, a pagina 13 del ricorso, individuano un profilo di incostituzionalità nella previsione della figura del Dirigente supplente al quale, secondo la loro prospettazione, il Dirigente potrebbe delegare poteri che in concreto non ha. L'assunto non è fondato, in quanto la norma introdotta con il vigente secondo comma dell'art. 6 L.Q. n. 145/2003, come modificato dalla L.Q. n. 1/2019, prevede che la facoltà di nomina di un Dirigente supplente sia attribuita al Consiglio Giudiziario in seduta plenaria "Su proposta del Magistrato Dirigente". Si tratta, con tutta evidenza, di una norma finalizzata ad assicurare la continuità e l'efficienza del servizio, che non introduce alcun nuovo organo del potere giudiziario e che attribuisce la facoltà di nomina del supplente all'organo al quale sono attribuite le funzioni di rappresentanza e di garanzia dell'ordine giudiziario, il quale può, con contezza di causa, individuare il soggetto che possa sostituire il Dirigente in caso di suo impedimento.

5. Altrettanto infondato è il rilievo di incostituzionalità della norma che prevede che il Dirigente del Tribunale esterno alla Magistratura sia componente di diritto del Consiglio Giudiziario, sia in seduta ordinaria che in seduta plenaria (art. 6, comma quarto, L.Q. n. 145/2003 vigente), nonché della norma che disciplina la composizione del Consiglio Giudiziario in seduta plenaria (art. 7, comma quinto, L.Q. n. 145/2003 vigente).

I ricorrenti richiamano in proposito alcune deliberazioni di organi consultivi internazionali, quali la Commissione di Venezia e la Magna Charta dei giudici (CCJE), nonché le raccomandazioni del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, che si sono espresse nel senso che gli organi di governo della magistratura dovrebbero avere una composizione tale che la componente togata sia prevalente o quantomeno paritaria. Le deliberazioni sopra richiamate, tuttavia, non costituiscono fonti del diritto costituzionale interno e non possono, pertanto, assurgere a parametri costituzionali di riferimento.

C.M.R.

Ch
nie



REPUBBLICA DI SAN MARINO
COLLEGIO GARANTE DELLA COSTITUZIONALITÀ DELLE NORME

Non è comunque condivisibile l'assunto secondo il quale l'inserimento del Dirigente non magistrato tra i componenti del Consiglio Giudiziario in sede plenaria sarebbe lesiva dell'autonomia ed indipendenza della Magistratura, con conseguente violazione dell'art. 15 comma primo della Dichiarazione dei Diritti, poiché andrebbe ad incidere sugli equilibri interni dell'organo, determinando una prevalenza della componente non togata.

Al riguardo si osserva che il Consiglio Giudiziario in sede plenaria, come tutti gli organi collettivi, delibera in base a dinamiche interne variabili, che non vedono necessariamente contrapposte la componente laica a quella togata e che la presenza del Dirigente (anche se non magistrato nel Consiglio Giudiziario è indispensabile per assicurare che tutte le esigenze, istanze e problematiche dell'Ufficio che dirige e, in particolare, proprio dei magistrati che ricoprono gli uffici giudiziari che convergono nel Tribunale al quale è preposto, siano puntualmente portate all'esame dell'organo collegiale.

Inoltre, non vi è ragione di presumere che per il fatto di essere un "non magistrato" il Dirigente del Tribunale in carica, violando sostanzialmente se non la lettera, lo spirito del proprio mandato, debba allinearsi supinamente alle determinazioni della cosiddetta componente laica e segnatamente del potere politico. In realtà il Dirigente del Tribunale, magistrato o meno, siede nel Consiglio Giudiziario in sostanziale rappresentanza dei magistrati e in tale quota deve essere computato.

Proprio per il Consiglio giudiziario in seduta plenaria, il problema dell'equilibrio tra i Magistrati e i Consiglieri della Commissione per gli affari di giustizia, ossia i rappresentanti del potere politico, è regolato dalla legge, ai sensi del quinto comma dell'art. 7 della legge qualificata n. 145/2003 come modificato dall'art. 3 della legge qualificata n. 1/2019; ma è di tutta evidenza che il Dirigente in quanto non Magistrato non modifica questo equilibrio, e non può, per il fatto di non appartenere alla magistratura, essere annoverato tra i rappresentanti del potere politico. Sicché, anche sotto questo riguardo, le pur pregevoli, ma, come già rilevato, non vincolanti raccomandazioni degli organismi internazionali citati non sembrano contraddette, perché la presenza del Dirigente nel Consiglio Giudiziario ha indole funzionale e non personale ed è determinata e qualificata dalla funzione che ricopre, vale a dire, appunto, la dirigenza della struttura giudiziaria preposta, nel suo complesso e nella sua interezza, all'amministrazione della giustizia e di coloro —i magistrati— che a quella struttura funzionalmente confluiscono.

6. Il ricorso con il quale è stato sollevato il sindacato diretto di costituzionalità si incentra sulla norma che prevede che il Dirigente non magistrato "è titolare di tutte le funzioni ed i compiti che le leggi di ordinamento giudiziario e le altre leggi dello Stato assegnano al Magistrato Dirigente", insistendo in particolare i ricorrenti sull'assunto che tra le funzioni assegnate dalla norma al Dirigente non magistrato ve ne sarebbero alcune di natura giurisdizionale, che, conseguentemente, avrebbero dovuto essere attribuite attraverso una legge costituzionale.

2/11/2

Ch. 5
re.



REPUBBLICA DI SAN MARINO
COLLEGIO GARANTE DELLA COSTITUZIONALITÀ DELLE NORME

Al riguardo si deve considerare che la figura del "Magistrato Dirigente" è stata introdotta nell'ordinamento con L.Q. n. 145/2003 e che il legislatore del 2003 era perfettamente consapevole di non introdurre nell'ordinamento un nuovo organo del potere giudiziario, (per il quale sarebbe stata necessaria una legge costituzionale), tanto che il Magistrato Dirigente non è menzionato nell'elenco degli organi del potere giudiziario contenuto nell'art. 2 della Legge Costituzionale n. 144/2003, promulgata il medesimo giorno della L.Q. n. 145/2003. Non per caso sia la Legge Costituzionale n. 144/2003 sia le leggi successive fanno distinzione tra potere giudiziario e organi del potere giudiziario, da un lato, e, dall'altro lato, ordinamento giudiziario e sue strutture, tra le quali vanno ricompresi il Tribunale, il suo Dirigente (che sia o meno magistrato) e il Consiglio Giudiziario.

Ad ulteriore conferma di quanto sopra, si rileva che il legislatore del 2003 ha ritenuto opportuno specificare, nell'originaria formulazione del secondo comma dell'art. 6, che al Magistrato Dirigente venivano attribuiti esclusivamente "*poteri organizzativi e di distribuzione del lavoro secondo criteri predeterminati, nonché di sorveglianza*" e, quindi, funzioni di natura non giurisdizionale.

La L.Q. n.2/2011 ha apportato una prima riforma dell'art. 6 sopra citato, introducendo al secondo comma anche la figura del Dirigente non magistrato, in relazione al quale soltanto ha sentito la necessità di precisare la limitazione ai poteri organizzativi e di ripartizione del lavoro giudiziario (art. 6, terzo comma).

Non è dato sapere se la limitazione del riferimento al solo Dirigente non magistrato sia da ascrivere alla consapevolezza del fatto che nel frattempo erano state attribuite, da una qualche disposizione intermedia, al Magistrato Dirigente funzioni di natura giurisdizionale: in ogni caso, lo strumento necessario per operare tale intervento sarebbe dovuto essere una legge di rango costituzionale.

La conclusione a cui si perviene è, pertanto, che né il Magistrato Dirigente, né il Dirigente non magistrato sono organi del potere giudiziario e, conseguentemente, per poter assegnare loro funzioni di natura giurisdizionale è necessaria una legge di rango costituzionale.

Alla luce di quanto sopra, e considerato che medio tempore - con la sola eccezione della L.C. n. 2/2012 istitutiva della Corte per il Trust - non risultano essere state adottate leggi di rango costituzionale in materia di attribuzione di funzioni giudiziarie, in ipotesi l'eventuale lesione della riserva costituzionale sarebbe da ascrivere alla singola legge non costituzionale che abbia eventualmente attribuito funzioni giurisdizionali al Magistrato Dirigente.

7. E' in ogni caso opportuno prendere in esame le norme indicate dai ricorrenti come attributive di funzioni giurisdizionali, in violazione della riserva di Legge Costituzionale.

7.1. La prima funzione del Dirigente che ad avviso dei ricorrenti avrebbe natura giurisdizionale è il potere di coordinamento di cui all'art. 16 della legge n. 100/2013, che

2/12

Ch. is. 6



REPUBBLICA DI SAN MARINO
COLLEGIO GARANTE DELLA COSTITUZIONALITÀ DELLE NORME

attribuisce al Dirigente la facoltà di assegnare lo svolgimento di determinate indagini a due o più giudici inquirenti, nonché l'attività di direzione e coordinamento tra i giudici inquirenti, con particolare riferimento alle modalità di impiego della polizia giudiziaria, del personale ausiliario e delle risorse tecniche. Ad avviso di questo Collegio il rilievo non è fondato, atteso che sia la facoltà di assegnare determinate indagini a più magistrati inquirenti, sia l'attività di direzione e coordinamento come sopra individuata, rientrano nelle funzioni direttive finalizzate alla migliore organizzazione dell'Ufficio ed efficiente utilizzazione delle risorse, quali la polizia giudiziaria, il personale ausiliario e le risorse tecniche. La suddetta attività non ha, quindi, natura giurisdizionale, ma direttiva o di alta amministrazione, restando i provvedimenti di natura giurisdizionale riservati all'esclusiva competenza del magistrato assegnatario del procedimento, come affermato anche dalla sentenza del Giudice per i Rimedi Straordinari n. 8/2018 citata dagli stessi ricorrenti.

7.2 Altrettanto infondata è la prospettazione secondo la quale la funzione di ripartizione del lavoro tra i Commissari della Legge e di assegnazione dei fascicoli avrebbe natura giurisdizionale. Al riguardo si osserva in primo luogo che tale funzione era specificamente attribuita al Dirigente anche dall'art. 6 comma terzo della L.Q. n. 145/2003, sia nella formulazione originaria, sia nella sua formulazione derivante dalla riforma di cui alla L.Q. n. 2/2011.

In ogni caso, anche tale attività è da ricondursi alla funzione amministrativa di organizzazione dell'Ufficio, volta ad assicurarne la migliore efficienza e si espleta con provvedimenti di natura amministrativa e non giurisdizionale.

7.3. Non pare, invece, manifestamente infondata la questione relativa all'art. 6, comma 4, Legge n. 93/2008.

La norma prevede che, quando siano inutilmente trascorsi i termini per la conclusione delle indagini, il fascicolo debba essere *"trasmesso dal Cancelliere al Magistrato Dirigente, il quale, verificato lo stato della procedura e sentite le parti private, previo parere conforme del Procuratore del Fisco, avoca a sé la causa e dispone l'archiviazione. Ove però ritenga che fu impossibile osservare il termine per caso fortuito o forza maggiore, ha facoltà di concedere una dilazione non superiore a 30 giorni"*.

Con riferimento a tale attività l'Avvocatura dello Stato sostiene che la stessa costituirebbe una esplicazione del potere di sorveglianza attribuito al Dirigente del Tribunale, ma è degna di considerazione anche la tesi secondo la quale si tratta di funzione giurisdizionale perché il Dirigente deve preventivamente avocare a sé il procedimento e pronunciare un provvedimento che presuppone analisi e valutazione della situazione processuale.

Diventa perciò necessario sollevare d'ufficio la questione relativa alla conformità della norma sopra citata all'art. 3 sedicesimo comma della Dichiarazione dei Diritti.

P.Q.M.

912

Al me.



REPUBBLICA DI SAN MARINO
COLLEGIO GARANTE DELLA COSTITUZIONALITÀ DELLE NORME

Il Collegio Garante della Costituzionalità delle Norme

Dichiara

non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 6, comma quarto, della L.Q. 30 ottobre 2003 n.145, come modificato dall'art. 2 della L.Q. n. 1/2019;

Solleva

questione di illegittimità costituzionale dell'art. 6, comma 4 della Legge n. 93/2008 in relazione all'art. 3, comma sedicesimo della Dichiarazione dei Diritti;

Assegna

ai ricorrenti, al Procuratore del Fisco e allo Stato ex articolo 9, comma 2, della L.Q. n.55/2003 il termine di 20 giorni per la costituzione in giudizio nel sindacato sopra sollevato, ai sensi dell'articolo 37 del Regolamento del Collegio Garante n.1/2004;

Manda

all'Ufficio Segreteria Istituzionale – Cancelleria del Collegio Garante:

1. di aprire un nuovo fascicolo per il sindacato di costituzionalità sopra sollevato;
2. di notificare la presente sentenza ai ricorrenti presso il domicilio eletto (avv. Alessandro Cardelli), al Procuratore del Fisco e allo Stato ex articolo 9, comma 3 della L.Q. n.55/2003 presso l'Avvocatura dello Stato, di pubblicarla *ad valvas palatii* e di trasmetterla alla Ecc.ma Reggenza.

San Marino, 23 luglio 2019/1718 d.F.R.

Avv. Giovanni Nicolini (*Presidente, relatore e redattore*)

Prof. Giuseppe Ugo Rescigno (*membro effettivo*)

Prof. Victor Crescenzi (*membro supplente*)

San Marino, 23 luglio 2019/1718 d.F.R.

Depositate in data odierna

P. IL DIRIGENTE
A. Uscab

IL CONSIGLIO GIUDIZIARIO PLENARIO

Visto quanto disposto dalla legge 8 febbraio 2020 n. 1

ritenuto che le deliberazioni del Consiglio Giudiziario Plenario dalla data del 27 aprile 2018 al 17 luglio 2019 sono affette da invalidità ab origine poiché adottate da un organo illegittimamente composto, in virtù di quanto chiarito in via interpretativa dal legislatore mediante la legge sopra richiamata;

Considerato che questo Organo ha il potere di riesaminare le delibere assunte al fine della rivalutazione della fattispecie sostanziale ed eventuale loro rinnovazione;

Considerato che appare conforme all'interesse generale procedere alla conferma di quelle delibere rispetto alle quali non sono stati sollevati dubbi per vizi ulteriori di legittimità;

ritenuto che allo stato le uniche delibere che non presentano dubbi di legittimità e che non sono state oggetto di contestazione nelle competenti sedi, risultano essere quelle di conferma degli uditori Filippi, Albani, Zaghini e del procuratore del fisco Giorgia Ugolini

CONFERMA

Le delibere adottate all'unanimità di conferma degli uditori Filippi, Albani, Zaghini e del procuratore del fisco Giorgia Ugolini in data 6 luglio 2018 e 17 luglio 2019;

RIMANDA

Al consiglio giudiziario plenario per le determinazioni conseguenti in ordine alle restanti delibere



Deposito in data
13/04/2020 nel 2020
di Filippi
del procuratore